

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1340

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di
sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024

23/03/2025 - 10:33

Indice

1. DDL S. 1340 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1340	4
1.2.2. Testo approvato 1340 (Bozza provvisoria)	22
1.3. Trattazione in Commissione	24
1.3.1. Sedute	25
1.3.2. Resoconti sommari	26
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	27
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 115 (pom.) del 21/01/2025	28
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 119 (pom.) del 18/02/2025	35
1.4. Trattazione in consultiva	40
1.4.1. Sedute	41
1.4.2. Resoconti sommari	42
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	43
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/01/2025	44
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 21/01/2025	46
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	50
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 230 (ant.) del 22/01/2025	51
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232 (ant.) del 29/01/2025	63
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	71
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342 (ant.) del 05/02/2025	72
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) dell'11/02/2025	80
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	85
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (ant.) del 23/01/2025	86
1.5. Trattazione in Assemblea	90
1.5.1. Sedute	91
1.5.2. Resoconti stenografici	92
1.5.2.1. Seduta n. 281 del 05/03/2025	93

1. DDL S. 1340 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1340

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1340

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) e con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** (ROCCELLA)

(v. stampato Camera n. 1916)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 gennaio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 gennaio 2025

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
e la
REPUBBLICA DI ALBANIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Preambolo

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, animate dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato le disposizioni seguenti.

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

(1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

- a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; il termine "Albania" designa la Repubblica di Albania;
- b) il termine "legislazione" designa le norme vigenti attualmente o in futuro di ciascuno Stato contraente aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo;
- c) il termine "Autorità competente" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda l'Albania, il Ministero preposto in materia di assicurazione sociale;
- d) il termine "Istituzione competente" indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
- e) il termine "Organismo di collegamento" designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;
- f) il termine "lavoratori" designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo;
- g) il termine "familiari" designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- h) il termine "superstiti" designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- i) il termine "soggiorno" designa una permanenza di breve durata;
- l) il termine "residenza" designa la dimora abituale;
- m) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
- n) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
- o) il termine "prestazioni" designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte.

(2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione a esso applicabile.

Articolo 2

Campo di applicazione materiale

(1) Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti:

in Italia:

- a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
- b) l'assicurazione per l'indennità di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
- c) l'assicurazione contro la disoccupazione;
- d) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

in Albania:

- a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) l'assicurazione per l'indennità di malattia e maternità;
- c) l'assicurazione contro la disoccupazione;

- (2) Il presente Accordo si applicherà egualmente nel caso che norme sopravvenute modifichino le legislazioni di cui al punto 1.
- (3) Il presente Accordo si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che considerano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché il Governo dell'altro Stato contraente non restituisca la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di detto evento.
- (4) Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'art. 16.
- (5) Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 3

Campo di applicazione personale

- (1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
- (2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento sarà assicurata anche ai cittadini dell'Unione Europea.

TITOLO II
Disposizioni sulla legislazione applicabile

Articolo 5
Disposizioni generali

Sotto quanto diversamente previsto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.

Articolo 6
Disposizioni particolari

Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni:

- 1) Il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
- 2) La persona che esercita un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione del primo Stato, purché la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
- 3) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
- 4) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.
- 5) Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
- 6) I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Articolo 7
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto 5) dell'art. 6, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'articolo 19, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Articolo 8
Eccezioni agli articoli 5 e 6

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.

Articolo 9

Esportabilità delle prestazioni in denaro

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.

Articolo 10

Assicurazione volontaria

(1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli Stati.

(2) L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 11

Totalizzazione

Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

TITOLO III

Disposizioni Particolari

Capitolo I

Pensioni

Articolo 12

Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo)

Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza doversi ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 13

**Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti
(totalizzazione internazionale e pro-rata)**

(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11.

(2) Se la legislazione di uno Stato contraente sobordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale,

per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

(3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

- a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
- b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
- c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;

(4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.

Articolo 14

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno

Nonostante quanto disposto all'articolo 13, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

Articolo 15

Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.

(1) Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a meno a meno che si realizzino tali condizioni.

Articolo 16

Pensioni minime

(1) Ciascuno degli Stati contraenti, se riconosce i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.

(2) L'integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Articolo 17

Disposizioni particolari

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Capitolo II

Disoccupazione

Articolo 18

Diritto alle prestazioni

(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

(2) L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.

(3) Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni continueranno ad essere erogate dall'Istituzione dello Stato competente secondo le modalità fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 19.

TITOLO IV

Disposizioni diverse

Articolo 19

Intesa amministrativa

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in un'Intesa amministrativa che acquisirà validità contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 20

Scambio di informazioni

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

- 1) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
- 2) tutte le difficoltà che possono manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo;
- 3) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 21

Collaborazione amministrativa

(1) Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo.

Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, mezzi istituiti nell'altro Stato contraente per i termini delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

(2) Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, lo fanno nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo.

(3) Una parte contraente mette a disposizione gratuitamente dell'altra la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari già acquisite che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente ai fini del presente accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Invesa amministrativa di cui all'art.19, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.

Articolo 22

Assistenza diplomatica e consolare

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base della ricezione di detto Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 23

Esenzioni e riconoscimento degli attestati

(1) Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti trionfi per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nell'altro paese contraente.

(2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritte che debbano essere presentati per l'applicazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

(3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.

Articolo 24

Organismi di collegamento

Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un più rigido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.

Articolo 25

Domande, dichiarazioni e ricorsi

(1) Le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati in applicazione del presente Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerati come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.

(2) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato

contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

Articolo 26

Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.

Articolo 27

Pagamento delle prestazioni

(1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell'altra Parte Contraente dovrà essere effettuato nella valuta della Parte contraente che effettua il pagamento e in conformità alla legislazione che essa applica.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (1), i tassi di cambio di riferimento sono:

- per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia;
- per l'Albania, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione.

Articolo 28

Recuperi

L'Istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto può chiedere alla competente Istituzione dell'altro Stato contraente di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altre prestazioni da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'Istituzione dello Stato contraente incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all'Istituzione creditrice.

Articolo 29

Protezione dei dati personali

Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo.

Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno regolati da quanto stabilito dall'allegato I del presente Accordo.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

Decorrenza

(1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

(2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

(3) Il presente Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(4) Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento anzitutto verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.


Articolo 31

Entrata in vigore


- «1) Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
- «2) Il presente Accordo entrerà in vigore simultaneamente all'acquisto di efficacia dell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 19, il primo giorno del secondo mese dopo lo scambio dei relativi atti di ratifica.
- «3) Il presente Accordo potrà essere denunciato da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
- «4) In caso di denuncia del presente Accordo:
- a) i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
 - b) tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
 - c) i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.

Fatto il Giugno, 2011, a ROMA, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e in lingua albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:



Per il Governo della Repubblica di Albania





Allegato I

Clausole sul trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'art. 29 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD) e la legge dell'ordinamento albanese n° 9887 del 10/03/2008 in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna "Autorità competente" di una Parte (in seguito "Autorità"), di cui all'art. 1 lettera c dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale (in seguito "Accordo"), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad un'Autorità dell'altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

- (a) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato") ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- (b) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- (c) **"dati penali"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o commesse misure di sicurezza.
- (d) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure penali.
- (e) **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- (f) **"trasferimento"**: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte.
- (g) **"comunicazione ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente ad un'altra Autorità dello stesso paese.
- (h) **"trasferimento ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale.
- (i) **"profilazione"**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.

- (j) "violazione di dati personali": violazione di sicurezza che comporta accidentalmente in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- (k) "requisiti di legge applicabili": il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorità, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali.
- (l) "Autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte, incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa europea e/o nazionale sulla protezione dei dati personali¹.
- (m) "diritti degli Interessati":
 - i. "diritto a ricevere informazioni": il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
 - ii. "diritto di accesso": il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
 - iii. "diritto di rettifica": diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
 - iv. "diritto di cancellazione": il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
 - v. "diritto di opposizione": il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistono motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - vi. "diritto di limitazione del trattamento": il diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Autorità non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
 - vii. "diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione": il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

II. Ambito di applicazione

Le presenti Clausole si applicano esclusivamente per le finalità perseguite dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica di Albania con l'Accordo in materia di sicurezza sociale, il cui ambito di applicazione, materiale e personale, è specificamente individuato dagli artt. 2 e 3 del medesimo.

Per il perseguimento delle predette finalità le Autorità potranno scambiarsi i seguenti dati

¹ In Italia l'Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 del RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 340-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). In Albania il Garante per la Protezione dei dati personali è il Commissario per il Diritto d'Informazione e la Protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dall'art. 29 della L. 9887 del 10/03/2008 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali

AT  2

personali degli Interessati:

1. dati comuni: dati anagrafici, previdenziali, bancari, fiscali, reddituali, contributivi, retributivi;
2. categorie particolari di dati: dati sanitari;
3. dati penali: condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

Per i trattamenti svolti ai sensi del presente Accordo, le Autorità assicurano e sono in grado di comprovare il rispetto dei seguenti principi:

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati e, pertanto, di non eccedenza e pertinenza dei dati rispetto alle finalità perseguite. Il trasferimento di dati particolari o penali è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito sono inesatti, ne informerà l'Autorità ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità fornirà un'informativa generale agli Interessati su:

- (a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
- (b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;
- (c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere trasferiti oppure inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;
- (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
- (e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;
- (f) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria². Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al

² In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è il Giudice ordinario, come previsto dall'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.); in Albania, l'Autorità giudiziaria competente per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 15 della legge n° 9887 del 10/03/2008 e ss.mm.ii e al Codice di procedura civile, è il Giudice ordinario.



predetto sito.

4. **Sicurezza e riservatezza**

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. **Modalità per l'esercizio dei diritti**

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;

(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti Clausole;

(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo a spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata, in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione

internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 *Comunicazione ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché la predetta altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sulla predetta altra Autorità ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'altra Autorità richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione configghi con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 *Trasferimento ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale forniscano le stesse garanzie previste nelle predette Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende trasferire ulteriormente, sulla predetta altra Autorità ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.



7. **Durata di conservazione dei dati**

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

8. **Tutela amministrativa e giurisdizionale**

Se un interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretese avanzate da un interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.


Qualora un interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo.
2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di un'Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione delle Clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di



6


cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore come specificato all'art. 31 dell'Accordo.
3. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical line, and a separate, more fluid signature to its right.

1.2.2. Testo approvato 1340 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1340

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 marzo 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 115 (pom.) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025
115^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DE ROSA (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'ottobre 2023 tra l'Italia e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), volto a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore - di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 - e istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Accordo si inserisce nel contesto delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolare, l'articolo 8 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta per codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012, prevede che l'Italia riconosca la personalità giuridica delle istituzioni del Sovrano Militare Ordine di Malta quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM. Tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) opera in Italia per attività di interesse generale per conto del Sovrano Militare Ordine di Malta, in virtù di precedenti intese sottoscritte tra l'Italia e lo SMOM, come l'Accordo del gennaio 1991 in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo e l'Accordo del settembre 2020 in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare.

Con la ratifica dell'Accordo in esame, il C.I.S.O.M. potrebbe svolgere nel territorio della Repubblica italiana le attività di interesse generale in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore italiano, nonché alla normativa nazionale che ne disciplina l'esercizio. In particolare, l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) costituisce il presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore.

Composto di 5 articoli, l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica dispone l'iscrizione di diritto del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il medesimo

organismo adotti un regolamento per recepire le norme del Codice del Terzo settore, individuando in particolare il patrimonio destinato e le relative fonti di finanziamento (articolo 1).

Il testo dispone altresì che dall'attuazione dell'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti (articolo 2) e che eventuali controversie interpretative o applicative vengano risolte in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti o, subordinatamente, in via diplomatica (articolo 3).

Viene altresì previsto che l'Accordo sia attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile, nonché, per Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Da ultimo l'articolo 5 dell'intesa bilaterale detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alle modalità di revisione dell'Accordo medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAZI](#) ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede lumi sull'attività in Italia del Sovrano Militare Ordine Gerolosimitano di Malta.

Replicano brevemente i senatori [MENIA](#) (FdI) e [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), nonché il relatore [DE ROSA](#) (FI-BP-PPE).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale sottoscritto dall'Italia e dall'Albania il 6 febbraio 2024.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali che legano l'Italia e l'Albania, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva - fortemente sostenuta dall'Italia - dell'adesione di Tirana all'Unione europea.

Composto da 31 articoli, suddivisi in V Titoli, e da un allegato recante la disciplina relativa al trasferimento dei dati personali tra le istituzioni competenti, l'Accordo in via di ratifica reca innanzitutto disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 4), in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3), e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica (articolo 4). Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.

Il Titolo II (articoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina prevista dal medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7, relativi, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell'altro Paese o ai lavoratori autonomi provvisoriamente presenti sul territorio di

uno degli Stati parte, al personale viaggiante delle imprese di trasporto e agli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché al personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Rilevante è anche l'articolo 11 dell'Accordo in ordine al principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall'intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Il Titolo III (articoli da 12 a 18) reca disposizioni particolari relative - fra le altre - alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 12), alle pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione (articolo 13), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 14) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 15). Di particolare rilievo è l'articolo 16 che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione di cui all'articolo 11, solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio.

Ulteriori disposizioni riguardano inoltre le prestazioni in materia di disoccupazione (articolo 18).

Il Titolo IV (articoli da 19 a 29), relativo a disposizioni diverse, stabilisce - fra l'altro - che le norme di attuazione dell'Accordo siano concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e formalizzate in un'intesa amministrativa destinata ad entrare in vigore contestualmente all'Accordo medesimo (articolo 19), e chiama le Parti ad un corretto scambio di informazioni (articolo 20) e ad una fattiva collaborazione amministrativa (articolo 21). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 22). Ai sensi dell'articolo 24, poi, per facilitare l'applicazione dell'Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, è previsto che le Autorità competenti designino degli Organismi di collegamento. Ulteriori disposizioni riguardano le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell'Accordo (articolo 25), le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile (articolo 27), i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte (articolo 28) e il principio di riservatezza dei dati (articolo 29).

Da ultimo il Titolo V (articoli 30 e 31) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per la decorrenza e l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta in 12 milioni di euro per l'anno 2025, in 13,6 milioni per l'anno 2026, in 13,1 milioni per l'anno 2027, in 15,1 milioni per l'anno 2028, in 17 milioni per l'anno 2029, in 19,3 milioni per l'anno 2030, in 21,3 milioni per l'anno 2031 e in 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, gli oneri del provvedimento e ne dispone la relativa copertura.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, le disposizioni dell'Accordo in via di ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S) richiama l'attenzione dei commissari sull'indicazione, proveniente da alcuni membri della Comunità albanese in Italia, relativa alla funzionalità della firma digitale per la concessione di documenti.

Al riguardo il presidente Stefania [CRAXI](#) rassicura il collega Licheri, facendo presente che tale problematica risulta in via di superamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1341) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore **DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*), nella sua qualità di relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione sottoscritta nell'aprile 2024 dall'Italia e dalla Francia relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Ricorda innanzitutto che la linea ferroviaria oggetto del presente provvedimento di ratifica, ricostruita negli anni Settanta del secolo scorso dopo essere stata gravemente danneggiata nel corso della seconda guerra mondiale, ha una lunghezza complessiva di 96 chilometri, di cui 49 in territorio italiano e 47 in territorio francese. Come specificato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, la gestione dell'intera linea è attualmente affidata, per il tratto situato in territorio italiano, alla società Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) e per il tratto in territorio francese alla *Société nationale des chemins de fer Réseau* (SNCF-R). La gestione del tratto di linea situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia è peraltro regolata da una apposita Convenzione sottoscritta nel giugno 1970 dall'Italia e dalla Francia che ha disciplinato la sua ricostruzione e che ne regola l'esercizio e la manutenzione, nonché dal relativo Accordo di attuazione del 1979 tra l'allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e la SNCF.

La Convenzione in via di ratifica, frutto di un lungo *iter* di confronto fra le Parti e materialmente elaborata da una Commissione mista, è finalizzata a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità. Con l'intesa bilaterale in esame, inoltre, si intende abrogare la legge di ratifica della già richiamata Convenzione del giugno 1970 tra l'Italia e la Francia in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla Direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

Composta da 15 articoli, suddivisi in quattro Titoli, la Convenzione in esame è volta a definire un quadro normativo stabile, che consenta di creare le condizioni tecniche e finanziarie per un funzionamento duraturo ed efficace del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese, definendo la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni (articolo 1).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo 2), la Convenzione disciplina gli aspetti relativi all'esercizio e alla manutenzione della linea (Titolo II, articoli da 3 a 6), precisando in primo luogo la designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la linea in base al principio di territorialità (articolo 3). Ulteriori articoli concernono le regole di funzionamento applicabili alla linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in merito in particolare alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie (articolo 4), i canoni per l'utilizzo (articolo 5) e la gestione e manutenzione delle stazioni, assicurate dai gestori designati dallo Stato francese (articolo 6).

La Convenzione definisce altresì le modalità di finanziamento della linea (Titolo III, articolo 7), prevedendo, fra l'altro, che il *deficit* o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto venga valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una ripartizione proporzionale alla circolazione dei treni italiani e francesi.

Da ultimo il Titolo IV (articoli da 8 a 15) reca disposizioni generali, stabilendo che l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni, sia di proprietà dello Stato francese (articolo 8), che i lavori di manutenzione siano effettuati conformemente alla normativa

francese in vigore e che la Convenzione sia attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti per le Parti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 9). Ulteriori disposizioni riguardano la sicurezza ferroviaria (articolo 10) e quella civile (articolo 11), prevedendo - fra l'altro - che, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizzi l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato. Ad un organismo di controllo nazionale francese è attribuita la competenza per la linea (articolo 12), mentre ad un'apposita Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti delle Alpi del Sud, spetta il compito di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione (articolo 13). La Convenzione disciplina infine le modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo (articolo 14) e i termini per la sua entrata in vigore, la sua durata e le modalità per una sua eventuale denuncia (articolo 15). Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo articolo 4 dispone inoltre l'abrogazione della legge n. 475 del 1973, con la quale l'Italia ha ratificato la già richiamata Convenzione del 1970 tra l'Italia e la Francia.

Il relatore conclude rilevando come il testo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato "Infra/infostrutture di rete (TLC e T-B-T)", relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare (n. 239)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando ulteriori richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere proposto, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2024, denominato "Nuova scuola elicotteri Viterbo - segmento operativo", costituito dal "segmento volo" Light Utility Helicopter (LUH) - elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del

"segmento di terra" denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (n. 244)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 18 febbraio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sul provvedimento in titolo.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 24/2024, rappresenta la prosecuzione dei programmi SMD 10/2022 e SMD 31/2023, già approvati ed avviati negli anni scorsi, ed è finalizzato al completamento dell'impresa per il segmento operativo per la Nuova scuola elicotteri di Viterbo. La finalità è quella di poter disporre di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* (ereditate dalle passate acquisizioni), realizzando al contempo il segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti. Le risorse stanziare sono complessivamente finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture e all'acquisto dei simulatori del Sistema di addestramento a terra e di parte dei dispositivi didattici e dei sistemi di addestramento, oltre che all'acquisizione dei nuovi elicotteri multiruolo. Ricorda che il GBTS è il sistema di istruzione teorica a terra, basato su una completa gamma di componenti *software* e *hardware* per la gestione di corsi interattivi, adeguati sistemi di simulazione e piattaforme/stazioni di pianificazione, *briefing* e *debriefing*, nonché sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) che dovranno garantire l'interoperabilità con l'industria.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda illustrativa che accompagna il provvedimento rinvia a quanto evidenziato in relazione ai programmi SMD 10/2022 e SMD 31/2023, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informativo e telematico, con importanti prospettive di ritorno in termini di ricerca e sviluppo ed occupazionali. Le aree geografiche direttamente interessate dalle commesse sono la Campania, la Lombardia e il Lazio, anche se l'elenco degli stabilimenti potenzialmente coinvolti dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale.

L'onere complessivo dell'impresa, già avviata con i richiamati programmi SMD 10/2022 e SMD 31/2023, era inizialmente stimata in 653 milioni di euro, stima che tuttavia è necessario adeguare all'incremento dei costi di produzione attualizzati al 2024, che determinano un aumento di 17 milioni di euro, per complessivi 670 milioni di euro. La prima *tranche* della terza fase del programma, specificatamente oggetto del presente provvedimento, ha un valore di 38 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ed è finalizzata a progettare e realizzare il GBTS, ad acquisire le prime due piattaforme LUH, comprensive del relativo supporto logistico integrato e ad addestrare una iniziale aliquota di equipaggi di volo. Il cronoprogramma dei pagamenti, da avviarsi nel 2025, è previsto sino al 2029. Il completamento dell'intero programma (non oggetto della illustrazione del presente schema), per il restante valore previsionale complessivo di 547 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma per il segmento operativo della Nuova Scuola Elicotteri, finalizzato allo sviluppo e all'acquisizione complessiva di 50 *Light Utility Helicopter* (LUH), nell'ambito degli interventi a favore dei programmi già operanti (pag. 49, Tomo II), anche se con una indicazione degli oneri parzialmente difforme alle integrazioni recate dal provvedimento in esame.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15.50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1337**

La Commissione Affari esteri e Difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
valutate alcune delle disposizioni di cui all'articolo 1 che reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni,
esaminate altresì le norme di cui all'articolo 2, volte a prorogare i termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
apprezzate le misure contenute nell'articolo 8 che reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare con la proroga a tutto l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa;
considerate altresì le misure contenute nell'articolo 9 relative alla proroga di alcuni termini in materie di competenza del Ministero della difesa, in particolare in relazione al collocamento in ausiliaria, alla digitalizzazione processi penali militari, alla rappresentatività, ai distacchi e ai permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM),
valutate infine le disposizioni di cui all'articolo 18 in materia di competenza del sistema di informazione per la sicurezza,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 239**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
preso atto del fatto che il programma in esame è volto ad ammodernare e rinnovare le capacità di comunicazione Terra/Bordo/Terra (T-B-T) dell'Aeronautica Militare, secondo i previsti requisiti tecnologici e prestazionali necessari a superare gli attuali limiti, ottimizzandole dal punto di vista dell'impiego e delle coperture,
condivisa l'esigenza di procedere al rinnovamento di tali imprescindibili capacità di comunicazione a beneficio della componente aerea dello Strumento militare, anche per le possibili ricadute in termini di sviluppo tecnologico ed occupazionali per il nostro tessuto produttivo,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, tenuto conto della necessità di assicurare risorse addizionali rispetto a quelle già disponibili,
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 119 (pom.) del 18/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025
119^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

[Il presidente Stefania CRAXI](#) informa che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono pervenuti undici emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a giovedì 20 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Non essendoci interventi in sede di dichiarazione di voto pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnolli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1320](#)

G/1320/1/3

Il Relatore

Il Senato,

in sede di discussione di legge recante "Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate",

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in titolo apporta modifiche all'articolo 5 del Decreto legislativo 28/09/2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, in materia di Corpi militari ausiliari delle Forze armate, superando alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio e chiarendo alcuni profili relativi alla condizione giuridica degli appartenenti a tale corpo;

è opportuno che il Corpo Militare Volontario e il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa conservino pari dignità;

con l'apertura del Corpo Militare Volontario alle donne, occorre trovare una nuova collocazione operativa per le Crocerossine,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a preservare l'operatività delle Crocerossine.

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "2.1", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dei dirigenti infermieri".

1.2

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6.1. L'alimentazione del contingente di cui al comma 6 è assicurata mediante iscrizione a domanda in un'apposita aliquota speciale nel ruolo unico di cui al comma 3, del personale risultato idoneo alla selezione di cui al medesimo comma e successivamente trasferito in mobilità obbligatoria, per effetto del presente decreto, in applicazione delle disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato nonché presso gli Enti pubblici anche a base federativa. Il personale iscritto a domanda nell'aliquota speciale viene richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 986, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66. Il personale, all'atto del richiamo riassume lo stato giuridico di militare in servizio attivo rivestito prima del collocamento in congedo disposto ai sensi del comma 5, primo periodo, del presente articolo. Il personale appartenente all'aliquota, di cui al presente comma, in posizione di comando presso la Croce rossa italiana per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, mantiene la posizione di dipendente di ruolo nelle amministrazioni ed enti di appartenenza, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. Dalla data di presa servizio il personale appartenente all'aliquota, di cui al presente comma, riceve il trattamento economico in godimento nell'amministrazione o nell'ente di provenienza compreso l'assegno *ad personam* riassorbibile e, ove più favorevoli, le stesse competenze stabilite per ciascun grado del corrispondente personale militare delle Forze armate, intendendosi modificata la misura degli stipendi, degli assegni e delle indennità varie, comprese quelle di missione, con le medesime decorrenze, in relazione alle varianti eventualmente stabilite in materia per i pari grado delle Forze armate, secondo l'equiparazione dei gradi in atto. Con la medesima decorrenza di cui al periodo

precedente, il personale, di cui al presente comma, riceve lo stesso trattamento previdenziale e assicurativo vigente per il personale militare in servizio permanente effettivo delle Forze armate e, ove richiesto, conserva l'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza al momento del passaggio in mobilità. In caso di rientro nell'amministrazione o nell'ente di provenienza, il personale, di cui al presente comma, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa con incremento dell'assegno *ad personam* riassorbibile, esclusivamente in caso di adeguamenti retributivi nel frattempo intervenuti. Il servizio prestato dal personale appartenente al contingente di cui al presente comma è considerato servizio reso allo Stato."».

1.0.1

[Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole: «nelle forze armate,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce rossa italiana per attività ausiliarie delle forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,».

Conseguentemente, gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa."

Art. 2

2.1

Il Relatore

Sostituire le parole "infermiere volontarie", ovunque ricorrono, con la seguente: "Crocerossine".

2.2

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "e del Corpo delle infermiere volontarie", inserire le seguenti: "provvedendo, quanto a questo ultimo, alla denominazione di 'Corpo delle ausiliarie sanitarie militari CRI', "

2.3

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "e del Corpo delle infermiere volontarie", inserire le seguenti: "provvedendo, quanto a questo ultimo, alla denominazione di 'Corpo delle operatrici di supporto sanitario CRI', "

2.4

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo, altresì, che le infermiere volontarie non possano sostituire il personale infermieristico laureato in alcun contesto sanitario ordinario, se non in situazioni emergenziali e in assenza di personale qualificato disponibile";

2.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario» inserire le seguenti «, prescelto - in sede di prima applicazione del decreto delegato - fra i colonnelli già in

servizio continuativo nel Corpo, ».

2.6

[Pucciarelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«r) adeguamento della denominazione del "Corpo delle infermiere volontarie" in "Crocrossine", garantendo coerenza normativa e continuità operativa.»

2.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare)

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione, e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

b) assicurare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonché la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori;

c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui all'articolo 1, comma 3, del codice, di seguito denominato regolamento.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresì alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del regolamento, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviandone la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 e il regolamento di cui al comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della

Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, infine, il seguente periodo "Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare."

2.0.2

[Ambrogio](#), [Barcaiuolo](#), [Menia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di promozione a titolo onorifico per gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana)

1. Agli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dai ruoli per raggiunti limiti d'età è riconosciuta la promozione al grado superiore a titolo onorifico, entro il grado massimo di tenente colonnello;

2. Il grado superiore a titolo onorifico di cui al comma 1 è conferito entro sei mesi dalla presentazione della domanda, in carta libera, da parte del soggetto interessato al Centro di mobilitazione di appartenenza ed è registrato nel documento matricolare dello stesso.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025**

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano

Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento risulta riconducibile alle materie della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "comma 2", di sostituire le parole: «dei competenti organi parlamentari», con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025

273ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

(236) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - *Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

(1141) MARTI. - *Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia che il Gruppo M5S esprimerà un voto di astensione.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia un voto di astensione e la presentazione, nelle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti, per apportare i necessari miglioramenti al testo unificato, alla cui stesura comunque il Partito democratico ha contribuito.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori **CATALDI** (M5S) e **PARRINI** (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori [CATALDI](#) (M5S) e [PARRINI](#) (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) e del senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi il 14 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia un voto di astensione, rilevando la necessità di intervenire in modo più incisivo nella fase della ricostruzione dopo gli eventi sismici. Se ci si limita infatti a ricostruire gli edifici, senza prevedere opportunità di sviluppo economico del territorio, che siano attrattive per i giovani, quei paesi resteranno disabitati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella mattinata odierna, si è concluso il ciclo di audizioni. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato prorogato alle ore 15 di domani, mercoledì 22 gennaio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva preliminarmente che sarebbero state necessarie ulteriori audizioni, dato che il provvedimento contiene un elevato numero di misure eterogenee. Trattandosi di un decreto-legge recante norme afferenti a diverse materie, inoltre, sarebbe stato opportuno esaminarlo in sede di Commissioni riunite, considerato che la Commissione affari costituzionali è già impegnata nella discussione su disegni di legge molto rilevanti e i tempi ristretti impediscono il necessario approfondimento.

Quanto al merito, rileva che i commi 4 e 5 dell'articolo 21 inseriscono una norma ultronea, in quanto non introducono alcuna proroga di termini, ma aboliscono le sanzioni previste per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. In questo modo, si cerca di screditare l'operato dei Governi - e in particolare del Ministro della salute dell'epoca - che si sono trovati ad affrontare una crisi senza precedenti, come quella pandemica. Si creano così le premesse per un allargamento della sfiducia dei cittadini, non più solo nella politica, ma persino nelle istituzioni, con gravi rischi per la democrazia. Basti pensare anche alla gestione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che - a suo avviso - sono improntati al fanatismo ideologico.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea l'inopportunità di affrontare l'esame di un provvedimento così eterogeneo nei tempi ristretti previsti per la decretazione d'urgenza. Rileva inoltre l'impossibilità di svolgere un dibattito approfondito senza conoscere le proposte di modifica della maggioranza e dello stesso Governo.

Anticipa, in ogni caso, che vi sono misure molto discutibili, segnalate nel corso delle audizioni, come la soppressione delle sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi vaccinali, l'inserimento di previsioni che non tengono conto di pronunce della Corte costituzionale, la sanatoria di situazioni di cattiva gestione sanitaria in alcune Regioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. I correlatori [DELLA PORTA](#) (FdI), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 9 di giovedì 23 gennaio, al fine di organizzare i lavori, essendo atteso un numero molto elevato di proposte di modifica e considerato che il disegno di legge in titolo è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Confida che su alcuni emendamenti sarà possibile una convergenza tra maggioranza e opposizioni, con riferimento, per esempio, alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni audite.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del Presidente. Ritene che molti emendamenti avranno tenore analogo, trattandosi di proposte ragionevoli e non onerose che sono state avanzate dalle associazioni di categoria audite. A suo avviso, pur nei tempi ristretti previsti, sarà possibile concordare alcune modifiche, per superare quanto meno i problemi immediatamente risolvibili, rinviando eventualmente gli altri a ulteriori provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(439) Enrico BORGHI. - Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 2.1, 3.2, 4.2 e 5.0.2 sono stati ritirati.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare l'illustrazione dei restanti emendamenti alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 1353 (*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*), approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel rilevare la particolare complessità del provvedimento, che incide peraltro in modo specifico sull'ambito di competenza della Commissione giustizia, chiede che si consideri l'opportunità di un'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1a e 2 a.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di rappresentare alla Presidenza del Senato tale richiesta.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta di domani, mercoledì 22 gennaio 2025, convocata alle ore 9, non avrà luogo. E' convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 236, 793 e 1141**

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso *6-bis*, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1351**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento risulta riconducibile alle materie della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso "comma 2", di sostituire le parole: «dei competenti organi parlamentari», con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo le materie «governo del territorio», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 230 (ant.) del 22/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025

230ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1240\)](#) *Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*

[\(1293\)](#) *CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori*

[\(1316\)](#) *VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato* (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge n. 1240, adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei disegni di legge in titolo, in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori e procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato.

In particolare, ricorda che il provvedimento mira a riformare il sistema del cosiddetto "pre-ruolo universitario", al fine di garantire un percorso certo e delimitato nel tempo, favorire l'attrattività della carriera accademica e della ricerca per i soggetti più capaci e contribuire ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei.

Al riguardo, propone di richiamare in premessa l'istituzione dello Spazio europeo della ricerca (SER), avviato con la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 6, del 18 gennaio 2000, e rinnovato con la comunicazione COM(2020) 628 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione", del 30 settembre 2020. Di particolare attinenza al tema in esame vi sono, poi, le Conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2021, dal titolo "Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà" e, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio del 29 novembre 2024, in cui tra l'altro si esortano gli Stati membri a "provvedere affinché i ricercatori, gli imprenditori, gli innovatori, tutti i dirigenti nel settore della ricerca e i professionisti di sostegno siano messi nelle condizioni di migliorare le loro abilità e competenze" e che "occorra prestare maggiore attenzione anche alle prime fasi delle carriere dei ricercatori".

Alla luce anche di quanto testé richiamato, ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova ([COM\(2024\) 469 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, istituisce uno strumento giuridico e finanziario, finalizzato a promuovere, nella Repubblica di Moldova, le riforme e gli investimenti necessari, in funzione del suo percorso di avvicinamento all'Unione europea e della sua futura adesione.

In particolare, lo strumento prevede finanziamenti dell'Unione, sottoposti a una serie di condizionalità quali l'implementazione, da parte della Moldova, di riforme volte ad assicurare il rispetto effettivo dei meccanismi democratici, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e tutti gli obblighi in materia di diritti umani. Devono inoltre essere rispettati anche i principi di stabilità macro-finanziaria, di sana gestione delle finanze pubbliche e di trasparenza di bilancio. Peraltro, tra gli obiettivi specifici dello strumento, figura anche quello di contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti dell'Unione e dei suoi valori.

Il finanziamento previsto dallo strumento ammonta a un massimo di 1.920 milioni di euro per il periodo 2025-2027, di cui 1.500 milioni nella forma di prestiti agevolati e 420 milioni in contributi finanziari non rimborsabili (comprensivi dei 135 milioni destinati a coprire gli interessi relativi al prestito). In aggiunta, secondo le previsioni, lo strumento dovrebbe essere in grado di mobilitare ulteriori 2.500 milioni di euro di nuovi investimenti provenienti dalle istituzioni finanziarie internazionali e dal settore privato.

Il Governo ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui valuta la proposta conforme all'interesse nazionale, in quanto l'Italia, nel contesto delle relazioni esterne europee, ha interesse alla stabilità macroeconomica della regione. L'Italia sostiene la Moldova nel percorso di avvicinamento all'Unione europea e ha aiutato il Paese a fronte della crisi in Ucraina. I rapporti economico-commerciali sono buoni, alimentati anche dalla presenza in Italia di una numerosa comunità moldava, seconda solo a quella presente in Russia, ben integrata nel nostro tessuto sociale e produttivo.

Il Governo ritiene, inoltre, che la proposta di regolamento in oggetto sia coerente con gli obiettivi di stabilità e sviluppo economico dell'Unione europea e risponda in modo proporzionato alle esigenze del processo di allargamento quale investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza e nella stabilità, anche sulla scorta del Partenariato orientale e dell'Accordo di Associazione del 2016.

Peraltro, secondo il Governo, il contesto della situazione dell'area rende urgente l'adozione di questa misura: la strategia di sicurezza nazionale della Moldova individua Mosca come la fonte delle principali minacce alla sua sicurezza e il processo di adesione all'Unione è strategico per questo fine. Il 17 dicembre 2024 il Consiglio affari generali ha approvato il suo orientamento generale, integrando il testo originario con un richiamo anche alla finalità di aiutare il Paese a gestire e attenuare le sfide derivanti dalla guerra di aggressione all'Ucraina e dai tentativi della Russia di destabilizzare la Moldova.

Sulla base di tale orientamento generale, la Presidenza polacca del Consiglio dell'Unione potrà quindi avviare i negoziati con il Parlamento europeo, una volta che quest'ultimo avrà adottato il proprio mandato negoziale, con la votazione degli emendamenti in Commissione prevista per il 30 gennaio e in Plenaria per l'11 marzo.

Infine, il Governo ritiene rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto un'azione a livello di Unione è necessaria per accelerare la convergenza economica in vista dell'adesione. L'entità

dell'assistenza necessaria alla Moldova, infatti, è tale da non poter essere assicurata dagli Stati membri singolarmente. L'Unione, invece, si trova in una posizione unica per fornirle assistenza esterna pluriennale in modo tempestivo, coordinato e prevedibile, sfruttando la sua capacità di assunzione di prestiti da poterle erogare a condizioni vantaggiose, nonché di fornire sovvenzioni in una prospettiva pluriennale.

Si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 18 febbraio e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Si ritiene, quindi, che la 4ª Commissione possa confermare la valutazione favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni di proroga di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, per garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria, al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata regolamentazione.

Propone, quindi, di richiamare le disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione e in particolare l'articolo 2, che prevede la possibilità di rinnovo, fino al 4 marzo 2026, dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina. Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 7, che al comma 2 dispone la proroga di ulteriori sei mesi per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, volto a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, nell'ambito degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e l'articolo 11, che al comma 1 proroga di un anno il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui, in considerazione della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, previste dalla direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043.

Ritenendo, quindi, che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), il relatore [MATERA](#) (*FdI*) chiarisce che la proroga di cui all'articolo 11 è volta a far decorrere dal 1° gennaio 2025 (e non più dal 1° gennaio 2024) l'obbligo di incremento di energia termica da fonti rinnovabili, comprendendo, quindi, gli eventuali inadempimenti relativi al 2024.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere

non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

Propone, in particolare, di richiamare in premessa l'articolo 3, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista, che peraltro non costituisce un albo professionale e pertanto non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo a chi non è iscritto, e l'articolo 7 sulla previsione di uno specifico codice ATECO per l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto del regolamento delegato (UE) 2023/137 sulla classificazione delle attività economiche NACE (*Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne*).

Al riguardo, propone di ricordare che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali. Sebbene l'istituzione della qualifica professionale di pizzaiolo professionista e la relativa regolamentazione che ne prevede l'attestazione e l'iscrizione in un apposito registro nazionale non precluda l'esercizio della relativa attività a chi non ne è titolare, ritiene che questa potrebbe rientrare comunque nell'obbligo di effettuazione del *test* della proporzionalità citato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il provvedimento sia sottoposto, prima della sua entrata in vigore, alle procedure previste dal decreto legislativo n. 142 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, [come modificato dal decreto-legge salva infrazioni n. 131 del 2024](#) e secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 agosto 2021.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) evidenzia la mancanza di urgenza e di utilità di una proposta legislativa che prevede l'istituzione di un albo non obbligatorio e la facoltà di iscriversi in un registro che però non è requisito per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo, producendo solo un carico aggiuntivo anche di formazione, senza che poi questo comporti un valore aggiunto rispetto a chi sceglie di svolgere la professione senza aderire a questa nuova certificazione.

Si tratta di una regolamentazione scarsamente utile, al pari delle proposte sulla mototerapia o di altre similari, che impegnano il Parlamento, sottraendo tempo ed energie a lavori più urgenti e importanti per la vita dei cittadini.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) conviene sulla scarsa utilità della proposta e preannuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere sottoposto al voto della Commissione ha comunque la sua utilità di evidenziare la normativa europea che prevede lo svolgimento di un *test* della proporzionalità e il cui rispetto è giuridicamente obbligatorio anche per il nostro Paese.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) riporta il caso personale di un suo conoscente pizzaiolo al quale ha illustrato la proposta normativa e che ne ha rilevato la scarsa utilità. Ritiene invece opportuno impegnare il Parlamento sulle tante priorità che riguardano l'Italia.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede se la qualificazione di pizzaiolo richieda una specifica formazione e se questa rientri nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, poiché in caso contrario si tratterebbe di corsi che saranno sicuramente a pagamento, a carico degli interessati.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) sottolinea come la certificazione, ancorché non obbligatoria, rischierebbe di creare un doppio binario con pizzaioli di serie A e di serie B, per esempio tra i giovani iscritti all'albo e i pizzaioli con anni di esperienza che ne potrebbero restare pregiudicati.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) replica agli intervenuti ricordando che, per la certificazione, l'articolo 2 del testo unificato richiama il sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite e riscontrabili, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sull'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali del sistema nazionale di certificazione delle competenze. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati alla certificazione, le regioni e specifiche associazioni professionali di pizzaioli, scuole del settore, università e accademie.

In ogni caso, ritiene che le questioni sollevate nella discussione siano questioni di merito che esulano dalla verifica della compatibilità europea a cui è chiamata questa Commissione e che saranno certamente prese in considerazione e valutate dalla Commissione di merito.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che la creazione di nuove corporazioni, peraltro facoltative, sia poco utile e dannosa.

Peraltro, la professione di pizzaiolo è in gran parte esercitata ormai da persone straniere residenti in Italia, che sono quelle più a rischio di subire gli effetti negativi di una normativa come quella proposta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che lavoratori stranieri sono presenti in qualsiasi settore produttivo e pertanto qualsiasi certificazione potrebbe essere oggetto delle medesime critiche.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), rilevando l'intenzione di procedere comunque al voto, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo e ricorda che in Commissione di merito è stata anche rifiutata la proposta di procedere ad audizioni di approfondimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che la Commissione stia disattendendo al proprio compito, poiché il provvedimento a suo avviso si pone in contrasto con i principi e le norme dell'ordinamento europeo, prevedendo una regolamentazione di accesso alla professione che costituisce di fatto un ostacolo alla libera circolazione e una barriera all'esercizio della professione, soprattutto per gli stranieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che la previsione di un registro non obbligatorio non produca alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori stranieri e non determini un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'importanza di richiamare la normativa sul *test* di proporzionalità, in attuazione al decreto legislativo n. 142 del 2020, come modificato dal decreto-legge salva infrazioni n. 131 del 2024, al fine di prevenire il rischio dell'apertura di nuove procedure di infrazione, e sottolinea come ciò risponda pienamente alle prerogative e al dovere della 4ª Commissione di assicurare la compatibilità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), considerata l'osservazione del Presidente, propone quindi di rafforzare il dispositivo del parere diretto alla Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è compito della Commissione consultiva dare istruzioni perentorie alla Commissione di merito.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Su richiesta del senatore [FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*), il [PRESIDENTE](#) precisa che l'esito della votazione è stato di 9 voti favorevoli e 8 contrari.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) evidenzia che il parere in sede consultiva sul provvedimento in esame è stato approvato anche grazie al voto del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda al senatore Sensi di aver sempre partecipato, legittimamente, alle votazioni in Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 ([COM\(2024\) 531 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2024.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a istituire un'interfaccia elettronica europea per la presentazione delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori. Essa interessa quindi i circa 5 milioni di lavoratori nell'Unione europea che sono inviati dai propri datori di lavoro a svolgere un servizio su base temporanea in un altro Stato membro.

L'interfaccia per la dichiarazione digitale unica sarebbe costituita da un portale *web*, collegato al sistema di informazione del mercato interno (IMI), per consentire l'utilizzo gratuito del modulo *standard* disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, evitando agli interessati di doversi confrontare con moduli diversi per ogni Stato, talvolta anche molto complessi.

Gli Stati membri resterebbero comunque liberi di decidere se adottare l'interfaccia messa a disposizione dalla Commissione europea oppure se mantenere il proprio sistema di dichiarazione nazionale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e in cui si considera la proposta, in linea di principio, conforme agli interessi nazionali, in particolare laddove si semplificano gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Il Governo infatti riferisce che le imprese da tempo lamentano l'esistenza di ostacoli alla libera circolazione tra gli Stati membri, connessi in particolare alla presenza di numerosi adempimenti, diversi per ciascuno Stato membro, da assolvere in caso di distacco transfrontaliero.

Il Governo rileva tuttavia che la proposta europea potrebbe comportare una minore efficacia dell'azione di vigilanza e quindi una minore tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, rispetto al sistema nazionale vigente. L'Ispettorato del lavoro ha infatti evidenziato come, tenuto anche conto dell'elevato numero di lavoratori distaccati che l'Italia riceve, la mancanza - nel modulo *standard* europeo - di alcune informazioni, necessarie all'analisi del rischio, potrebbe rendere più difficile lo svolgimento di ispezioni efficaci contro il falso distacco di lavoratori e il *dumping* sociale che ne deriva, da parte delle aziende che eludono o violano la normativa.

Nel corso del negoziato europeo, il Governo quindi ribadirà l'esigenza che nel modello *standard* siano incluse le informazioni necessarie per le autorità italiane a effettuare una efficace attività di analisi volta ad indirizzare la vigilanza verso le situazioni a maggior rischio.

La proposta, in ogni caso, già prevede che gli Stati membri che intendano includere campi aggiuntivi relativi ad informazioni rilevanti, e necessarie al fine di eseguire ispezioni efficaci nei luoghi di lavoro, possano proporre delle modifiche al modello, da negoziare con la Commissione europea.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 5 febbraio 2025. La proposta è oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) chiede chiarimenti sul perché il Governo esprima le sue preoccupazioni rispetto alla proposta di un'interfaccia europea, temendo azioni di falso distacco e di *dumping* sociale, quando gli Stati non sarebbero comunque obbligati ad aderirvi.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) precisa che, in vista dell'istituzione di un modello europeo non obbligatorio di dichiarazione per il distacco dei lavoratori, il Governo fa presente che lo riterrebbe auspicabile se, tuttavia, fosse integrato da alcune informazioni aggiuntive che renderebbero più efficace l'attività di controllo contro l'elusione della normativa.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) insiste osservando che, in linea con i principi dell'ordinamento europeo, occorre favorire la libera circolazione dei lavoratori e non cercare di aggiungere ostacoli e oneri burocratici alle procedure.

Il RELATORE si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, stipulato a Roma il 6 febbraio 2024.

L'obiettivo generale dell'Accordo è di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, e di regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.

In particolare, l'Accordo, che si compone di un preambolo, di trentuno articoli e di un allegato, consentirà ai lavoratori italiani e albanesi di «cumulare» le carriere lavorative registrate nei rispettivi Paesi al fine di ottenere una pensione secondo le regole di ciascun Paese in cui hanno prestato l'attività lavorativa.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

L'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.

Secondo i dati contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, alla data del 1° gennaio 2023 i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829, mentre i connazionali residenti in Albania 2.602. Inoltre, secondo gli ultimi dati pubblicati da ISTAT, nel «Registro delle imprese 2022», l'Italia figura come il primo Paese in termini di numero di aziende straniere attive, con 2.875 imprese (in aumento del 7,5 per cento rispetto al 2021), che rappresentano oltre il 43,6 per cento di tutte le imprese estere operanti in Albania, costituendo una fetta importante del sistema produttivo ed occupazionale.

Si evidenzia che il percorso d'integrazione europea dell'Albania ha conosciuto un importante passo in avanti il 19 luglio 2022 con l'apertura ufficiale dei negoziati di adesione e che il Paese sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'Unione sui Balcani occidentali.

L'Albania, inoltre, in qualità di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stata attivamente impegnata nella promozione delle risoluzioni che condannano la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e ha fatto registrare un pieno allineamento con la politica di sicurezza estera e comune dell'Unione europea.

Il Presidente ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di non procedere subito al voto, per poter approfondire il provvedimento appena illustrato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per l'attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).

La Relatrice ricorda che il regolamento DORA, del 2022, fa parte del pacchetto sulla finanza digitale (*Digital Finance Package*) presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020 al fine di favorire lo sviluppo nell'Unione europea di un settore finanziario competitivo. Il regolamento è finalizzato a realizzare un quadro normativo armonizzato e rafforzato, per la resilienza del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Il regolamento DORA, inoltre, si basa sulla direttiva (UE) 2022/2555 (cd. direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, e si concentra su cinque blocchi normativi: prescrizioni relative alla *governance* e alla gestione dei rischi TIC applicabili alle istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento; obblighi di segnalazione di incidenti rilevanti connessi alle TIC; *test* di resilienza operativa digitale al fine di aggiornare con regolarità i sistemi di risposta agli attacchi informatici e garantire la resilienza operativa; gestione dei rischi derivanti da terze parti fornitrici di servizi; condivisione delle informazioni tra entità finanziarie. Il decreto legislativo in esame si compone di 17 articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, ovvero le definizioni utilizzate, nonché l'individuazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione.

Nel capo II si individuano le Autorità competenti nella Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP, ciascuna per i rispettivi settori, e si stabiliscono obblighi di segnalazione degli incidenti e delle minacce informatiche, e forme di coordinamento operativo e informativo tra di esse.

Il capo III individua le disposizioni del regolamento DORA applicabili agli intermediari finanziari e quelle applicabili a Bancoposta.

Il capo IV disciplina i poteri di vigilanza e regolamentari delle Autorità competenti e reca un ampio e dettagliato quadro sanzionatorio per tutti i casi di violazioni delle disposizioni del regolamento DORA.

Il capo V contiene ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e in particolare al testo unico della finanza, al codice delle assicurazioni private, al decreto sulla previdenza complementare, e al decreto sulla risoluzione degli enti creditizi e di investimento.

Infine, il capo VI reca la clausola di invarianza finanziaria e disposizioni sull'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1341) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario in territorio francese, della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra i due Paesi, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità.

La Convenzione in ratifica si sostituisce alla precedente Convenzione del 1970. Pertanto, il disegno di legge provvede anche ad abrogare la legge di ratifica della Convenzione del 1970 (legge 18 giugno 1973, n. 475), non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

La Convenzione si compone di 15 articoli. L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della

Convenzione nel tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese ("la Linea") e l'oggetto della stessa Convenzione nella ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e di copertura finanziaria dei relativi costi.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella Convenzione, mentre l'articolo 3 definisce le rispettive responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese. In particolare, spetta al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo spetta l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura sulla Linea in base al principio di territorialità, potendosi coordinare con il gestore italiano per assicurare la continuità con i tratti italiani.

L'articolo 4 disciplina le regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie.

L'articolo 5 provvede all'indicazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria della Linea, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese.

L'articolo 6 disciplina la gestione e manutenzione delle stazioni della Linea, assicurate dai gestori designati dallo Stato francese.

L'articolo 7 individua le modalità di finanziamento dell'esercizio e della manutenzione della Linea. In particolare si prevede che il *deficit* o l'avanzo di gestione ordinaria della Linea venga ripartito annualmente tra la parte italiana e francese in proporzione alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola per cui, in caso di *deficit*, ogni Parte si fa comunque carico di almeno il 25 per cento. L'articolo 8 stabilisce che l'infrastruttura ferroviaria della Linea è di proprietà dello Stato francese, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica con le parti italiane.

L'articolo 9 stabilisce che i lavori di manutenzione della Linea devono essere effettuati in conformità alla normativa francese in vigore e che l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 10 dispone che in caso di eccezioni locali concordate tra i gestori dell'infrastruttura italiano e francese, ai sensi dell'articolo 3, per garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa, il gestore italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese.

L'articolo 11 prevede che, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato.

Secondo l'articolo 12, l'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea.

Ai sensi dell'articolo 13, il controllo dell'attuazione della Convenzione è assicurato dalla Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud. Essa è altresì competente a verificare e convalidare la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura. Infine, gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative della Convenzione, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, e i termini per la sua entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione della legge n. 475 del 1973 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione del 1970 e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime le sue perplessità sull'operato del Ministro dei trasporti in relazione al perdurare di ripetuti guasti sulle linee elettriche ferroviarie.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ([COM\(2024\) 497 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2024.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, al fine di consentire l'effettiva operatività della direttiva (UE) 2022/2523 ("direttiva sul secondo pilastro") che attua nell'Unione europea l'accordo del 2021 del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), finalizzato a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo (15 per cento) di imposta sul reddito derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano. In particolare, la proposta di direttiva si basa sull'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523, che prevede l'obbligo, per ciascun gruppo multinazionale di imprese interessato, di presentare allo Stato membro in cui è localizzato, una Dichiarazione sulle imposte integrative, relativa al raggiungimento dell'imposizione minima del 15 per cento.

A tal fine, la proposta di direttiva introduce nella direttiva 2011/16/UE l'allegato VII, contenente un formulario tipo, in linea con quello elaborato dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20, per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative, e norme volte a stabilire un quadro per facilitare lo scambio di dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri.

Sulla proposta il Governo ha trasmesso la propria relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa.

In particolare, il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la certezza del diritto e la chiarezza per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali possono essere garantite solo istituendo un insieme unico di norme uniformi applicabili a tutti gli Stati membri. Nello specifico, le norme vigenti per garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione europea, sancite dalla direttiva sul secondo pilastro, risulterebbero compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale.

Il Governo ritiene altresì che la proposta rispetti il principio di proporzionalità, poiché essa si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi.

Inoltre, secondo il Governo, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame possono ritenersi anche conformi all'interesse nazionale, in particolare con la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali e la protezione della base imponibile nazionale.

Pertanto, non rilevando particolari criticità sulla proposta, il Governo non ritiene necessario apportarvi modifiche e informa che la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione intende concludere tempestivamente le discussioni tecniche sulla proposta, con l'obiettivo di raggiungere l'accordo politico in seno all'Ecofin previsto per marzo 2025.

Si ricorda che il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei scade il 13 febbraio 2025. Hanno finora avviato l'esame della proposta sei Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, senza sollevare criticità.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva in esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1240, 1293 E 1316

La 4ª Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori e procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato;

preso atto che la Commissione di merito ha adottato come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 1240;

considerato che esso mira a riformare il sistema del cosiddetto "pre-ruolo universitario", al fine di

garantire un percorso certo e delimitato nel tempo, favorire l'attrattività della carriera accademica e della ricerca per i soggetti più capaci e contribuire ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei;

considerato lo Spazio europeo della ricerca (SER), avviato con la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 6, del 18 gennaio 2000, e rinnovato con la comunicazione COM(2020) 628 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione", del 30 settembre 2020, che ha come obiettivo di 1) dare priorità agli investimenti e alle riforme nella ricerca e nell'innovazione, a sostegno delle transizioni verde e digitale e della ripresa dell'Europa, 2) migliorare l'accesso a ricerca e innovazione d'eccellenza per i ricercatori in tutta l'Unione, 3) trasporre i risultati nell'economia per assicurare la diffusione sul mercato dei risultati di ricerca e la *leadership* competitiva dell'Europa nell'ambito della tecnologia, 4) compiere progressi nella libera circolazione delle conoscenze, dei ricercatori e della tecnologia;

considerate le Conclusioni del Consiglio UE, del 28 maggio 2021, dal titolo "Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà" e, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio, del 29 novembre 2024, in cui tra l'altro si esortano gli Stati membri a "provvedere affinché i ricercatori, gli imprenditori, gli innovatori, tutti i dirigenti nel settore della ricerca e i professionisti di sostegno siano messi nelle condizioni di migliorare le loro abilità e competenze" e che "occorra prestare maggiore attenzione anche alle prime fasi delle carriere dei ricercatori";

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1337

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni di proroga di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, per garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria, al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata regolamentazione;

considerate le disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione e in particolare:

- l'articolo 2, ai commi 2 e 3, prevede che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina;
- l'articolo 7, al comma 2, dispone la proroga di ulteriori sei mesi (da 30 mesi a 36 mesi) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori nel settore dell'edilizia privata, relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, volto a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che sono stati già prorogati di ventiquattro mesi dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- l'articolo 11, al comma 1, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui, in attesa della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea, e che le proroghe previste assicurano la continuità del rispetto delle norme europee nella legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 385 E 1267**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro; considerato che l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista, che tuttavia non costituisce un albo professionale e pertanto non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo a chi non è iscritto;

considerato che, ai sensi dell'articolo 7, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;

ricordato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

l'istituzione di una specifica qualifica professionale di pizzaiolo professionista e la relativa regolamentazione che ne prevede l'attestazione e l'iscrizione in un apposito registro nazionale, sebbene non precluda l'esercizio della relativa attività a chi non ne è titolare, potrebbe rientrare nell'obbligo di effettuazione del *test* della proporzionalità citato in premessa. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere di sottoporre il provvedimento, prima della sua entrata in vigore, alle procedure previste dal decreto legislativo n. 142 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 13 agosto 2021.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232 (ant.) del 29/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025

232ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per dare attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).

Ricorda che il regolamento DORA, basato sulla direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, è volto a rafforzare la resilienza e la competitività del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Valutati i contenuti dello schema di decreto, tra cui l'individuazione di Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP come autorità competenti, ritiene che esso non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e, anzi, consenta di evitare la possibile apertura di procedure di infrazione, considerato che il regolamento (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2022/2556 avrebbero dovuto essere attuati dal 17 gennaio 2025. Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostantive. Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Osserva, in particolare, che la finalità dell'Intesa è volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, regolando le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità.

Il Presidente ricorda che l'Unione europea e l'Albania, il 19 luglio 2022, hanno ufficialmente avviato i negoziati di adesione, anche grazie al sostegno in tal senso da parte dell'Italia e delle eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali; ricorda anche che l'Albania sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea (UE) cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'UE sui Balcani occidentali.

Ritiene quindi che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo bilaterale in esame non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2024.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, ritiene opportuno proseguire nella discussione generale, per tenere conto dei lavori in corso sul provvedimento da parte della Commissione di merito.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore sul disegno di legge nell'8a Commissione, richiama le audizioni in corso in tale sede e, in particolare, si sofferma sulla segnalazione espressa dal Consiglio nazionale degli ingegneri, circa l'esclusione degli ingegneri biomedici e clinici dalla possibilità di accedere alla scuola di specializzazione in fisica medica.

Tale esclusione non sembrerebbe prevista dalla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e preannuncia quindi di voler presentare, in Commissione di merito, un emendamento volto a sanare tale questione, con una modifica al decreto legislativo n. 101 del 2020, che dà attuazione a tale direttiva.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene opportuno approfondire la questione, dal punto di vista delle competenze della 4ª Commissione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, in vista della predisposizione di un parere più completo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) si associa al rinvio, anche perché dalle audizioni in corso potrebbero emergere ulteriori questioni di cui tenere conto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), assumendo il ruolo di relatore, in assenza del senatore

Scurria, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, relativa alla manutenzione e all'esercizio del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese ("la Linea").

Ricorda che la Convenzione in ratifica sostituisce e abroga la precedente Convenzione del 1970, ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE, istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo, ed è volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria della Linea e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità.

Evidenzia che, in base all'articolo 9, l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Ritiene, pertanto, che il disegno di legge di ratifica della Convenzione non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(1184\) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese](#)

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 2024.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Ricorda che il provvedimento si compone di 32 articoli, inerenti a diversi ambiti della vita dei cittadini e delle imprese, tra cui la navigazione marittima, l'edilizia, l'istruzione, la salute, il lavoro, e che dispongono numerose abrogazioni di norme superate.

Il Relatore ritiene che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ([COM\(2024\) 576 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che detta norme finalizzate a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, nei casi transfrontalieri di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

La Relatrice ricorda che la direttiva (UE) 2019/633 ha introdotto un livello minimo di tutela contro le pratiche commerciali sleali, che sono frequenti a causa dello squilibrio nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. Pertanto, al fine di tutelare il tenore di vita della comunità agricola, la direttiva ha previsto che ogni Stato membro designi una propria autorità di contrasto, che assicuri l'efficace applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva.

La stessa direttiva, inoltre, impone a tali autorità nazionali di cooperare tra loro, e con la Commissione europea, per fornirsi assistenza reciproca, anche scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. In tale contesto transfrontaliero, le autorità di contrasto hanno mostrato difficoltà nel raccogliere informazioni, accertare violazioni e imporre

sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia, quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Ciò ha comportato un'applicazione non uniforme della normativa, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari.

In risposta a tali difficoltà, la proposta di regolamento in esame integra, quindi, la direttiva (UE) 2019/633, stabilendo norme in base alle quali le autorità di contrasto nazionali cooperano e coordinano le azioni tra loro, per rafforzare la loro capacità di raccogliere informazioni, accertare violazioni e applicare sanzioni pecuniarie o di pari efficacia nei confronti degli acquirenti che si trovano in un altro Stato membro.

In particolare, la proposta di regolamento si compone di 22 articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I (articoli 1-3) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni, mentre il capo II (articolo 4) stabilisce che gli Stati membri assicurino, alle autorità di contrasto, le risorse e le competenze necessarie.

Il capo III (articoli 5-12) disciplina il meccanismo di assistenza reciproca, regolando le procedure per le richieste di informazioni, le richieste di misure di esecuzione, le richieste di applicazione di sanzioni pecuniarie o altre sanzioni. Si stabilisce anche il meccanismo di notifica di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera, nonché la procedura per le richieste di assistenza reciproca, e la procedura per rifiutare di dar seguito a una richiesta di assistenza, oltre al regime linguistico da concordarsi tra le autorità coinvolte e le competenze di esecuzione della Commissione europea per stabilire i moduli *standard* per le richieste di assistenza.

Il capo IV (articoli 13-20) disciplina i meccanismi di coordinamento tra le autorità di contrasto, nell'indagine e nell'esecuzione di decisioni, in relazione a pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera. Sono anche stabiliti i casi in cui l'autorità può rifiutarsi di partecipare all'azione coordinata e i motivi di cessazione dell'azione coordinata. Sono specificati i compiti dell'autorità designata come coordinatore e gli obblighi di segnalazione alla Commissione europea.

Il capo V (articolo 21) detta la procedura di comitato, mentre il capo VI (articolo 22) disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione dopo un anno dall'adozione.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come per la direttiva (UE) 2019/633.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, ai fini della lotta contro le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera, non può essere raggiunto in modo soddisfacente dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché il rafforzamento della cooperazione è disposto senza comportare interferenza negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Le norme proposte in materia di raccolta di informazioni e di esecuzione non modificano le norme nazionali che disciplinano la raccolta di informazioni e l'adozione di misure di esecuzione, mirando piuttosto a garantire una base giuridica che consenta lo scambio di informazioni e le richieste di misure di esecuzione, per le quali l'autorità interpellata seguirà le proprie norme nazionali.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 10 marzo.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora espresso criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ([COM\(2024\) 577 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, sulla politica agricola comune, al fine di rispondere all'esigenza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella

filiera alimentare.

Il settore agricolo, infatti, da tempo si trova in difficoltà, aggravato da un susseguirsi di condizioni avverse, tra cui la pandemia da Covid-19 e l'attuale guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, che hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all'energia e a un periodo prolungato di elevata inflazione, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori.

A ciò si aggiungono i costi derivanti dall'impegno volto a rendere la produzione agricola più sostenibile dal punto di vista ambientale e dall'affermarsi di modelli di consumo indirizzati verso prodotti alimentari meno costosi, che hanno destabilizzato la filiera alimentare e aumentato il grado di incertezza degli agricoltori, alimentando proteste e sfiducia.

Per affrontare tali sfide e ripristinare la fiducia degli operatori agricoli e del settore alimentare, garantire redditi equi agli agricoltori e correggere gli squilibri nella filiera alimentare, la proposta contiene alcune puntuali modifiche alla normativa europea del settore.

Si interviene quindi semplificando le norme sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori, rafforzando le norme in materia di contrattualizzazione e stabilendo norme sull'uso delle indicazioni facoltative intersettoriali "giusto", "equo" ed equivalenti e dell'indicazione "filiera corta".

Inoltre, si introduce la possibilità di concedere agli Stati membri un sostegno finanziario dell'Unione per le misure adottate dagli operatori in periodi di gravi squilibri del mercato e migliorare il livello di organizzazione del settore agricolo negli Stati membri attraverso il sostegno alle organizzazioni di produttori.

Si prevede anche un aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai programmi operativi in alcuni settori. È aumentato l'aiuto ai programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo ed è aumentato l'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori in caso di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

Inoltre, è concesso un incentivo specifico ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che intraprendono investimenti nei loro immobili. Infine, viene consentito l'uso della riserva agricola a sostegno di categorie specifiche di azioni collettive da parte di determinati operatori privati, al fine di stabilizzare i settori interessati da un grave squilibrio del mercato.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 42 e nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi rispettivamente all'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la proposta interviene nell'ambito dei regolamenti esistenti che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati agricoli a livello europeo e applicabili in tutti gli Stati membri, che pertanto richiede un'azione a livello di Unione.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, garantendo nel contempo che le modifiche rimangano mirate e prevedano una flessibilità adeguata.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 10 marzo.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei parlamenti nazionali (il Senato ceco e i Parlamenti danese, svedese e lettone), che non hanno finora sollevato criticità. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite ([COM\(2024\) 567 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399, per consentire un'entrata graduale del sistema di ingressi/uscite EES (*Entry/Exit System*).

Il Presidente ricorda, infatti, che il sistema di ingressi/uscite EES, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 ("regolamento EES"), è un elemento fondamentale della gestione delle frontiere dello spazio Schengen. Si tratta di una banca dati centralizzata che registra gli ingressi, le uscite e i respingimenti dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dei 29 Stati membri Schengen per un breve soggiorno. Come è noto, aderiscono a Schengen gli Stati dell'Unione (salvo Irlanda e Cipro) e quelli dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

L'EES permetterà agli Stati membri Schengen di accedere in tempo reale ai dati personali dei cittadini di Paesi terzi, alla cronologia dei loro viaggi e di verificare se rispettano il termine del soggiorno, riducendo, di conseguenza, le probabilità di frode di identità e di soggiorno fuori termine e rafforzando la sicurezza dell'area Schengen.

Non è stato possibile avviare l'EES nel quarto trimestre del 2024, come previsto dal Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'ottobre 2023, poiché la Commissione europea non ha ricevuto tutte le notifiche dagli Stati aderenti, la cui trasmissione costituisce un requisito giuridico per l'entrata in funzione del Sistema. Alcuni Stati hanno infatti indicato di non essere ancora pronti. Inoltre, i soggetti interessati nell'attuazione dell'EES hanno dichiarato di preferire un periodo di adeguamento per le autorità nazionali e i viaggiatori, per evitare possibili rischi iniziali per la sicurezza e la fluidità degli spostamenti, dovuti anche alle differenze tra gli Stati nelle modalità di attuazione del Sistema. Pertanto, poiché il regolamento EES prevede la sua entrata in vigore solo quando tutti gli Stati aderenti possano iniziare a usarlo integralmente e simultaneamente, la proposta di regolamento in esame introduce una deroga volta a consentirne un'entrata in funzione graduale. Il regolamento proposto offre, inoltre, un approccio flessibile che soddisfa le diverse esigenze degli Stati membri e introduce anche misure che permetteranno loro di gestire circostanze eccezionali.

Gli obiettivi principali della proposta sono quindi: offrire agli Stati membri Schengen la flessibilità di iniziare a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione e con gradualità; evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere esterne; garantire agli utenti finali l'accesso alle informazioni più aggiornate sull'identità dei viaggiatori; fare in modo che gli Stati membri dispongano di soluzioni per affrontare situazioni impreviste che dovessero verificarsi dopo l'entrata in funzione dell'EES; consentire alle autorità nazionali, ai viaggiatori e ai vettori di adeguarsi ai nuovi processi e alle nuove tecnologie di gestione delle frontiere; preservare i grandi investimenti effettuati, soprattutto in termini di infrastrutture, attrezzature e risorse umane, in preparazione dell'entrata in funzione dell'EES.

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 77 e 87 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e di misure riguardanti la raccolta e lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto l'obiettivo della proposta, di consentire l'entrata in funzione graduale del regolamento EES, secondo norme e scadenze armonizzate, non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché la proposta di regolamento si limita a una deroga specifica, al regolamento EES e al codice frontiere Schengen, finalizzata a consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES, senza andare oltre quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Il termine delle otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, scade il 10 marzo 2025. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento svedese e del Parlamento lituano, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per dare attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024); ricordato che il regolamento DORA, basato sulla direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, è volto a rafforzare la resilienza e la competitività del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); considerato che lo schema di decreto legislativo individua la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP come autorità competenti, ciascuna per i rispettivi settori, e stabilisce obblighi di segnalazione degli incidenti e delle minacce informatiche, forme di coordinamento operativo e informativo, e poteri di vigilanza, regolamentari e sanzionatori; considerato che il regolamento (UE) 2022/2554 si applica dal 17 gennaio 2025 e che anche la direttiva (UE) 2022/2556 prevede come termine per il suo recepimento il 17 gennaio 2025; valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1340

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024; considerata, in particolare, la finalità dell'Intesa, volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, regolando le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità; considerato che l'Accordo si inserisce in un contesto di eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali dell'Albania con l'Italia e con l'Unione europea, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea; evidenziato che il 19 luglio 2022 si sono ufficialmente avviati i negoziati di adesione all'Unione e che il Paese sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'UE sui Balcani occidentali; valutato che il disegno di legge in titolo non [presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea](#), esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1341

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, relativa alla manutenzione e all'esercizio del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese ("la Linea"); considerato che la Convenzione in ratifica sostituisce e abroga la precedente Convenzione del 1970, ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE

istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo, ed è volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria della Linea e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità;
rilevato che, in base all'articolo 9, i lavori di manutenzione della Linea devono essere effettuati in conformità alla normativa francese in vigore e che l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1184**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;
considerato che il provvedimento si compone di 32 articoli, inerenti a diversi ambiti della vita dei cittadini e delle imprese, tra cui la navigazione marittima, l'edilizia, l'istruzione, la salute, il lavoro, e che dispongono numerose abrogazioni di norme superate;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342 (ant.) del 05/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025

342ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [11,15](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice, che viene messa a disposizione della Commissione.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2.1), viene rappresentato che l'ampliamento delle categorie di personale direttivo a odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi è di carattere ordinamentale e che, pertanto, la misura non comporta oneri, poiché tali categorie saranno ricomprese nel numero complessivo dell'organico relativo al ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2.2), viene specificato che la previsione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, in quanto il decreto legislativo n. 178 del 2012 considera il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana avente lo status di militare e dispone l'applicazione della normativa riguardante il personale militare in congedo, richiamato in servizio a titolo gratuito, non lasciando spazio all'applicazione di istituti che possono avere riflessi finanziari;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, viene rappresentato che la Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate - ETS è stata costituita in data 6 aprile 2018 a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con un patrimonio pari a euro 30.000, ma che la stessa non ha mai operato; subito dopo la costituzione, infatti, è stato valutato di non dare inizio alle attività della Fondazione: da tale inattività discende che non sono stati posti in essere atti giuridici di alcun genere dai quali potessero derivare rapporti giuridici attivi ovvero passivi; non sono stati versati contributi di alcun tipo, né donazioni o lasciti aventi carattere di liberalità destinati all'attuazione degli scopi statutari, che fossero provenienti da enti pubblici, dallo Stato, dall'Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; non è mai stato costituito un fondo di gestione; in merito alla liquidazione, come previsto dall'atto costitutivo della Fondazione, essa sarebbe seguita nel caso della sua estinzione: dato che la Fondazione non ha mai iniziato l'attività e il presente disegno di legge ne dispone l'estinzione all'articolo 1, comma 2, viene evidenziato che la liquidazione verrà effettuata solo dopo l'approvazione del disegno di legge in esame;

con riferimento all'articolo 1, comma 3, viene confermata la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 1 con la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 2, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica circa la non onerosità dei principi e criteri direttivi della delega, segnalando che il rispetto della neutralità finanziaria dovrà comunque essere dimostrato nella relazione tecnica che correderà i decreti legislativi attuativi, e per quanto di competenza, non vengono ritenute necessarie integrazioni alla disposizione in commento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo." Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), prendendo atto delle richieste di chiarimento e delle risposte del Governo, sottolinea l'assenza di una analisi d'impatto sulla riforma, che il disegno di legge in esame delega a futuri provvedimenti.

Ritiene peraltro che, non essendovi urgenza d'intervenire, sarebbe stato più opportuno includere direttamente nell'atto in esame la disciplina di riforma del Corpo militare volontario della Croce Rossa, senza rinviare a una data futura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), sulla base della nota depositata dal Governo nella seduta precedente, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6, è stata confermata l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 2, sono state fornite adeguate rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno;

con riferimento all'articolo 3, commi 4 e 5, è stato confermato che nei tendenziali di finanza pubblica non sono stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021; in merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa, sono state fornite rassicurazioni circa i criteri prudenziali utilizzati per quantificare i relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

in relazione al comma 6 dell'articolo 3, è stato dettagliatamente rappresentato che la disposizione non produce impatti negativi sul gettito;

per quanto riguarda la proroga recata dal comma 14 dell'articolo 3, sono stati forniti adeguati chiarimenti sull'assenza di effetti negativi sul gettito;

riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, è stata fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023, secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito;

relativamente all'articolo 4, commi da 1 a 10 e 12, sono state fornite assicurazioni sul fatto che le proroghe ivi previste non determinano effetti incrementativi sui rimborsi che i sistemi sanitari regionali erogano agli enti che senza scopo di lucro e in virtù di apposite convenzioni raccolgono sangue intero; con particolare riferimento al comma 8 è stato inoltre specificato che la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie ivi prevista consente unicamente a queste ultime di avere maggiore tempo per adeguarsi agli standard fissati dalla normativa di riferimento, al fine di poter accedere alle risorse già ripartite riferite al biennio 2021-2022 e non ancora erogate a causa di ritardi registrati nella implementazione delle azioni previste;

in merito alla proroga di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa di cui al comma 11 del medesimo articolo 4, sono stati forniti i dati richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali;

in riferimento all'articolo 5, comma 4, sono state fornite adeguate rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi derivanti dall'intervento ivi previsto per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;

riguardo all'articolo 6, comma 1, è stato confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determina alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica;

per quanto concerne la proroga prevista dall'articolo 7, comma 1, è stato precisato che la stessa riguarda un numero esiguo di contratti il cui importo è trascurabile e che da essa non derivano, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 8, sono stati forniti i quadri di calcolo richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza del fondo a fronte di interventi di spesa già programmati;

in merito all'articolo 9, commi 3 e 4, è stato rappresentato che la norma non determina nuovi o maggiori oneri poiché i distacchi e i permessi ivi previsti equivalgono alle giornate di assenza medie previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare ed è stato inoltre chiarito che il richiamo ai criteri di cui al decreto-legge n. 61 del 2024 è riferito alle modalità di calcolo del contingente di distacchi e permessi e non è riferito agli oneri finanziari;

riguardo all'articolo 10, commi da 4 a 6, è stato chiarito che il personale che attualmente presta servizio presso le sedi distaccate è lo stesso che ha continuato a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità presso tali sedi e che risulta sufficiente a garantirne il regolare funzionamento;

per quanto concerne l'articolo 20, è stato precisato che gli importi ivi previsti non impattano sui saldi di finanza pubblica e che le relative esigenze finanziarie troveranno integrale copertura nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza Ucraina, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), rilevando la non esaustività della proposta di parere testé illustrata, chiede chiarimenti sulle disposizioni recate dall'articolo 21, che a suo avviso presentano criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), esprimendo la propria contrarietà sul merito delle disposizioni di cui all'articolo 21, evidenzia che esse non costituiscono una proroga di termini e non avrebbero dovuto pertanto essere inserite nel provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'articolo 21, commi 4 e 5, in merito alla neutralità finanziaria dell'abrogazione dell'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, rappresenta che

dalla disposizione non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, nella considerazione che l'introito derivante dalle sanzioni in questione ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*, e che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, le predette sanzioni sono oggetto di riassegnazione, con conseguente assenza di previsione in bilancio. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento istituisce, per un periodo di venti anni, una zona franca extradoganale montana (ZFEM) tra i comuni della Val di Susa elencati al comma 2 dell'articolo 1.

Fa presente che all'articolo 2, per i comuni ricompresi nella suddetta zona, sono previsti, nei limiti di cui all'articolo 5, agevolazioni e benefici di natura fiscale e previdenziale. L'articolo 3 stabilisce ulteriori misure a favore dei medesimi comuni. L'articolo 5 quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 100 milioni di euro annui per venti anni, che vengono coperti con una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione finanziaria, rileva che il provvedimento non distingue gli oneri per singola previsione di spesa, secondo quanto richiesto dalla normativa di contabilità.

Segnala inoltre che l'onere non appare modulabile e, pertanto, non risulta comprimibile nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 5.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, evidenzia che la "parziale compensazione della riduzione delle entrate" per gli enti locali e territoriali, di cui all'articolo 5, configura una copertura finanziaria solo parziale degli oneri recati dalle disposizioni citate. Pertanto, sotto tale aspetto, il provvedimento appare suscettibile di comportare oneri non quantificati e non coperti.

Occorre infine avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura, per un totale di due miliardi di euro in venti anni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, che quantifichi correttamente gli oneri, ne dimostri la comprimibilità nell'ambito delle risorse stanziati e confermi la sussistenza delle risorse sul Fondo citato utilizzato a copertura.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi) in sostituzione del relatore Patton, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di quattro disposizioni, reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale. L'Accordo è composto da 31 articoli, raccolti in cinque titoli, nonché da un Allegato, recante clausole sul trasferimento dei dati personali in materia.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, rileva che la relazione tecnica fornisce soltanto gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame.

Rappresenta inoltre che detti elementi e parametri coincidono con quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, che ha stanziato apposite

risorse in vista del presente Accordo e che i dati utilizzati sono risalenti anche al 2019; il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha comunque assicurato che ciò non ne inficia la attendibilità, confermandone la piena utilizzabilità per la quantificazione degli oneri.

La relazione tecnica afferma di aver considerato i requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214 del 2011: a tale riguardo il Governo dovrebbe chiarire se sono stati considerati nei calcoli dei fattori di correzione per tenere conto delle numerose disposizioni derogatorie in favore del lavoratore, del regime pensionistico delineato dalla cosiddetta "legge Fornero".

Per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, rileva che essi appaiono desunti da dati amministrativi, risultando di per sé, con riferimento all'anno considerato (2020) pienamente attendibili. Tuttavia tale anno, a causa delle note restrizioni all'attività economica disposte per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV2, potrebbe non essere idoneo a essere adeguatamente rappresentativo della situazione contributiva di un gruppo ampio ed eterogeneo di lavoratori quale quello in esame.

In ordine all'assenza di elementi di maggior dettaglio necessari alla verifica delle stime, evidenzia l'andamento crescente dei flussi di pensionamento, peraltro comune al prospetto relativo agli oneri in assenza dell'Accordo, con una sostanziale stasi fra il 2026 e il 2027, che potrebbe essere stata prevista e riportata nella relazione tecnica soltanto sulla base di dati di dettaglio relativi alle distribuzioni per classi di età dei cittadini albanesi che versano contribuzione all'INPS e alle anzianità contributive degli stessi, comprensive di quelle in Albania. Appare opportuno acquisire dal Governo tali elementi informativi, evidentemente disponibili e valutati dalla relazione tecnica, in assenza dei quali il riscontro dei beneficiari riportati, separatamente in assenza e in presenza dell'Accordo nelle tavole 4.1 e 4.2, non è possibile sulla base delle sole tavole 2.1 e 2.2 e degli altri presupposti esplicitati dalla relazione tecnica, pur trattandosi di platee plausibili e certamente corrette in termini di ordine di grandezza.

Considerando i soggetti contribuenti dell'INPS nel 2020 ricompresi nella fascia di età, nel 2020, 55-64 anni, ora 60-69 anni, la platea coinvolta dalla norma fino al 2029 sarebbe di circa 30.000 soggetti al massimo, 52.000 considerando anche i contributori nel corso degli anni, ma non necessariamente nel 2020. Atteso che in tale range anagrafico i 67-69enni già potrebbero percepire una pensione a qualche titolo e che i 60-61enni non avranno ancora raggiunto i 67 anni di età nel 2029, i 13.400 beneficiari complessivi di prestazioni, pensionistiche o di rendita, risultano appunto plausibili e, in termini di ordine di grandezza, correttamente stimati, ma non puntualmente verificabili in assenza di dati di maggior dettaglio, comprensivi di quelli riguardanti l'anzianità contributiva maturata in Albania.

La relazione tecnica non tiene conto poi del possibile effetto incentivante derivante dalla norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età il nostro paese per completare la propria carriera lavorativa, opzione finora di scarsa convenienza proprio per l'impossibilità di ottenere, in tal caso, un trattamento pensionistico in Italia, per quanto modesto, perdendo altresì la possibile contribuzione in Albania nei medesimi anni. Di converso, tuttavia segnala che tale fenomeno potrebbe essere compensato, anche se in termini quantitativi l'esito complessivo appare perlomeno incerto, da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine, completando in tale luogo la propria carriera lavorativa.

Occorre osservare inoltre che la relazione tecnica non fornisce direttamente i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione, quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto sulla base delle tabelle fornite dalla medesima relazione tecnica.

In ordine a tali valori ricavati, non esplicitati, dalle tavole, appare necessario acquisire dal Governo conferme perlomeno in merito ai trattamenti erogandi sulla base della legislazione vigente, atteso che il contenuto decremento rispetto a tali trattamenti pensionistici appare di per sé ragionevole, considerando che i trattamenti da totalizzazione risentiranno della contribuzione versata in Albania, per cui, a parità di anzianità contributiva complessiva, il montante risulterà inferiore.

Osserva altresì che l'andamento successivo fino al 2032 sembra coerente con i valori del 2029, più sopra rappresentati a fini esemplificativi.

Per quanto attiene agli oneri a regime osserva che, pur convenendo con la relazione tecnica che la comunità albanese si caratterizza per un elevato grado di stabilizzazione in Italia, per cui i soggetti più giovani tenderanno a utilizzare in modo limitato l'istituto della totalizzazione, l'ipotesi di una costanza delle platee a decorrere già dal 2032, dopo che a partire dal 2028 ogni anno fino al 2032 presenta una crescita dello stock di pensioni di circa 3.000 unità, senza neanche mostrare una contrazione dei livelli di crescita, dovrebbe essere approfondita alla luce dei dati riportati in tavola 2.1, che mostrano platee più ampie sotto i 50 anni.

Segnala inoltre che la proiezione della stima degli oneri non appare conforme a quella, decennale, richiesta dalla vigente normativa contabile, estendendosi al periodo 2024-2032, anziché 2025-2034. Tale mancanza acuisce il problema sostanziale sopra esposto, poiché appare ragionevole ritenere che l'appiattimento della curva degli oneri, per fuoriuscita fisiologica delle prime generazioni di pensionati, si verificherà diversi anni dopo il 2032 ipotizzato dalla relazione tecnica. A tale riguardo, appare necessario che il Governo fornisca la dimostrazione che l'evoluzione dell'onere, a decorrere dall'esercizio successivo all'ottavo anno, sia coerente con le risorse preordinate allo scopo, come integrate dal Fondo speciale di parte corrente, richiamate a copertura del provvedimento in esame. Per quanto riguarda le disposizioni del titolo IV dell'Accordo, di cui agli articoli da 19 a 29, rappresenta che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, in relazione all'articolo 21, il Governo ha assicurato che le modalità e i tempi dei rimborsi connessi agli accertamenti e ai controlli sanitari svolti da cittadini albanesi in Italia, anticipati dall'Istituto italiano ma il cui onere è a carico di quello albanese, sono idonei ad escludere effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo di cui all'articolo 23, rileva che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ma una rinuncia a maggior gettito che, in assenza dell'Accordo, non si sarebbe comunque verificato.

In relazione all'articolo 29, atteso che la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle Clausole dell'Allegato 1 è assicurata, ai sensi della Clausola IV, paragrafi 1 e 2, dalle Autorità di controllo, per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali, che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell'Allegato e della loro efficacia, il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha assicurato che il Garante per la protezione dei dati personali, soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, potrà svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità.

In merito alle disposizioni del titolo V dell'Accordo, recante le disposizioni transitorie e finali, con riferimento all'articolo 30, segnala che l'Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

In relazione al comma 2 dell'articolo 31, osserva che la sua formulazione induce a ritenere ragionevole che l'entrata in vigore dell'Accordo non possa intervenire prima del 1° aprile 2025, incidendo in diminuzione sugli oneri calcolati per il 2025.

In relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, per quanto riguarda i profili di copertura, rappresenta che le risorse riferibili all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, iscritte sul capitolo 4356, p.g. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le risorse del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, richiamate a copertura del provvedimento in esame, risultano disponibili.

Osserva infine che l'onere per il 2025 è identico a quello calcolato per il medesimo anno nella versione iniziale del disegno di legge, nel quale l'applicazione dell'Accordo era considerata per l'intero esercizio

2025, visto che si assumeva una decorrenza fin dal 1° gennaio 2024. Pertanto per effetto dello slittamento della decorrenza dell'onere dal 2024 al 2025 e considerato che l'entrata in vigore dell'Accordo probabilmente non potrà verificarsi prima del 1° aprile 2025, segnala che appare ragionevole ritenere che l'onere e la copertura per il 2025 risulteranno sovrastimati atteso che risultano calibrati sull'intero anno: al riguardo, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Pertanto, per quanto di competenza, in relazione alle considerazioni sopra esposte, segnala che appare necessario acquisire dal Governo la integrazione della relazione tecnica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 222.

[La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione in una prossima seduta.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1359\) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA](#)

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame è volto a incrementare la quota utilizzabile delle risorse costituenti il "patrimonio destinato", un fondo nel quale sono confluite risorse private, rivenienti dalla confisca "Riva", destinate a finalità di ripristino ambientale nonché a sostenere la continuità produttiva.

Proprio al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sul presupposto che il rischio di chiusura dello stabilimento, conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, sia quello più rilevante e significativo, anche dal punto di vista ambientale.

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 ha inserito un secondo periodo al comma 1 dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, disponendo che le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, incrementando la possibilità di utilizzo di tali risorse, da 150 a 400 milioni di euro.

La relazione tecnica asserisce che il Fondo dal quale la disposizione in esame consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità ed espone un prospetto recante la movimentazione del Fondo dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, con un saldo a tale data pari a 405.179.121 di euro.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che le somme indicate nel prospetto sono già al netto del versamento ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria dei 150 milioni previsti dal citato articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il prelievo di ulteriori 250 milioni allo stato risulta pertanto compatibile con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione.

Non appare chiaro se il riferimento indicato nella relazione tecnica debba intendersi ai 150 milioni di cui al primo periodo del comma 1, o ai 150 milioni di cui al secondo periodo del medesimo comma.

La relazione tecnica inoltre sembra fornire dati parziali, relativi soltanto alla movimentazione del Fondo negli ultimi sei mesi dello scorso anno, mentre risulta necessario un quadro finanziario completo che indichi anche gli eventuali impegni ancora da assolvere e le ulteriori finalità di spesa che si intende finanziare.

Il Governo dovrebbe pertanto fornire ulteriori elementi informativi, rispetto a quelli contenuti nel prospetto della relazione tecnica, al fine di valutare se il prelievo di ulteriori 250 milioni di euro, allo stato, sia compatibile con le obbligazioni e le originarie finalità a cui tali somme erano preordinate. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 221.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

344ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore [14,40](#).

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1351\)](#) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) chiede al Governo di indicare gli aspetti salienti della delega.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che il disegno di legge posticipa di un anno il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 21 del 2004 per il riordino del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Vengono inoltre introdotti nuovi criteri di delega relativi, tra l'altro, al riordino del regime sanzionatorio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

[\(1340\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, viene confermato che la relazione tecnica non ha tenuto conto degli effetti derivanti dalle disposizioni derogatorie alla legge n. 214 del 2011, compresa la possibilità di usufruire della cosiddetta "quota 100", in quanto la collettività considerata non risulta interessata da tali possibilità, essendo stata prevista l'entrata in vigore della convenzione a partire dal 1º gennaio 2025; per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, con riferimento all'anno considerato, ossia il 2020, viene rappresentato che le statistiche più recenti non sono dissimili da quelle precedenti e pertanto viene confermata l'attendibilità delle stime già proposte; ad integrazione dei dati forniti nella relazione tecnica, vengono riportate due tabelle, contenenti maggiori elementi di dettaglio sulla platea considerata, recanti rispettivamente la distribuzione per classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni, con l'indicazione dell'anzianità media in Italia e in

Albania in settimane, nonché la distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel 2020 in settimane; viene confermato che nella relazione tecnica non si è tenuto conto di un'eventuale effetto incentivante derivante dalle disposizioni rispetto all'opzione di raggiungere l'Italia anche in tarda età per completare la propria carriera lavorativa, in quanto si ritiene che il numero di persone eventualmente interessate possa essere compensato da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine completando in tale luogo la propria carriera lavorativa; viene inoltre ribadito che nella relazione tecnica è riportato lo sviluppo degli oneri a partire dall'anno 2025: nel primo anno di proiezione, in assenza dell'Accordo, risulta un importo medio annuo della pensione pari a 11.610 euro per 3.042 beneficiari e un importo medio annuo relativo alla rendita di cui alla legge n. 189 del 2002, pari a circa 2.548 euro per 1.685 beneficiari; in presenza dell'Accordo, sempre nel primo anno di proiezione degli oneri, tali importi risultano rispettivamente pari a 10.320 euro e 1.874 euro e il numero previsto dei beneficiari pari a 4.749 e 1.365. In seguito all'attivazione della convenzione, aumenta il numero dei beneficiari di pensione e diminuisce l'importo medio annuo, mentre per la rendita di cui alla legge n. 189 del 2002 diminuisce sia l'importo medio che il numero di beneficiari: il differenziale tra questi oneri dà luogo a maggiori oneri quantificabili, per il primo anno, a 12 milioni di euro; viene infine confermato che dal 2032 la platea può considerarsi a regime, con costi anch'essi a regime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata all'unanimità.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Il sottosegretario FRENI, dando riscontro agli elementi di chiarimento richiesti, segnala preliminarmente che il passaggio della relazione tecnica si intende riferito al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, incrementando le risorse a disposizione della gestione commissariale.

A chiarimento di quanto indicato nella relazione tecnica, precisa che il saldo di conto corrente del patrimonio destinato al 31 dicembre 2024 tiene già conto del prelievo dei 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 39 comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2024 e del prelievo degli ulteriori 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 63 del 2024.

Fa presente che la disposizione in esame interviene incrementando di ulteriori 250 milioni di euro le somme oggetto della seconda autorizzazione e che il prelievo ulteriore è dunque da detrarre dal saldo di 405.179.121 euro, indicato nella relazione tecnica.

Conferma infine che le conseguenze della disposizione e, dunque, il prelievo ulteriore di risorse destinate alle opere di bonifica ambientale e decontaminazione, non pregiudicano gli impegni adottati e da adottare nel corso del 2025 dal gestore del patrimonio.

Il relatore **GELMETTI** (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: viene preliminarmente rappresentato che la relazione tecnica si riferisce al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dal momento che l'articolo 1 del decreto-legge in esame incide esclusivamente su quest'ultimo, incrementando le risorse a disposizione della gestione commissariale; a chiarimento di quanto indicato nella relazione tecnica, viene precisato che il saldo di conto corrente del patrimonio destinato al 31 dicembre 2024 (pari a euro 405.179.121) tiene già conto sia del prelievo dei 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 (prima autorizzazione legislativa) sia del prelievo degli ulteriori 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 (seconda autorizzazione legislativa). La disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene incrementando

di ulteriori 250 milioni le somme oggetto della seconda autorizzazione: il prelievo ulteriore di 250 milioni di euro è dunque da detrarre dal saldo di euro 405.179.121; viene confermato che le conseguenze della disposizione in esame e, dunque, il prelievo ulteriore di risorse destinate alle opere di bonifica ambientale e decontaminazione non pregiudicano gli impegni adottati e da adottare nel corso 2025 dal gestore del patrimonio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Tra i principi e criteri direttivi, la lettera *a*) prevede di individuare, d'intesa con le Regioni, un livello minimo e uniforme sul territorio nazionale di servizi integrati per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Alla lettera *b*), prevede di istituire appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, prevedendone una diffusione uniforme sul territorio nazionale. La lettera *c*) prevede il coinvolgimento degli atenei e delle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. La lettera *d*) prevede di individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico, con contratti di lavoro di almeno venti ore settimanali, e del relativo personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendali. L'articolo 3, al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, di età non inferiore a diciotto anni, prevede la predisposizione di programmi personalizzati che individuino l'insieme degli interventi da attuare. Viene previsto altresì che gli interventi indicati nel programma personalizzato, siano attuati da soggetti istituzionali e da enti pubblici e privati, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame. All'articolo 4 viene previsto che il programma personalizzato di cui all'articolo 3, venga redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA), istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico. Il programma personalizzato sarà sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata. 2. L'UVMA, previa valutazione del soggetto, definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A annesso al disegno di legge in esame, mentre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i requisiti dei componenti dell'UVMA. L'articolo 6 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo

per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Viene disposto quindi che agli oneri per l'istituzione del Fondo suddetto si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

In considerazione di quanto sopra esposto, per verificare la corretta quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento in esame e la congruità della relativa copertura, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, per i profili di quantificazione, tenuto conto che l'adozione del Piano per la cultura, con uno o più decreti ministeriali, dovrà avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che sarebbe opportuno indicare puntualmente le risorse non vincolate da fattori legislativi che potrebbero essere destinate allo stesso Piano. Per quanto concerne il comma 2-bis, introdotto presso la Camera dei deputati, che istituisce presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura una posizione dirigenziale di livello generale dedicata all'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 2, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del medesimo Ministero andrebbe fornita una relazione tecnica con l'illustrazione dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione. L'articolo 2 reca un'autorizzazione di spesa, determinata come limite massimo, ai fini della istituzione della struttura di missione a cui è assegnato il compito di curare iniziative di cooperazione culturale con i paesi dell'Africa e del Mediterraneo allargato. Pur considerando che la relazione tecnica fornisce il quadro dettagliato dei dati e parametri considerati nella quantificazione degli oneri di spesa, va evidenziato che la definizione degli oneri complessivi è calibrata sulla stima dei soli fabbisogni relativi alle risorse umane da assegnare alla unità di missione. Non vi sono invece indicazioni sulle spese di funzionamento né sulla loro sostenibilità a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per il Ministero della cultura, con particolare riferimento alle esigenze di supporto linguistico e di interpretariato e ai rimborsi e ai trattamenti economici previsti per le spese di missione. Sul punto, pur considerando le rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, andrebbero fornite stime delle predette spese, da raffrontare con le dotazioni dell'Ufficio di gabinetto e della Direzione generale affari europei e internazionali già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente. Quanto allo scrutinio degli oneri retributivi riguardanti la dotazione organica prevista per la struttura di missione, risulta in linea di massima verificata la piena prudenzialità dei dati esposti. Tuttavia, in relazione al dato retributivo relativo ai 5 funzionari riportato dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se siano stati computati gli incrementi contrattuali riconosciuti per il triennio 2022-2024 (5,78 per cento), analogamente a quanto riportato in relazione alle posizioni dirigenziali. In merito all'articolo 10, comma 3-bis, che, per la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano, prevede una autorizzazione di spesa a decorrere dal 2025 a cui si provvede anche mediante la riduzione del Fondo per gli interventi del Ministero della cultura (lettera a)), andrebbero fornite conferme riguardo alle disponibilità esistenti a valere su tali stanziamenti, nonché riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati dalle medesime amministrazioni. Quanto al comma 4-ter, che dispone la copertura degli oneri di cui al comma 4-bis, andrebbero fornite conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità a valere sulla dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili per le annualità 2025-2027, nonché in merito all'adeguatezza dei relativi stanziamenti a fronte dei fabbisogni previsti per le medesime annualità. Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 01, che prevede che i proventi

derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, limitatamente alla quota utilizzata a copertura degli oneri relativi all'autorizzazione di spesa destinata al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, non debbano essere più automaticamente ridotti in termini di competenza e di cassa, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare minori risparmi di spesa rispetto a quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente. Con riferimento ai rilievi sopra formulati e secondo quanto previsto dalla normativa contabile, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla relativa nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (ant.) del 23/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2025

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SATTA](#) (Fdl) specifica che disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale del 6 febbraio 2024.

In base all'articolo 3, comma 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda i contenuti caratterizzanti dell'Accordo, hanno in primo luogo rilevanza gli articoli 2 e 3, i quali ne definiscono l'ambito di applicazione.

L'articolo 4 detta norme finalizzate a garantire che le persone alle quali si applica l'Accordo godano delle stesse prestazioni e siano soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

L'articolo 5 reca il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applica la disciplina prevista dall'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa, con l'esclusione dei casi particolari specificati dagli articoli 6 e 7.

L'articolo 10 riguarda l'ammissione all'assicurazione volontaria, mentre l'articolo 11 concerne l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura previste dall'Accordo.

L'articolo 12 disciplina l'ipotesi in cui in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Il successivo articolo 13 riguarda le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti.

L'articolo 14 contiene disposizioni relative al calcolo dei periodi di assicurazione inferiori a un anno, mentre l'articolo 15 disciplina l'ipotesi in cui una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 concernono le pensioni minime.

L'articolo 17 reca una disposizione di carattere particolare in relazione alla concessione delle

prestazioni.

L'articolo 18 dispone in merito al diritto alle prestazioni di disoccupazione.

L'articolo 21 stabilisce il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione dei testi 2 degli emendamenti 2.1 e 13.0.10, nonché del testo 4 dell'emendamento 7.0.1 (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1241](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Zullo](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Mancini](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di modifica del decreto 12 marzo 2019, recante "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", è individuato un indicatore idoneo a misurare l'aderenza terapeutica».

Art. 7

7.0.1 (testo 4)

[Romeo](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove regole di ingaggio degli erogatori dei servizi sanitari)

1. Nell'ambito della revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui agli articoli 8-*quater* ed 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con quanto previsto all'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è garantita ampia partecipazione delle amministrazioni regionali nella declinazione dei criteri per la definizione dei requisiti di qualità dell'assistenza, ulteriori rispetto ai requisiti minimi di sicurezza delle cure, cui dare applicazione quali specifici obblighi di servizio per ciascuna struttura ed organizzazione accreditata che eroghi prestazioni in nome, per conto e a carico del servizio sanitario nazionale.

2. La partecipazione delle amministrazioni regionali di cui al precedente comma 1, nel rispetto del principio di leale collaborazione, può essere condotta anche attraverso l'istituzione, per una o più aree di attività, di tavoli paritetici, da attivare in seno al tavolo nazionale dell'accreditamento, di confronto tra regioni, Ministero della salute, Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche in favore delle persone con disabilità ed eventuali altre autorità competenti in materia di tutela della concorrenza per l'erogazione di prestazioni assistenziali garantite nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.

3. Nell'ambito della declinazione dei criteri di cui al precedente comma 1, costituiscono principi

generali uniformi al livello nazionale:

a) garantire l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati al sistema di governo delle liste di attesa, garantendo la disponibilità delle proprie agende di prenotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2024, n. 107, in coerenza con le previsioni di cui ai relativi piani regionali e nazionale;

b) implementare, nell'ambito del sistema nazionale di governo delle liste di attesa, il monitoraggio e la verifica dell'effettivo livello di adesione della singola struttura o organizzazione pubblica e privata accreditata agli obiettivi di riduzione delle liste di attesa, garantendo l'adesione delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo un principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;

c) improntare la valutazione in ordine agli eventuali rinnovi degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche a criteri di garanzia della continuità assistenziale, assicurando in particolare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione, e di premialità che valorizzino l'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati, riconducibili all'erogatore accreditato e in tal senso certificati dalle aziende sanitarie territoriali nell'ambito del sistema di monitoraggio delle liste di attesa, nonché delle caratteristiche qualitative e quantitative degli investimenti infrastrutturali e tecnologici realizzati;

d) garantire che la selezione di nuovi soggetti, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avvenga secondo un approccio comparativo che tenga conto, secondo criteri declinati per ambiti di attività, della qualità assistenziale delle prestazioni eventualmente già erogate dalla struttura o dall'organizzazione in regime di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché della capacità dell'erogatore di offrire un incremento della copertura territoriale in termini di reale prossimità all'utenza, rispetto all'assetto concreto dei fabbisogni assistenziali.».

Art. 13

13.0.10 (testo 2)

[Zullo](#), [Satta](#), [Mancini](#), [Russo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«**Art. 13-bis.**

(Trapianto terapeutico e impiego per scopi di ricerca e studio)

1. In applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, l'articolo 6 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Trapianto terapeutico e impiego per scopi di ricerca e studio)

1. I prelievi di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, sono effettuati a scopo di trapianto terapeutico.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo e tessuto e corrispettivi residui risultati non idonei possono essere impiegati per scopi di ricerca e studio, a condizione che siano impiegati in progetti di ricerca scientifica connessi al settore trapiantologico per i quali il comitato etico indipendente e territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole.

3. La ricerca e lo studio di cui ai precedenti commi sono effettuati dai centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 2020, n. 10.

4. I progetti di ricerca e studio di cui al comma 2 sono altresì comunicati, prima del loro avvio, al Centro Nazionale Trapianti, che provvede ad inserirli nell'elenco dei progetti di ricerca e studio che impiegano organi e tessuti. Il Centro Nazionale Trapianti, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di ricerca e studio, ha la facoltà di formulare osservazioni.

5. Il Centro Nazionale Trapianti effettua il monitoraggio sull'andamento dei progetti di ricerca e studio di cui ai precedenti commi, e si occupa altresì della diffusione dei risultati pubblicati.

6. Gli organi e i tessuti prelevati da donatore deceduti non idonei al trapianto sono impiegati per scopi di ricerca e studio, salva opposizione degli aventi diritto di cui all'articolo 23.

7. I tessuti e le cellule prelevati da donatore vivente, non idonei al trapianto, sono impiegati per scopi di ricerca e studio, previo consenso del donatore, secondo le disposizioni vigenti in materia."».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 281 del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

281a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,07).

Si dà lettura del processo verbale.

LOMBARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA (Relazione orale) (ore 11,10)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1359.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, i seguenti emendamenti: 1.17, 1.18, 1.26 e 1-*sexies*.0.106.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con riferimento all'articolo 1, anzitutto chiediamo la soppressione della disposizione che prevede che il Governo distraga ulteriori 250 milioni dal fondo del patrimonio destinato alle bonifiche, dal quale il Governo già aveva sottratto 150 milioni. Con questi 250 milioni sottrae ulteriori risorse alle bonifiche, per un totale di 400 milioni. A seguito di questa distrazione, le bonifiche a Taranto si fermeranno, non partiranno più. A questo punto il fondo verrebbe utilizzato come un vero e proprio *bancomat* di Stato per la continuità produttiva a carbone, che non garantisce la riconversione *green* dell'impianto e non chiude le fonti inquinanti. Di conseguenza, non ci sono tutele a favore dei cittadini e dei lavoratori. Per questo motivo, chiediamo la soppressione di tale disposizione.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, l'articolo 1 è il cuore del decreto-legge in esame. C'è, tuttavia, qualcosa che manca, a nostro avviso, ed è per questo che abbiamo presentato innanzitutto i primi due emendamenti che vado a illustrare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo.

Colleghi, vi prego di ridurre il brusio perché ho difficoltà ad ascoltare la senatrice Camusso.

CAMUSSO (PD-IDP). Occorre mettere a premessa dell'articolo 1 il senso che si vuole dare a questo nuovo intervento, che da un lato è un intervento economico e, dall'altro, dovrebbe essere un intervento che coniuga piano industriale e tema delle bonifiche, della decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, determinando quali sono gli obiettivi.

Questo è importante perché, come sapete, stiamo discutendo di questo decreto e di scelte mentre non conosciamo il piano industriale, se non per le anticipazioni date alle organizzazioni sindacali nell'incontro di ieri sul rinnovo della cassa integrazione, quindi non è che si possa dire che tutto va bene e che è migliorato improvvisamente tutto; quella che ci troviamo di fronte è una situazione in cui un terzo dei lavoratori è comunque in cassa integrazione e ieri è stata annunciata una previsione di diminuzione della produzione industriale. Si pone il tema di determinare quali sono gli obiettivi che si dà la definizione della nuova compagnia che subentrerà, di cui al momento non sappiamo granché.

Con il secondo emendamento proponiamo un altro tema, ovvero che ci sia una quota pubblica dentro il nuovo azionariato che subentrerà nell'azienda, anche al fine di garantirsi gli elementi per cui riteniamo strategica la produzione siderurgica. Devo dire che i giornali oggi riportano un dibattito di ieri, che avrebbe visto una decisione da parte del Governo, che si è detto disponibile a detenere una quota pubblica, qualora richiesto dagli acquirenti. Io penso che non possa essere una richiesta degli acquirenti, ma che debba essere lo Stato a decidere se ha interesse o meno ad essere parte di quella scelta azionaria. Credo che lo si debba fare e che ci debba essere un controllo pubblico, anche per il livello di investimenti e di risorse che comunque vengono utilizzate e per garantire l'equilibrio tra produzione, occupazione, ambientalizzazione e decarbonizzazione, che restano gli obiettivi di sostenibilità aziendale. (*Applausi*).

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, vorrei sottolineare un dato di cui ho parlato anche ieri in discussione generale. Vorrei sapere se questo Governo deciderà di essere parte della nuova proprietà, visto che si sente parlare di interessamenti, che sono stati confermati ieri. Il problema fondamentale, per quanto ci riguarda, è il fatto che la continuità produttiva veda la partecipazione dello Stato anche dentro l'assetto della nuova società; il punto è: come si pensa di intervenire sulla bonifica? Poi arriveremo agli emendamenti più specifici, ma come si intende dare davvero un segnale forte? La questione che non si può continuamente scaricare nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici è il

rischio tra lavoro e salute. È per questo che condivido in pieno quello che diceva prima il senatore Turco. Non si possono distrarre risorse destinate alle bonifiche, come se fossero un bancomat, e continuare a rinviarle, per poi ricostruire un fondo che però non interverrà nel 2026 e forse interverrà nel 2027 con una cifra irrisoria. È necessario garantire continuità al necessario, totale cambiamento delle modalità di produzione. Questo è possibile, perché nel nostro Paese lo si sta già facendo. Nello stesso tempo, però, bisogna intervenire fortemente nel senso di garantire la salute ai cittadini, ai lavoratori e alle lavoratrici. Questo è un tema fondamentale per la città di Taranto e per tutti gli abitanti di Taranto.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

TURCO (M5S). Signora Presidente, negli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo, oltre al ripristino dei fondi per le bonifiche, chiediamo innanzitutto l'ingresso dello Stato all'interno della compagine societaria nella futura gestione di Ilva, sia per realizzare la chiusura delle fonti inquinanti e la riconversione industriale *green* dello stesso impianto, sia per garantire il lavoro e soprattutto la tutela dei cittadini e dell'ambiente.

Inoltre, abbiamo presentato un emendamento a sostegno dell'esodo dei lavoratori, per consentire loro di uscire da Ilva (perché oggi sono in una vera e propria trappola), chiedendo al Governo un fondo di 200 milioni di euro, al fine di consentire loro di uscire con una buonuscita di 200.000 euro ciascuno. Chiediamo inoltre un accordo di programma proprio per attivare la riconversione e la chiusura di tutte le fonti inquinanti, così come ha decretato la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Infine, chiediamo al Governo di togliere lo scudo penale per ripristinare il diritto dei cittadini alla difesa dell'ambiente e della propria salute.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei porre l'attenzione in particolare sui nostri emendamenti 1-*bis*.100 e 1-*bis*.101, per segnalare che, quando parliamo di Ilva, non possiamo mai dimenticarci del tema dell'impatto sanitario che ha avuto sul territorio, che continua a essere una delle ragioni di grande preoccupazione. Per questo abbiamo insistito e insistiamo sul fatto che bisogna non solo continuare a valutare, ma che non è possibile affidare questo elemento solo all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), senza tenere conto di come bisogna interpretare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Allo stesso modo pensiamo che non si possano attuare valutazioni significative dell'impatto sanitario escludendo gli organismi della Regione rispetto a come questi avvengono.

Ci sono poi altri emendamenti successivi volti a intervenire su particolari aspetti, però i due elementi sono i seguenti: il primo concerne l'AIA e la coerenza rispetto alle sentenze che già ci sono per le valutazioni di impatto sanitario; il secondo elemento è che la Regione e gli organismi tecnici devono essere coinvolti in questo processo.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, per certi aspetti condivido quanto appena affermato dalla senatrice Camusso, in quanto anche noi abbiamo presentato emendamenti per ovviare alla circostanza che il soggetto controllato sia anche controllore o viceversa. In più, in tutto questo procedimento c'è un modo per distaccare dal giudizio tutti gli organismi più vicini ai cittadini, invece non si possono escludere le strutture territoriali dalla valutazione ambientale. Inoltre, non si può fare una valutazione dei rischi senza considerare lavoratori e lavoratrici che sono particolarmente esposti alle sostanze cancerogene. Siamo di fronte a un allentamento di tutte le strumentazioni che intervengono sulla condizione ambientale all'interno e all'esterno della fabbrica, cioè si tende a dare mano libera a chi probabilmente interverrà nella gestione di questa nuova azienda e noi su questo non siamo per niente d'accordo.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*.

TURCO (M5S). Signora Presidente, con l'articolo 1-*ter* il Governo intende intervenire rispetto a una prescrizione della Corte di giustizia dell'Unione europea volta ad associare il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ad una valutazione d'impatto sanitario. Su questo tema, a questo punto, il Governo è costretto a recepire quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il MoVimento 5 Stelle ritiene, però, che questa sia innanzitutto una sua vittoria perché già dalla scorsa

legislatura con un disegno di legge, peraltro, a mia prima firma, aveva richiesto al Parlamento di associare il rilascio o il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ad una valutazione preventiva dell'impatto sanitario e ambientale, associando tale autorizzazione alla valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS). Il Governo, a questo punto, è costretto a fare ad associare l'autorizzazione integrata ambientale ad una valutazione di impatto sanitario, commettendo però un errore, perché lo strumento metodologico che il Governo introduce è la valutazione del danno sanitario. Si fa quindi una valutazione *ex post*, quando ormai i danni alla salute dei cittadini si sono verificati. Chiediamo, per tale ragione, in diversi emendamenti, l'introduzione della VIIAS, una valutazione preventiva di impatto, che sia però integrata perché anche laddove gli inquinanti sono al di sotto delle soglie, dobbiamo valutare come questi inquinanti incidano sulla salute e sull'ambiente di Taranto.

Abbiamo perciò proposto e chiediamo al Governo, a questo punto di tornare indietro sulla scelta della valutazione del danno sanitario per introdurre la VIIAS, che darebbe maggiore certezza sulle tutele ambientali e sanitarie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quater*.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei sottolineare il fatto che in sostanza sulle questioni ambientali è stato ripristinato un fondo di 80 milioni, che sarà pari a 68 milioni nel 2027 e 12 milioni nel 2028. È stato respinto invece un emendamento da me presentato, che si proponeva di stabilire un fondo di 600 milioni sulle bonifiche per gli anni dal 2026 al 2028. Sul tema, infatti, non si può fare come con la foglia di fico, cancellando prima il fondo e poi ripristinandolo con una quota che poi si spenderà come previsto nel 2027. Le bonifiche devono seguire un *iter* di intervento che sia caratterizzato da continuità e tempestività. Ricordo che stiamo parlando di un'area in cui ci sono migliaia e migliaia di morti per problematiche cancerogene. Non è una questione che si può rinviare *sine die*. È necessario intervenire, trovare e destinare risorse che diano un senso di continuità, altrimenti sembra quasi che qualche volta si interviene, seppur parzialmente, ma questa non è la volontà. Voi avete accettato di ripensare questo fondo sulle politiche perché le opposizioni ne hanno sostenuto la necessità, ma il problema è che poi non vi date seguito.

Ribadiamo che è necessario, invece, intervenire proprio perché quella terra è martoriata da tanti morti a causa di problemi cancerogeni prodotti dall'azienda Ilva.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, con riferimento all'articolo 1-*quater* vorrei evidenziare tre emendamenti importanti.

Chiediamo anzitutto al Governo e alla maggioranza di approvare una disposizione a sostegno dei lavoratori esposti all'amianto. Dato che i lavoratori ex Ilva vi sono stati esposti pesantemente, chiediamo per loro un contributo.

Inoltre, con riferimento ai lavoratori in cassa integrazione ormai da oltre dieci anni, ricordando che a Taranto abbiamo oltre 4.000 lavoratori in questa condivisione, chiediamo un adeguamento della cassa integrazione all'inflazione, che oggi ha eroso il loro potere di acquisto.

Inoltre, chiediamo al Governo e alla maggioranza un sostegno alle imprese che subiscono gli effetti negativi dell'inquinamento. Mi rivolgo alle imprese che operano nell'ambito della mitilicoltura, che oggi subiscono gli effetti negativi dell'inquinamento. Chiediamo, a favore di questo importante settore dell'economia locale, un reale sostegno per risollevarlo dalle ceneri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

POGLIESE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 1.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 01.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[FURLAN](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FURLAN](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 01.2, perché lo ritengo uno dei più importanti passaggi che abbiamo proposto, prima nelle Commissioni e poi ovviamente in quest'Aula.

Non siamo davanti a una vicenda che riguarda un'unica azienda in crisi; siamo davanti a una scelta strategica per il Paese. Nella produzione dell'acciaio di grande qualità noi ci siamo sempre collocati ai primi posti in termini globali e in modo particolare in termini europei: siamo il secondo produttore di acciaio nella nostra Europa. Non l'abbiamo fatto soltanto in termini di sfida sulla quantità, ma sulla qualità riconosciuta nel mondo, in tutti i Paesi europei; questo ha caratterizzato la ricostruzione di questo Paese, ma anche i bisogni del consumo interno di acciaio delle nostre imprese.

Le vicissitudini giudiziarie, economiche e produttive che hanno coinvolto l'ex Ilva sono note a tutti noi e sono dovute a tanti fattori e anche a errori strategici che ci sono stati nel Paese. Le vicissitudini, anche occupazionali - essere per anni in cassa integrazione è qualcosa di molto vicino a essere licenziati - si sommano a tutta una serie di grandi preoccupazioni per la salute ambientale e delle persone.

Ilva non riguarda solo una città, Taranto, seppure importantissima; riguarda anche fattori produttivi della stessa azienda in tutto il nostro Paese e un indotto molto forte che ha sofferto in modo particolare in questi anni.

Allora, con quale piano industriale, con quale certezza di investimenti, con quale certezza occupazionale, come riposizioniamo la nostra produzione in termini di quantità e di qualità, come tuteliamo l'ambiente e soprattutto la salute delle persone non è indifferente. Ed è per questo che abbiamo chiesto (come hanno chiesto, peraltro, anche le organizzazioni sindacali), che comunque ci sia una presenza pubblica a gestire e a garantire questo processo complesso, che per tante volte non ha avuto, nel nostro Paese, i risultati positivi che ci si poteva aspettare, se gestito in modo diverso.

Il mio voto, quindi, è assolutamente favorevole e se il Paese ed il Governo considerano strategica la produzione dell'acciaio, credo non possa mancare il voto favorevole di tutta l'Assemblea.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 01.2.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[PIRONDINI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRONDINI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, io vorrei spiegare la motivazione per cui chiediamo, con questo emendamento, la soppressione dell'articolo 1, perché è chiaro che in questo testo stiamo parlando anche di tutela della salute dei cittadini e di come lo Stato può garantirla. Lo facciamo compiendo un ragionamento complessivo, anche sul quadro generale.

In questo momento, è evidente che l'Italia sia in bolletta e questo non è soltanto un gioco di parole. Mentre l'Italia è in bolletta, l'Europa, con Ursula von der Leyen, si preoccupa di stanziare 800 miliardi di euro per riarmare l'Europa. Trenta di questi 800 miliardi finiranno all'Italia e Giorgia Meloni li avrà a disposizione per comprare più armi.

Il MoVimento 5 Stelle è contrario ad impoverire i cittadini italiani per comprare nuove armi. (*Applausi*). Il MoVimento 5 Stelle è contrario anche ad impoverire i cittadini italiani per favorire le *lobby* del gioco d'azzardo. Io voglio qui denunciare che questa mattina, nella Commissione cultura del Senato, la maggioranza ha votato una marchetta a favore delle *lobby* del gioco d'azzardo, che costano 85 milioni di euro all'anno all'Italia. Lo Stato che fa il biscazziere è una porcheria, perché l'azzardo non è un gioco. Non può lo Stato lucrare sulle fragilità delle persone, sulle loro dipendenze. È una vergogna! Bisogna tutelare queste persone, non lucrare sulle loro debolezze. Il MoVimento 5 Stelle sarà totalmente intransigente rispetto a questa cosa! (*Applausi. Commenti. I senatori del Gruppo M5S espongono cartelli recanti la scritta «L'azzardo non è un gioco»*).

PRESIDENTE. Invito i senatori del MoVimento 5 Stelle a mettere via i cartelli. Prego gli assistenti di rimuovere i cartelli, che non possono essere esposti in Aula.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «con oneri a carico del bilancio pubblico», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.3.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 1.17 e 1.18 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 1.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei sottolineare, ovviamente invitando al voto favorevole sull'emendamento 1.19, che gli impianti siderurgici sono macchine piuttosto complesse e, se non attentamente mantenute e controllate, anche piuttosto pericolose. Sono tra quei classici impianti in cui la manutenzione è oggettivamente un salvavita per le persone che ci lavorano. La lunga crisi del settore che è intervenuta ha spesso provocato un rallentamento e, in qualche caso, un'inefficacia della manutenzione. Questa è la ragione per cui noi pensiamo che occorra far sì, attraverso un fondo istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la manutenzione sia continua e regolare e intervenga soprattutto su quegli impianti che hanno carattere strategico, a partire da quelli siderurgici.

Confesso che è davvero difficile capire perché si dica no a un emendamento con queste caratteristiche. (*Applausi*). Come sempre, quando siamo in tema di prevenzione su una questione così delicata come la salute e la sicurezza, poi si tira via la manina e non si stanziavano le risorse. Invito davvero a pensarci, perché si tratta di impianti essenziali e strategici, come abbiamo detto, per la nostra prospettiva; facciamo sì che siano anche strategici per la sicurezza sul lavoro. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Medaglia d'Oro-Città di Cassino» di Cassino, in provincia di Frosinone, e i docenti e gli studenti dell'Istituto «Marymount High School» di Roma, presenti nelle tribune di primo ordine, nonché i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Stenio» di Termini Imerese, in provincia di Palermo, presenti nelle tribune di secondo ordine. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1359 (ore 11,45)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento rinnoviamo una proposta che abbiamo già presentato nel 2023, quando il Governo ha finanziato Acciaierie d'Italia con uno stanziamento di 680 milioni di euro.

Chiediamo anzitutto che il Governo renda un'informativa al Parlamento perché vogliamo sapere come sono stati spesi questi 680 milioni di euro. A oggi, infatti, a distanza di oltre due anni dal finanziamento, non esistono un piano industriale, né una rendicontazione. Peraltro, questo prestito di denaro pubblico non viene oggi utilizzato con gare pubbliche (in altre parole, non ci sono avvisi pubblici, ma solo affidamenti diretti).

Pertanto, chiediamo che, a questo punto, si istituisca l'obbligatorietà di un'informativa dei commissari al Parlamento sulle modalità di utilizzo di queste risorse.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FURLAN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, ritengo questo emendamento assolutamente importante.

Nelle tante vicende dell'Ilva, in tutti i suoi percorsi, spesso negativi, vi è stato un fattore di sofferenza che troppo spesso è passato quasi in secondo piano, cioè quello delle imprese dell'indotto. Vi sono stati tanti ritardi nei pagamenti dei lavoratori dell'indotto, e spesso le famiglie si sono trovate in una situazione di disagio totale, e tante imprese hanno chiuso (mi riferisco sia all'indotto diretto, sia alle aziende dell'indotto che devono e hanno lavorato per il risanamento ambientale).

Dobbiamo quindi dotarci - da subito, senza aspettare le tragedie - di un fondo che sostenga questo aspetto che troppo spesso diventa secondario per molti, ma non certo per le tante imprese che hanno

chiuso e i tanti lavoratori che si sono trovati senza lavoro e reddito.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, comunico che, per un mio errore (e me ne scuso con l'Assemblea), il voto di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle sull'emendamento 1.19 era da intendersi favorevole e non contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025"», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.24 e 1.25.

L'emendamento 1.26 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Magni, sugli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102 e G1.103 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

MAGNI (Misto-AVS). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, farò una sola dichiarazione di voto per i miei ordini del giorno, in particolare sottolineando ciò che dicevo poc'anzi: occorre garantire la presenza dello Stato per far sì che questa impresa possa finalmente affrontare un problema gigantesco che abbiamo visto in tutti questi anni, ossia evitare la scelta tra morire andando a lavorare o morire per l'inquinamento. È necessario prevedere un intervento di riconversione e di decarbonizzazione di questo impianto industriale e nello stesso tempo intervenire fortemente sulla questione ambientale e sanitaria. Questo è l'obiettivo di uno degli ordini del giorno che abbiamo presentato. È per questo che vi chiedo di impegnarci davvero per dare risposte ai problemi dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e di votare a favore di questi ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Floridia Aurora.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis, già illustrati.

POGLIESE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.102, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti:*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1-bis.103 e 1-bis.104.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.105, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.106, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 1-bis.107, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.108, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.109, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 1-bis.110, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.111, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.112, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 1-*bis*.113, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.114, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.115, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*, già illustrati.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*ter*.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*ter*.101, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*ter*.102, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «l'Istituto superiore di sanità (ISS)», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-*ter*.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*ter*.104, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*ter*.105, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*ter*.106, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 1-*ter*.107, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.108, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.109, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.110, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.111, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 1-ter.112, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnoli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.113, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.114, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.115, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1-ter.116, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.117, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnoli, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.118, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.119, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 1-ter.120, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.101, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.102, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.103, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.104, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-ter.0.105, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quater*, già illustrati.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quater*.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*quater*.101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «Regione territorialmente competente», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-*quater*.102.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*quater*.103, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 1-*quater*.104, presentato dai senatori

Floridia Aurora e Spagnolli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-*sexies*, già illustrati.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*sexies*.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole: «2) *sostituire le parole*: "68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028" *con le seguenti*», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-*sexies*.101.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.102, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.103, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.104, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.105, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*sexies*.0.100, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, fino alle parole: «risorse finanziarie disponibili», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-*sexies*.0.101.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.0.102, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*sexies*.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP) Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Signora Presidente, nel votare gli ultimi due articoli, potremmo riassumere dicendo che abbiamo deciso che basta una verifica ogni sette anni per capire che cosa succede in un luogo, senza bisogno di chiedere pareri all'Istituto superiore di sanità per verificare se quelle relazioni sono giuste, che non serve la valutazione dei rischi dei lavoratori qualora ci sia la valutazione di ordine sanitario. Abbiamo cioè fatto una costruzione in cui avete negato qualunque emendamento che ricordasse che un luogo di lavoro è popolato da persone. Purtroppo nel caso dell'Ilva siamo in un luogo popolato di persone che per tanta parte vivono di cassa integrazione, seppure a rotazione e con la formazione tra chi sta nella vecchia Ilva e nella vecchia cassa integrazione e chi sta nella nuova.

Allora io vi inviterei, vista l'attenzione che avete avuto in tutti i precedenti articoli, a valutare che il fatto che si possano incrementare i trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori non è un orpello inutile, ma avere attenzione a quelle persone, a una lunga storia di crisi di quell'azienda, alla necessità che abbiamo ancora davanti perché i processi di riorganizzazione, se vogliamo la decarbonizzazione, continueranno e magari anche all'economia di una città e di una provincia dove un alto peso della cassa integrazione ha ovviamente degli effetti sull'economia collettiva. Io credo che sarebbe un gesto d'attenzione che finora ho visto poco nel provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.0.103, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.0.104, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.0.105, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1-*sexies*.0.106 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*sexies*.0.107, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, questo è il quarto decreto-legge in cui parliamo di ex Ilva, tra la reindustrializzazione e la bonifica, da quando è iniziata la legislatura. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, se volete lasciare l'Aula, vi prego di farlo in silenzio per permettere alla senatrice Fregolent di parlare.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Abbiamo posto attenzione all'ex Ilva, ma fin dal primo decreto-legge ci è sembrato che mancasse una visione su dove si vuole portare l'acciaio italiano e su come, una volta che ArcelorMittal si è sfilata, anche per colpa delle mancate garanzie da parte di questo Governo, riprendere l'attività produttiva di un comparto importantissimo per la nostra industria come l'acciaio.

È inutile lamentarsi del fatto che la Cina produce l'acciaio a minor costo; questo riguarda tutta l'Europa, ma la crisi di Ilva è una crisi particolare che viene da lontano per scelte industriali sbagliate, che questo Governo non ha di certo raddrizzato. Poi si è paventata addirittura una nazionalizzazione, o

almeno questo è il titolo, perché poi lo svolgimento della nazionalizzazione è che forse ci sarà un nuovo investitore privato. Altro titolo. Qui parliamo di bonifica, tema molto importante, non solo per Taranto. Chi vi parla è piemontese, Novi Ligure è in Piemonte e l'ex Ilva sta anche in Piemonte; vicino a me c'è la collega Paita e l'ex Ilva è anche Liguria. L'ex Ilva è un pezzo importante della nostra industria ed è importantissimo che l'ambiente venga tutelato.

Questo è un decreto-legge che sembrava riportare, come sottotitolo, «Aspettando Godot». Noi abbiamo presentato degli emendamenti, già con l'avvertimento che sarebbe potuto arrivare un emendamento del Governo. Abbiamo continuato a lavorare con questa spada di Damocle, che sarebbe cioè arrivato l'emendamento del Governo che avrebbe finalmente fatto chiarezza rispetto alla bonifica. È arrivato il penultimo giorno: 80 milioni e bonifica nel 2027. Sono soldi presi dal fondo europeo che riguarda le Regioni. Ti viene da chiedere: avete dovuto aspettare tutto questo tempo, cioè quasi l'ultimo momento per emettere un topolino?

80 milioni nel 2027, infatti, vuol dire delle due l'una: o che non credete nella bonifica o che, fino ad oggi, non avete preparato un piano effettivo di bonifica. Il fondo di coesione, dove avete preso i soldi, è un fondo dove i finanziamenti sono già stabiliti.

Quindi, vi preannuncio che come Italia Viva presenteremo un'interrogazione per chiedere quali sono i piani di bonifica. Io ho presentato un emendamento con il quale chiedevo che almeno venissero invitate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli enti locali, per fare un *timing* sulla bonifica. È stato respinto dicendo che questo per le bonifiche avviene già. Allora, almeno accettate l'emendamento. Al massimo, se il piano c'è già, sarà ultroneo.

Credo invece che l'abbiate bocciato perché, ad oggi, non c'è un vero e proprio piano ed è meglio evitare che, al tavolo di chi dovrà organizzare la bonifica, vi siano anche le parti sociali e gli enti locali.

Ciò che chiederemo con questa interrogazione è a quali progetti avete sottratto i fondi per pagare la bonifica di Ilva. Visto che la destinazione del fondo è già stata prestabilita, perché sono fondi pluriennali e quantomeno il fondo è stato destinato nel 2024, ciò vuol dire che, se togliete ottanta milioni, o ci sono stati dei progetti che non sono stati realizzati (e allora vogliamo sapere quali) o, banalmente, avete tolto soldi ad altri progetti.

Io temo che l'Europa non sarà completamente soddisfatta della risposta e non vorrei che arrivasse un'altra procedura di infrazione, come quella sui Campi Flegrei, perché non occuparsi dei problemi tende a far arrabbiare chi chiede che su quei problemi vi sia una rendicontazione.

In più, lo si deve ai cittadini. Gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano una maggiore trasparenza nel percorso non miravano ad evitare che si facesse la bonifica, ma ad evitare che nel 2025 vi fosse ancora una dicotomia orrenda tra salvaguardia del posto del lavoro e salvaguardia della salute. Nel 2025 questa dicotomia non ci può più essere, neanche per l'acciaio. (*Applausi*).

Infatti, l'acciaio non si produce soltanto in Italia. In Europa lo si produce e questa dicotomia non c'è. Possibile che ci sia soltanto nel nostro Paese? Possibile che riguardi prevalentemente Taranto, ma non solo Taranto? (*Applausi*).

Faccio mie le parole della collega Camusso, che raccontava di emendamenti che parlavano banalmente della sicurezza dei posti di lavoro. Non vorrei di nuovo trovarmi di fronte a un'ennesima vittima e di fronte alla rassicurazione della ministra Calderone che questo Governo sta facendo il massimo, quando, in questo decreto avete detto di no a un emendamento sulla sicurezza dei posti di lavoro. (*Applausi*).

E non è una seconda lettura blindata. Questa è la prima, quindi sarà blindata quella della Camera e non aver approvato l'emendamento qui, vuol dire che non verrà approvato alcun emendamento riguardante la sicurezza dei posti di lavoro sull'Ilva.

Il nostro sarà un voto contrario. Fino ad oggi, ogni volta che si parlava di Ilva ci siamo sempre astenuti, anche su decreti che non ci convincevano appieno, perché è un tema troppo importante la salvaguardia dell'acciaio italiano, che sappiamo fare, che sappiamo realizzare, che produce tante cose di cui abbiamo bisogno. A chi viene da Torino come me, l'acciaio fa venire subito in mente il mondo dell'*automotive*. Dio ci scampi dalla possibilità che venga meno anche l'acciaio, visto che sta

cambiando il modo di produrre l'*automotive* e il comparto dell'automobile.

Oggi, però, di fronte a una mancata bonifica, di fronte a mancate risposte (perché il termine del 2027 vuol dire prendere in giro i cittadini, non solo di Taranto), noi votiamo contro.

Noi votiamo contro il provvedimento, che non è stato all'altezza di dare un senso compiuto a una tragedia che ormai da troppo tempo va avanti e che probabilmente avrebbe bisogno di una parola di dignità. Dignità significa fare un progetto vero per la bonifica.

Quando ieri il relatore, velocemente, raccontava il senso del provvedimento, ho cominciato a notare tutti i termini dei pareri: sessanta giorni per quello del Ministero, altri sessanta giorni per un altro, altri novanta per un altro ancora. Era un continuo. Avremmo dovuto giocare i numeri al Superenalotto probabilmente. Ma siamo ancora a questo punto? Siamo ancora al punto di dover avere i pareri, le autorizzazioni? Vuol dire che non è stato fatto nulla e, infatti, gli 80 milioni di euro arriveranno nel 2027. Non vorrei che si arrivasse a fine Governo. Sarà, quindi, compito di chi verrà dopo fare la bonifica? Ah, bene, allora ho capito! Scusate, ma dichiaro un voto doppiamente contrario. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, colleghi senatori, quella della cosiddetta ex Ilva è una delle storie industriali più controverse e connaturate al nostro Paese, che i provvedimenti dei Governi tecnici o politici col cuore a sinistra che si sono affastellati prima dell'attuale sono riusciti anche a funestare. Pertanto noi oggi siamo chiamati a risolvere uno dei *dossier* industriali più complessi che il Paese abbia mai dovuto affrontare. Quello al nostro esame, infatti, è il quattordicesimo decreto-legge che interviene sull'ex Ilva da dodici anni a questa parte, a conferma dell'importanza strategica dello stabilimento di Taranto, ma certamente anche a testimonianza dei gravi errori che sono stati commessi dai Governi precedenti. Parlo dei vari Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II e compagnia danzante.

Ma noi non faremo lo stesso errore, non guarderemo indietro, scaricando le colpe su tutti quelli che ci hanno preceduto. Al contrario, se oggi siamo ancora qui a discutere di Taranto, della continuità produttiva e occupazionale dell'ex Ilva, del futuro della siderurgia italiana e soprattutto del benessere ambientale e della salute (sottolineo della salute) dei tarantini è perché vogliamo guardare avanti, essendoci tutti gli elementi per far ripartire la siderurgia nel nostro Paese, per ridare linfa e futuro a un settore che costituisce l'impalcatura della produzione industriale della nostra Italia.

Se non avessimo, infatti, creduto convintamente nel nostro acciaio, che è tra i migliori al mondo, data la situazione insostenibile in cui si trovava Acciaierie d'Italia, non saremmo riusciti ad arrivare a un completo cambio di rotta, restituendo una prospettiva alla produttività del sistema siderurgico e degli stabilimenti ex Ilva di tutta Italia, ma anche un concreto sostegno ai tanti settori strategici della nostra produzione nazionale.

Se oggi possiamo parlare di rilancio della produzione, se oggi possiamo tracciare una nuova rotta in netta discontinuità con un passato che non ha portato a nulla, se non a stagnazione, lo dobbiamo al Governo di Giorgia Meloni, che se n'è assunto la responsabilità, ponendo al centro dell'azione politica l'Ilva, la salvaguardia della salute dei tarantini, i livelli occupazionali e la filiera tutta.

È di ieri l'accordo raggiunto dal nostro Governo con i sindacati, che proroga la cassa integrazione guadagni straordinaria per dodici mesi, a partire dal 1° marzo, a tutela di 3.062 lavoratori, secondo le necessità tecnico, produttive, organizzative connesse al piano di ripartenza. Un accordo che conferma la massima attenzione del Governo alla tutela dei livelli occupazionali (ricordiamo tutti che l'occupazione in Italia ha raggiunto un incremento di 120.000 occupati, sempre grazie al nostro Governo e nel silenzio, purtroppo, dei sindacati, soprattutto di sinistra) e dei redditi dei lavoratori, soprattutto in questa delicata fase di transizione dell'azienda.

Ecco perché, Presidente, da certi banchi dell'opposizione avremmo preferito ascoltare il suono di un religioso e dignitoso silenzio, piuttosto che assistere nuovamente a una strenua difesa d'ufficio di passate scelte scellerate *ictu oculi*, come direbbero i giuristi. Non si possono accettare lezioni da chi ha dimostrato in passato di non dare valore all'Ilva, alla sua storia, alle sue potenzialità. Devono essere i

fatti, colleghi, a parlare, non certo accuse mosse senza fondamento, perché è sotto gli occhi di tutti che per Taranto e per i cittadini di Taranto il Governo Meloni non si è mai, viceversa, girato dall'altra parte, ma ha deciso - con grande decisionismo - di intervenire a più riprese con altrettanti provvedimenti da oltre due anni a questa parte.

Una storia che con orgoglio contempla nuovamente tutta la nostra attenzione al futuro di Taranto e dello stabilimento produttivo, autorizzando un nuovo incremento di risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia; risorse che potranno arrivare fino a 400 milioni di euro, che serviranno, se non a respirare, comunque ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali ex Ilva, che - ricordiamo - sono di interesse strategico nazionale ed europeo, e a garantire una continuità per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

Peraltro, mi preme ricordare che si tratta in larga parte di risorse provenienti, con lungimiranza, dalla confisca Riva e, dunque, risorse private destinate a finalità di ripristino ambientale e continuità produttiva (un *unicum*).

Questo - e lo dico con orgoglio - è il quarto provvedimento d'urgenza che dal suo insediamento il Governo Meloni ha assunto per salvaguardare in particolar modo l'indotto di Taranto. Stiamo parlando, infatti, di 20.000 lavoratori e di tantissime imprese che costituiscono la filiera: lavoratrici e lavoratori troppe volte illusi anche da chi ha seduto tra questi banchi.

Non me ne vogliano, allora, costoro se dico che è bene ricordare certi successi, perché è innegabile che un Governo attento e lungimirante come quello guidato dal nostro presidente Meloni sia stato l'unico a giocare d'anticipo e a costruire realmente la possibilità di eliminare la zavorra Mittal e potersi così concentrare sul nuovo piano industriale e sulla possibilità di coinvolgere nuovi acquirenti e vagliare nuove prospettive per diversi siti produttivi di Acciaierie d'Italia e per le tante altre realtà, ad essi collegati, presenti su tutto il nostro territorio nazionale.

Anche questa volta il nostro Esecutivo e questa maggioranza hanno voluto mettere al centro della propria azione l'interesse nazionale, intenzionati, come siamo, a costruire un nuovo futuro per la siderurgia del nostro Paese.

Se l'industria italiana esiste, se esistono un'industria dell'*automotive* che è un orgoglio nel mondo, un'industria della cantieristica e della nautica, un'industria manifatturiera, e se l'Italia è oggi il secondo polo manifatturiero d'Europa, è perché - a monte - vi è stata un'industria siderurgica che ha fornito gli elementi perché l'industria italiana crescesse. L'ex Ilva ha radici profonde nella storia industriale italiana e può ancora proiettare i suoi rami in un futuro di crescita e sviluppo.

Oltre al polo industriale strategico, è chiaro che intendiamo difendere soprattutto i 20.000 lavoratori diretti e indiretti che vivono degli stipendi dell'Ilva, le imprese dell'indotto e il futuro dei territori interessati, anche dal punto di vista della tutela ambientale, della salute e della sanità pubblica. Ricordo che Taranto è non solo l'Ilva, ma anche agricoltura, turismo e, soprattutto, esseri umani.

Colleghi, rispetto a quei famosi parco giochi, acquario *green* e allevamento di cozze, noi ci stiamo battendo per dare invece risposte concrete ai lavoratori e all'indotto. E lo vogliamo fare guardando al futuro, al fatto che oggi si può produrre acciaio *green* perché è chiaro che il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono due facce della stessa medaglia. Questa è la sola possibilità oggi: produrre acciaio e avere sul territorio un'azienda che guardi a valori importanti quali la tutela ambientale, la produttività da garantire, il lavoro e la salute.

Signor Presidente, lo abbiamo detto in tutte le lingue: l'ex Ilva rappresenta un *asset* produttivo strategico di primaria importanza per il Paese e noi continuiamo ad avere l'assoluta ambizione di vincere una sfida che, speriamo insieme a tutto il resto del Parlamento, consideriamo epocale: ridare a Taranto la centralità che merita. Lo stiamo facendo da oltre due anni, passo dopo passo, sfidando pure l'infinita storia di passi avanti e passi indietro che hanno caratterizzato la storia dell'Ilva.

Come Gruppo Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare, continuiamo a non tirarci indietro e il voto favorevole alla conversione del provvedimento rappresenta, ancora una volta, il nostro contributo per ridare ai cittadini di Taranto quella fiducia nel futuro che meritano dopo tanti disastri. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo convintamente no a questo provvedimento. Lo dico in premessa del mio intervento, pur avendolo già detto in discussione generale e nonostante si sia capito dal sostegno dato agli emendamenti.

Dico no perché è vero che la questione Ilva è complicata da molti anni (e quindi la responsabilità non è solo di questo Governo), però dopo due anni e mezzo nessuno di noi ha ancora capito qual sia l'intenzione dell'Esecutivo, quale politica industriale intenda sviluppare e, di conseguenza, quale ruolo debba avere Acciaierie d'Italia. Questo mi pare il dato: non vi sono una prospettiva e un'idea dal punto di vista industriale.

Siamo ormai al quarto o quinto intervento tampone e continuiamo a investire dei soldi. Se facciamo interventi tampone, non si interviene sull'ambiente, né sulla questione produttiva.

Sono questi i due temi che vanno affrontati: da una parte, se si vuole continuare a produrre, bisogna cambiare e quindi decarbonizzare, chiudendo larga parte di quello che c'è oggi e pensando a una nuova produzione con un acciaio che non inquina. Bisogna porsi questo problema. Dall'altra parte, bisogna intervenire fortemente sulla questione dell'ambiente e della salute. Non si può continuare a mettere di fronte a questa dicotomia i lavoratori e i cittadini di Taranto. Tutto ciò va fatto da parte di chi oggi gestisce l'Ilva. Diversamente, chi subentrerà, continuerà così; ma se si continua così, noi non siamo per niente d'accordo, anzi siamo totalmente contrari. Bisogna quindi intervenire. Sarà colpa mia o nostra, ma non ho capito dove si intende andare. Chi interverrà sulla questione di trasformare la produzione in acciaio verde a Taranto? Chi lo farà? Chi interverrà sulla questione della bonifica? Su questo non c'è nessuna idea e nessuna proposta; c'è solo un tamponare i problemi - per di più utilizzando soldi destinati alla questione ambientale - per poter intervenire anche in termini di salvaguardia momentanea della produzione. Questo è l'altro dato negativo che va in questa direzione.

Voi continuate a dire che ci sono degli interessi internazionali su questo grande impianto. Per fortuna, vi siete anche posti il problema di proseguire con la presenza dello Stato italiano nella produzione dell'Ilva, perché avete capito - e vi siete posti questa domanda - che per fare le cose che dicevo all'inizio, ossia fare una produzione con decarbonizzazione, da una parte, e interventi ambientali, dall'altra parte, c'è bisogno di grandi interventi e di grandi stanziamenti economici. È una cosa che però bisognava fare, perché non si può continuare ad assistere al fatto che in quel territorio non solo muoiono le persone che lavorano nell'azienda, ma soprattutto anche le persone fuori: nella popolazione c'è un alto tasso di mortalità anche tra i bambini. Per questo dico che è un problema serio che bisognava affrontare.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,34)

(*Segue* MAGNI). In più, come è stato sottolineato anche da altri, c'è il problema che si lavora da anni in una situazione in cui la sicurezza è molto precaria. Mi è capitato di intervenire in un'altra realtà, a Genova, dove veniva denunciato che si faceva solo la cosiddetta manutenzione ordinaria in uno stabilimento ad alto rischio come lo è un'acciaieria. Di fronte a tutto questo, avete continuato a pensare e sperare che arrivasse qualcun altro. Il problema è il messaggio che si deve dare ai cittadini di Taranto. Che speranze hanno? Cosa devono immaginare i cittadini di Taranto di fronte al fatto che arriverà una nuova impresa? Si continuerà così? Si farà un'altra cosa? Si risponderà alle esigenze poste dalla cittadinanza? Penso che su queste cose bisogna dare delle risposte indicando un indirizzo. Non vorrei infatti trovarmi nella solita discussione in cui interviene uno e dice che prende l'azienda così com'è.

Inoltre, non sono stati coinvolti neanche le parti sociali e il sindacato. Certo, c'è stato un incontro ieri sulla cassa integrazione. Abbiamo presentato degli emendamenti sul terreno della cassa integrazione per dare continuità, poiché le persone hanno bisogno di certezza da questo punto di vista. Come dicevo, ieri c'è stato un incontro e qualcosa è stata fatta, però è insufficiente.

Dall'altra, però, su quell'impostazione non si capisce qual è il livello di attenzione, cioè di indirizzo che viene prospettato, anche perché le cifre che vengono messe a disposizione sono sempre *una tantum*.

In sostanza, noi pensiamo che sia necessario, dal punto di vista di chi oggi gestisce l'azienda, avere una

prospettiva su cosa intende fare e su quanti soldi intende strutturalmente mettere a disposizione. E non mi si può rispondere come ha fatto durante la legge di bilancio il ministro Giorgetti: quando gli dissi che mancava qualsiasi politica industriale da parte del Governo, in particolare sulle grandi imprese, Ilva compresa, mi ha risposto che sono gli imprenditori che fanno la politica industriale. No, non funziona così, perché sono le scelte politiche di indirizzo e di politica economica e strategica che fa il Governo che poi danno la possibilità ai privati di sviluppare certe filiere di produzione.

In quale modo farlo? Se si intende mantenere lo *status quo*, difficilmente potrà innovarsi e quindi competere sul terreno della diversificazione e della messa in sicurezza dal punto di vista ambientale e sanitario, nonché dal punto di vista di una prospettiva economica. Oggi, a livello italiano ed europeo, la strada è quella della decarbonizzazione. L'acciaio è una cosa fondamentale per l'impresa, soprattutto in Italia, visto che sono molti i produttori di acciaio; però si va in questa direzione. Su questo punto devo dire che non c'è chiarezza, anzi non c'è nessuna proposta. Questo ci lascia ovviamente insoddisfatti ed è per questo che voteremo contro, in quanto non si capisce dove si intende andare e si lascia in un'incertezza continua i lavoratori e le lavoratrici e, in generale, i cittadini della città di Taranto e della Puglia intera. Per queste ragioni, noi voteremo contro. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Pino Henseberger» di Monza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1359 (ore 12,37)

DAMIANI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, ritorna in quest'Aula un tema che abbiamo già esaminato qualche tempo fa; un tema importante, caldo, al centro del dibattito e dell'agenda politica di questo Governo, quello dell'ex Ilva. Ancora una volta dispiace dover dire una cosa, alla luce dei fatti che ieri sera hanno visto protagonista il Governo in merito a una questione che riguarda i lavoratori: la proroga della cassa integrazione. Il Governo si è impegnato su questo tema e ha trovato un accordo importante per i lavoratori (il prosieguo della cassa integrazione per un altro anno), con la soddisfazione di tutte le sigle sindacali che hanno partecipato, le quali oggi hanno espresso la loro soddisfazione con comunicati stampa sui giornali. Mi aspettavo quindi oggi da una certa sinistra delle parole positive in questa direzione, almeno in questa direzione. Invece, ancora una volta, la difesa dei lavoratori non spetta più oramai alla sinistra e al centrosinistra, e, grazie a questo Governo, noi continuiamo a tutelare dei lavoratori in grande difficoltà di un'azienda importante nel panorama nazionale ed internazionale, che stiamo cercando in tutti i modi di salvare.

Il tema è caro ed è importante per il Governo. È per questo che è stato varato un ulteriore decreto che si occupa della continuità produttiva e occupazionale, con un ulteriore stanziamento di risorse e con l'utilizzo certo delle risorse che ci sono e che devono essere destinate ad alcune attività, tra cui quelle della bonifica e della tutela ambientale; risorse che si possono utilizzare oggi per la continuità produttiva a 400 milioni di euro.

Proprio perché l'impianto è in una fase - ci arriverò anche al termine del mio intervento - di prossima assegnazione ad un soggetto privato che ne acquisterà le funzioni, vi è la necessità di non spegnere l'impianto, ma di continuare a farlo lavorare. Per questo il Governo stanziava delle risorse che rivengono anche dalla cosiddetta confisca Riva. Si tratta di 1,1 miliardi più altri 230 milioni; risorse e fondi che in tutti questi anni sono comunque stati utilizzati, prima 410 milioni per la continuità, così come altri 410 milioni; ne erano rimasti 278 e a questi oggi il Governo ne aggiunge anche altri 250, più altri 80 milioni per continuare il discorso sulle bonifiche ambientali.

Il Governo è quindi impegnato, come anche gli Esecutivi precedenti; pertanto, se guardiamo alle risorse pubbliche che sono state stanziate sull'Ilva, notiamo che sono tante, a dimostrazione del fatto che anche in passato ci sono stati Governi che si sono interessati e hanno messo a disposizione dei fondi, come sta facendo in questi anni l'Esecutivo attuale, anche attraverso risorse pubbliche di Invitalia, con un primo versamento d'ingresso nel capitale sociale di 400 milioni, con un finanziamento arrivato da Invitalia ad Acciaierie d'Italia nel 2023 per circa 680 milioni; penso poi altresì a un altro

finanziamento ponte per 320 milioni. Si tratta di risorse importanti stanziare da questo Governo, fino ad arrivare, non da ultimo, al decreto-legge n. 3 del 2025 con cui il Consiglio dei ministri ha deliberato uno stanziamento di ulteriori 250 milioni di euro per Acciaierie d'Italia al fine di portare avanti le azioni necessarie affinché l'*asset* continui ad operare al completamento delle procedure di assegnazione.

Oltre a questo, sono a disposizione delle risorse anche per l'indotto, che, ricordiamolo, è in gravissima sofferenza; anche grazie alla precedente manovra finanziaria che abbiamo approvato è stato previsto un fondo per il sostegno delle piccole e medie imprese che sono fornitrici di beni e servizi connessi all'attività dell'Ilva e al risanamento ambientale. Si tratta, quindi, di un fondo importante.

Ho fatto tutte queste premesse per dire quante risorse pubbliche sono state utilizzate proprio a significare quanto sia centrale la questione siderurgica, che oggi rappresenta una priorità, un tema politico importante per il nostro Governo perché ha un impatto socioeconomico decisivo su un territorio che è in grave difficoltà, non soltanto per i tanti lavoratori direttamente impiegati nella struttura dell'ex Ilva, ma per i tanti lavoratori, imprenditori e piccole e medie imprese impegnate nell'indotto. Bisogna scongiurare a tutti i costi il rischio della chiusura dello stabilimento, quindi evitare una situazione di grave crisi occupazionale per quel territorio. È dunque indispensabile essere attenti e vigilare. Il Governo, con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in tutti questi anni lo ha fatto bene, prendendo decisioni importanti, utilizzando significative risorse pubbliche e oggi siamo quasi arrivati alla definizione della gara che porterà l'ex Ilva nelle mani di un soggetto privato e speriamo che possa quanto prima rilanciarne l'azione. L'impegno del Governo per dare un destino a questa attività è stato notevole.

La vicenda dell'ex Ilva si inquadra in un ragionamento molto più ampio che riguarda la politica energetica del nostro Paese, che va gestita secondo criteri sociali e ambientali. Da tempo parliamo di come oggi è possibile coniugare il diritto al lavoro, il diritto all'attività industriale con il diritto sacrosanto a vivere in un ambiente salubre. Sappiamo benissimo quali sono le condizioni, però oggi c'è una situazione difficile che dobbiamo cercare di tutelare tutti quanti insieme. Le norme che il decreto-legge in esame adotta sono volte a risolvere questioni aperte sulle problematiche ambientali, coniugandole con il rispetto del diritto alla salute delle comunità locali e soprattutto con la tutela dell'occupazione, che è un problema fondamentale.

Se ci si domanda cosa hanno fatto il Parlamento e il Senato in particolare, in queste settimane ci sono state numerose e importanti audizioni in Commissione, dove sono emerse delle proposte importanti.

Sono altresì emerse delle critiche da parte delle organizzazioni che sono intervenute in audizione. Ma il confronto e l'ascolto che il Parlamento ha avuto in queste settimane è stato però importante per migliorare la proposta stessa del Governo e per prevedere anche delle diverse e migliori soluzioni che vadano incontro proprio a quelle che erano le esigenze e le proposte che venivano dalla base, dal territorio, dalle categorie professionali e imprenditoriali che sono state che sono state ascoltate.

Il testo è stato anche migliorato dal lavoro che è stato svolto in Commissione con diverse proposte che prevedono il riesame dell'autorizzazione ambientale con delle nuove procedure, la valutazione del danno sanitario, un fondo di 80 milioni per far fronte ad ulteriori interventi di ripristino e di bonifica.

Un altro tema importante che è stato trattato concerne gli ulteriori interventi di integrazione al reddito per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva, con una sorta di tutela di salario dei lavoratori stessi. Ecco perché noi diciamo che, certo, si può fare di più e meglio, che questo decreto-legge non risolve oggi definitivamente il problema dell'Ilva, ma è un ulteriore passo in avanti verso la definizione e non la chiusura, che noi non vogliamo, di uno stabilimento centrale ed importante. Il Governo lo ha fatto con grande impegno in tutti questi anni ed è per questo che noi esprimiamo oggi, come Gruppo Forza Italia, il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

[TURCO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO \(M5S\)](#). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, ancora una volta in quest'Aula torniamo a parlare di Ilva nell'assenza del Governo: non ci sono Ministri (*Applausi*), non c'è il ministro Urso, c'è un Sottosegretario allo sviluppo economico.

Parliamo di Ilva come se la storia tragica di questi lunghi anni non avesse insegnato nulla; cinque condanne della Corte europea dei diritti umani, una sentenza di condanna del tribunale di Taranto per disastro ambientale, sospesa in attesa di pronuncia, un impianto che rimane sotto sequestro, un'AIA scaduta ad agosto 2023 e non ancora rinnovata, per cui oggi l'impianto svolge un esercizio abusivamente, un processo risarcitorio inibitorio presso il tribunale di Milano in attesa di giudizio, una nuova inchiesta della procura di Taranto per truffa sulle quote CO2 per inquinamento, delle raccomandazioni inascoltate dell'OMS sugli elevati limiti degli inquinanti, i diversi studi scientifici completamente disattesi. Ricordo, in ultimo, una sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea che afferma che l'attività deve essere sospesa, chiusa, in caso di gravi e rilevanti pericoli per l'ambiente e la salute umana.

Per questo il MoVimento 5 Stelle con più forza continua a sostenere la chiusura di tutte le fonti inquinanti. Oggi, come nel 2016-2017, il Governo ha una grande responsabilità: quella di decidere la ripartenza. Nel 2016-2017 si decise di continuare a produrre a carbone, affidando lo stabilimento a un'impresa straniera. Noi purtroppo non siamo riusciti a fermare quella ripartenza e qui chiediamo scusa per questo. Abbiamo cercato di modificare però quella scelta sbagliata, decidendo la nazionalizzazione prima dell'impianto con l'ingresso di Invitalia e programmando la realizzazione di due forni elettrici a idrogeno verde, destinando oltre un miliardo di euro del PNRR (poi cancellati dal ministro Fitto) a cui si aggiungono gli oltre 600 milioni di fondi europei della transizione equa, in attesa ancora di essere spesi.

Questo Governo ha l'ennesima possibilità di cambiare il futuro dell'Ilva.

Con questi due ultimi provvedimenti non cambierà nulla, anzi si ritorna al passato, si ritorna a quella decisione del 2016-2017. Si continuerà ancora, per altri dieci anni, a produrre a carbone, perché questo è attestato dal nuovo riesame dell'AIA. Si decide di fare un bando per vendere a questo punto, anzi svendere l'impianto. Oggi accertiamo che gli unici soggetti interessati sono imprenditori stranieri che non avranno garanzie da offrirci e siamo convinti che questo Governo, in funzione di quelle proposte che sono arrivate, insufficienti a tutelare la salute e l'ambiente, ma anche a garantire la sostenibilità, presto tornerà indietro e tornerà alla nostra decisione di nazionalizzare la fabbrica.

Con questo provvedimento si decidono due cose: innanzitutto stanziare ulteriori risorse a garanzia della continuità produttiva a carbone, solo a carbone (non c'è nulla di *green*). In questi due anni ci sono stati quattro provvedimenti salva Ilva con l'introduzione dello scudo penale; avete deciso di bruciare oltre 1,5 miliardi di euro. Lo dovete dire agli italiani: 1,5 miliardi di euro, prima deliberando, ad aprile 2023, di stanziare 680 milioni tramite Invitalia in Acciaierie d'Italia; poi avete deciso di porre in stato di insolvenza la fabbrica. Quindi, con il "bidone di Stato" che avete deciso di fare contro le imprese, oggi abbiamo un passivo fallimentare di oltre un miliardo di euro: assumetevi questa responsabilità nei confronti dei creditori. In secondo luogo, adesso avete deciso di privatizzare la fabbrica, stanziando 420 milioni di prestiti che non saranno mai restituiti. Infine, la cosa più grave è che destinate 400 milioni del patrimonio destinato per le bonifiche alla continuità produttiva a carbone. Siete in totale confusione.

L'ex Ilva è ormai per voi un pozzo senza fondo, un bancomat di Stato. Viaggiate peraltro a vista, senza un piano industriale: questa è la cosa più grave. Stanziate 1,5 miliardi senza un obbligo di rendicontazione, senza richiedere un'informativa; eppure, su questi aspetti abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti, tutti respinti. Fate questo con affidamenti diretti, senza tutele e garanzie per nessuno.

Avete bocciato le nostre proposte sulla chiusura delle fonti inquinanti, sulla riconversione industriale, sulla riconversione economica del territorio, sull'accordo di programma, sul ripristino dei fondi sulle bonifiche di 400 milioni, sulle misure a favore dei lavoratori per l'amianto, sulle misure a favore dell'adeguamento della cassa integrazione dei lavoratori, sul contributo a favore dell'esodo per un importo di 200.000 euro cadauno. Infine, avete bocciato anche tutte le nostre proposte a favore di quelle imprese che soffrono per l'inquinamento, come il settore della mitilicoltura.

Altro aspetto importante di questo provvedimento è la sentenza della Corte di giustizia europea. Siete adesso costretti a condizionare il rilascio dell'AIA alla valutazione di impatto sanitario: questa è una

piccola vittoria del Movimento 5 Stelle. (*Applausi*). Già dalla scorsa legislatura abbiamo chiesto di condizionare l'AIA al rilascio della valutazione preventiva dell'impatto sanitario e ambientale: una proposta che il Parlamento non ha voluto sostenere, quindi tutte le forze politiche non l'hanno voluto sostenere. Oggi però abbiamo ragione, perché la Corte di giustizia europea dice questo che oggi voi ratificate, ma lo ratificate in maniera errata, ingannando nuovamente i cittadini di Taranto, ingannando il Paese e soprattutto la Corte di giustizia europea, perché andate a condizionare l'AIA alla valutazione del danno sanitario, cioè sempre una valutazione *ex post*. Ma noi sappiamo, però, che i danni si sono già verificati. Ce lo dice ARPA Puglia, ce lo dice l'Istituto superiore di sanità, ce lo dice l'ASL di Taranto, ce lo dicono gli studi scientifici.

Inoltre, ci proponete di escludere le Regioni dalla valutazione dell'impatto sanitario. A noi sembra che questa proposta, quello che oggi voi andate ad approvare, violi l'articolo 117 della Costituzione, rimettendo la valutazione e la tutela sanitaria solo alla potestà legislativa.

Sul tema della valutazione dell'impatto sanitario, escludete quella già dichiarata dall'ARPA Puglia e dall'ASL di Taranto per accogliere la VIS presentata dai commissari. È uno scandalo, perché questa valutazione di impatto sanitario è stata bocciata proprio qualche giorno fa dall'Istituto superiore di sanità. Quindi, state barando sulla pelle dei cittadini. (*Applausi*).

Signor Presidente, concludo dicendo che, ancora una volta, questa ripartenza è un inganno. È un inganno per i cittadini di Taranto, per i lavoratori e per tutte le imprese dell'indotto. Concludo ricordando le parole di Lincoln: potete ingannare tutti per qualche tempo o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. Per queste ragioni, esprimo il nostro voto contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Per correttezza di informazioni e a beneficio anche di chi leggerà il Resoconto stenografico, il Governo è presente in Aula, pienamente e adeguatamente rappresentato dal sottosegretario per le imprese e il *made in Italy* Bergamotto.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non serve in questa sede sottolineare ulteriormente l'interesse strategico che rivestono per il nostro Paese lo stabilimento siderurgico ex Ilva e tutto il settore della siderurgia nel nostro Paese. Sappiamo bene che le difficoltà di questa azienda non sono cominciate ieri, ma vanno avanti da tempo. Risale al 2013 il commissariamento deciso dal Governo Letta, seguito dal bando indetto nel 2016 con l'acquisizione da parte di Arcelor Mittal, seguito a sua volta dai vari passaggi che sono stati segnati, dal 2012 ad oggi, tra decreti e DPCM, da oltre sedici provvedimenti.

Tramite lei, signor Presidente, vorrei comunicare al collega che ha parlato prima di me che ha dimenticato che per tre anni questo Paese è stato governato da un Presidente del Consiglio chiamato Giuseppe Conte, che faceva riferimento al Movimento 5 Stelle. Egli ha citato le responsabilità precedenti e le successive, infatti, dimenticandosi di dare un po' di centralità alle responsabilità anche del proprio Movimento. Da qui, però, l'importanza del disegno di legge che oggi votiamo, che interviene sulle procedure relative agli impianti dell'ex Ilva e agli impianti strategici di interesse nazionale, per garantire soprattutto la continuità produttiva ed occupazionale, ma anche la tutela dell'ambiente. Non è vero che non ci occupiamo della salute e della sicurezza degli addetti. Entro marzo, poi, i commissari ci diranno chi acquirerà lo stabilimento tarantino. Il Governo, però, per evitare quanto accaduto con Mittal ha lavorato con attenzione per garantire l'aspetto occupazionale e soprattutto ambientale.

Per quanto riguarda l'aspetto occupazionale è di ieri l'accordo sulla cassa integrazione, che dovrà soddisfare le problematiche degli attuali lavoratori dipendenti. Qui va un plauso al Governo, per suo tramite, al sottosegretario Bergamotto, perché credo sia stato fatto tutto il possibile per l'anno 2025 ed era molto importante.

Tra le misure contenute nel disegno di legge, mi limito a sottolineare quella che prevede che l'amministrazione straordinaria di Ilva SpA trasferisca all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia, su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, incrementabili

di altri 150. La norma stabilisce anche che la soglia di tale incremento è innalzata fino a 400 milioni di euro, affinché venga scongiurato il rischio di chiusura dello stabilimento di Taranto conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione del compendio aziendale, considerando tale rischio come il più rilevante dal punto di vista non solo occupazionale, ma anche dell'indotto economico di quella Regione e non solo.

A questo abbiamo aggiunto *in extremis*, proprio ieri, un fondo di 80 milioni di euro per il biennio 2027-2028, destinati a interventi di ripristino e di bonifica. Dobbiamo ricordare che dal 2012 e fino al 2015 Ilva aveva già beneficiato di 600 milioni di euro. Vi è stato poi un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro stabilito con decreto-legge n. 1 del 2015, erogato dagli istituti di credito con garanzia del Ministero dell'economia e finanze. Queste ultime, però, sono risorse che non sono state messe direttamente. Risorse statali, poi, sono state utilizzate per l'ingresso di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d'Italia, con un aumento di capitale sottoscritto e versato pari a 400 milioni di euro.

Per quanto riguarda il finanziamento ponte disposto a favore di Acciaierie d'Italia nel 2024 per 320 milioni di euro, non si è trattato di un costo, ma di un finanziamento erogato a condizioni di mercato.

Ancora, il 23 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha deliberato l'ulteriore stanziamento di 250 milioni di euro per Acciaierie d'Italia al fine di portare avanti le azioni necessarie perché l'*asset* continui a operare fino al completamento delle procedure di assegnazione.

In questa sede mi preme ricordare, signor Presidente, che la crisi dell'Ilva non riguarda soltanto Taranto, come mi pare sostengano alcuni colleghi che hanno parlato in precedenza. In Piemonte vi è uno stabilimento molto importante a Novi Ligure; nel cuneese, a Racconigi, è in attività anche uno stabilimento ex Ilva. Lo stabilimento di Nuovi Ligure è importante e la sua storia rispecchia fedelmente la crisi del settore. Vent'anni fa contava oltre duemila dipendenti e produceva un milione e mezzo di tonnellate di acciaio l'anno. La fabbrica era un gioiello, la migliore del polo siderurgico italiano, e forniva le case automobilistiche più importanti; oggi produce meno di un quinto (nel 2024 meno di 300.000 tonnellate). Gli operai sono rimasti appena 560, non c'è abbastanza lavoro per tutti e un terzo è in cassa integrazione. Da quando c'è il commissario la fabbrica ha ripreso un po' le forze, anche se non si supera mai il 70 per cento dell'utilizzo dei macchinari. Tutto ciò è legato strettamente a quanto accade a Taranto, perché meno si produce a Taranto, meno arriva allo stabilimento di Novi Ligure e meno si lavora.

A fronte di tutto questo non è più possibile limitarci a pensare all'oggi, come alcuni colleghi hanno detto. È cruciale cominciare a pensare a cosa deve accadere da oggi in poi, come chiedono i lavoratori, che non meritano di continuare a vivere - posso dire, a sopravvivere - nell'incertezza, come avviene da almeno dieci anni, in un settore così strategico per il nostro Paese.

I problemi sono molti, non si cancellano dall'oggi al domani. Questo provvedimento è un passo avanti, ma ovviamente sono convinto che non basti. Oggi, ad esempio, il rischio è che l'acciaio italiano venga penalizzato sui mercati internazionali se l'energia per produrlo costa troppo - almeno il doppio molte volte - e il materiale ferroso viene esportato fuori dall'Unione europea. A questo si aggiunge ora anche la problematica legata ai dazi degli Stati Uniti.

Non bastano, quindi, interventi per dare risposte immediate a famiglie e imprese, ma servono strategie di lungo periodo, che il Governo sta impostando, e che mirano al raggiungimento dell'autonomia energetica del Paese, che passa sempre dalla minore dipendenza dal gas, dalla spinta verso le fonti di energia rinnovabili, ma soprattutto da una lucida riflessione sul nucleare di nuova generazione, partendo dai reattori di piccole dimensioni e sicuri (quel famoso nucleare che vogliamo definire come *made in Italy*).

L'acciaio resta un *asset* indispensabile e decisivo per il nostro Paese e per tutta l'Europa. Negli ultimi ventitré mesi il calo della produzione industriale del nostro Paese è stato del 5 per cento, più basso di quello della Germania e naturalmente più basso anche di quello della Francia.

Il problema deve essere analizzato nella sua dimensione europea. Con l'auto abbiamo visto che il punto di partenza della crisi è stato quello delle politiche del *green new deal*. Da sempre, dal 2018-2019, ci battiamo contro scelte scandalose che sono dilagate poi nella siderurgia e nella componentistica, con

ricadute devastanti sull'occupazione anche in Italia. È evidente che, se a tutte le politiche del *green new deal* riusciamo ad ottemperare facendo chiudere le aziende automobilistiche, la nostra produzione industriale, anzitutto quella siderurgica, non potrà mai recuperare il terreno perso.

Ricordo ai colleghi che l'Europa è anche quella che ci vuole imporre la carne sintetica e che voleva imporci i sistemi di etichettatura che privilegiano le produzioni ultra processate delle multinazionali a discapito del *made in Italy*, scelta che forse, proprio grazie alla battaglia condotta da questo Governo italiano, potrebbe rientrare. Pensate che l'Europa vorrebbe che, entro il mese di giugno, entri in vigore la Sugar Tax. Con un ordine del giorno al decreto proroga termini abbiamo chiesto il rinvio almeno alla fine dell'anno, per trovare le risorse per prorogarla anche per il futuro. Credo che questo Governo si sia impegnato a fondo per combattere questa visione che ritengo assolutamente ideologica e miope. Se a livello europeo passerà il principio della neutralità tecnologica e riusciremo finalmente a cambiare impostazione con regole di merito, sarà soprattutto merito del nostro Paese.

Se l'Italia vuole sopravvivere, è ora di dire basta e far prevalere il buonsenso e la concretezza. È tempo di stare vicino ai nostri cittadini e ai lavoratori e non più agli affaristi mascherati da primi della classe imposti sino a oggi dall'Unione europea e che magari governano anche in Europa. Non possiamo più permetterci di non essere padroni a casa nostra: questo non è solo uno *slogan*, ma deve essere anche un modo di agire. È ora di dire basta a questa Unione che è tale solo a parole per i soliti noti, ma non nei fatti e per i cittadini.

Desidero concludere ringraziando per il lavoro svolto in Commissione dal sottosegretario Bergamotto, in rappresentanza del Governo. Ringrazio il presidente Luca De Carlo per l'azione veloce e immediata che è riuscito a svolgere anche in Commissione. (*Applausi*). Ringrazio anche il relatore, senatore Pogliese, per l'impegno.

Per tutto quanto detto, preannuncio il voto assolutamente favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che stiamo per votare fa parte di un nuovo capitolo, l'ennesimo, della lunghissima vicenda dell'ex Ilva. Chiuso il capitolo della fallimentare gestione di ArcelorMittal e passati un anno fa all'amministrazione straordinaria, siamo oggi all'interno della procedura di vendita dei beni e dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia.

Una cosa va però detta fin dal principio: in tutti i diversi scenari in cui ci siamo trovati negli ultimi tempi ci sono state delle costanti che anche oggi sono evidenti e tutte assolutamente negative.

La prima è la situazione anzitutto a Taranto, che continua a essere oggettivamente drammatica: sul piano della produzione, che è crollata, e dell'indotto messo duramente alla prova da pagamenti ritardati e fallimenti; su quello occupazionale, con migliaia di famiglie costrette a guardare al futuro con angoscia; sul piano della manutenzione e della sicurezza degli impianti; su quello ambientale e sanitario, per la salute e la tutela dei lavoratori e dei cittadini.

La seconda costante, tanto intrecciata alla prima da esserne in buona parte causa, è costituita dall'insipienza, dall'inadeguatezza, dall'incapacità che il Governo ha dimostrato in questi due anni e mezzo (*Applausi*): decreti miopi, di corto respiro, nessuna vera strategia, ingenti risorse pubbliche sprecate.

Ora eccoci nuovamente allo stesso *refrain*, alla stessa coazione a ripetere: nessuna chiarezza, nessuna prospettiva strategica e totale mancanza di trasparenza.

Dopo quattro decreti-legge negli ultimi due anni, ne sono arrivati altri due, mentre è in corso una procedura negoziale di cui non è dato sapere né esiti né contorni precisi. Gli azeri di Baku Steel? Gli indiani di Jindal Steel? Gli americani di Bedrock? Le offerte degli uni, i rilanci degli altri, le rinunce, i termini scaduti e poi più volte prorogati per proposte di acquisto: altro che padroni a casa nostra, come ha dichiarato poco fa l'esponente della Lega. Di tutto questo siamo costretti, con il Parlamento mortificato, a leggere ipotesi e supposizioni sui giornali, in base ad anticipazioni e indiscrezioni delle solite fonti vicine al Governo. L'unica cosa certa è che ormai è evidente l'acclarata inadeguatezza delle

misure adottate, in questo caso con l'incastro di decreti-legge che si rincorrono, perché il Governo non è riuscito ad approvarne uno completo; lo stesso Governo che in Commissione ha trasformato uno dei decreti in un emendamento e poi di lì ha avviato la discussione con dei tempi parlamentari più compressi.

Nel merito si è riusciti a prevedere solo un aumento di 250 milioni per le risorse necessarie ad aumentare la continuità produttiva dell'azienda, fino alla cessione ai nuovi investitori, portando quindi complessivamente la quota a 400 milioni, però anche in questo caso - va detto - con la solita partita di giro a cui ci avete abituati: togliendo di qua e mettendo di là; togliendo questa volta alle risorse assegnate al cosiddetto patrimonio destinato, creato con la confisca al gruppo Riva e destinato a finalità di riqualificazione ambientale e alla decarbonizzazione. Dopodiché, avete pensato che era troppo anche per voi e avete provato a rimediare almeno in parte, istituendo un fondo di 80 milioni nel 2027 per interventi di bonifica ambientale. Poi, però, avete fatto un'ulteriore marcia indietro: gli 80 milioni sono stati spalmati in due anni, ma non a partire dal 2025, bensì nel 2027 e nel 2028, peraltro prendendo queste risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, trattato come un vero e proprio bancomat, senza tenere in considerazione nemmeno le intese che, rispetto a questo fondo, sono previste con le Regioni. (*Applausi*).

È davvero poco, troppo poco. Potevate almeno ascoltare quanto abbiamo proposto con un nostro emendamento e fare l'indispensabile sforzo di aggiungere agli 80 milioni altri 160 milioni, sia per il 2025 che per il 2026. L'ascolto non è, però, decisamente cosa che vi appartiene. Il vostro modo di fare, la vostra cifra, è la chiusura: l'abbiamo visto anche questa mattina con la chiusura totale a tutti i nostri emendamenti e il rifiuto al confronto. Avete alzato un muro rispetto a una serie di proposte che avevano l'obiettivo di introdurre qualche miglioramento rispetto a un provvedimento che, quindi, resta del tutto insufficiente. Avete detto di no a tutti gli emendamenti: agli emendamenti che prevedevano più fondi per le bonifiche; a quelli che subordinavano l'acquisizione dell'azienda alla presentazione di un piano industriale in grado di garantire continuità produttiva e occupazionale; a tutti gli emendamenti che proponevano maggiore sostenibilità e ripristino ambientale, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; a quelli per istituire un tavolo con la partecipazione del Governo, le istituzioni territoriali, le organizzazioni sindacali e le imprese, anche quelle dell'indotto.

L'unica timida apertura è stata la modifica della tempistica riguardante i criteri per effettuare la valutazione del danno sanitario: da dieci anni originari si è passati a sette anni, che restano comunque un tempo lunghissimo, anche tenendo conto della rapidissima evoluzione tecnologica. Sono rimaste inascoltate tutte le istanze degli enti locali che chiedevano di essere coinvolti nel processo per la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale; così come sono rimaste inascoltate tutte le istanze delle autorità preposte al monitoraggio, come l'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

E - della serie indecisi su tutto - quando in Commissione vi abbiamo sollecitato a chiarire la questione dell'eventuale partecipazione pubblica nella nuova *governance*, in modo tale da garantire un vero e proprio piano industriale per un tempo congruo, sulle prime avete escluso tale ipotesi e poi avete ammesso che si tratta di una possibilità. Ancora oggi non sapremo cosa avverrà da questo punto di vista, perché navigate senza una rotta precisa, perché sembra davvero che non abbiate una meta, che non abbiate un approdo.

Farebbero sorridere, se la situazione non fosse così grave, le parole del ministro Urso, che pochi giorni fa a Parigi ha dichiarato che questo è il momento dei fatti e non più delle dichiarazioni. Ci permetta, signora rappresentante del Governo, di non essere molto fiduciosi. Sono mesi e mesi che in realtà il momento dei fatti è arrivato, ma dei fatti, fino a adesso, non si è visto proprio nulla. (*Applausi*).

Per queste ragioni il nostro sarà un voto convintamente contrario, perché è troppo il tempo perso, perché sono così numerosi e gravi gli errori che avete commesso, sono così evidenti e preoccupanti le incertezze che contraddistinguono ogni passo che provate a fare, che non può che essere tale: un voto contrario rispetto non solo a questo provvedimento, ma anche rispetto alla mancanza di un vero e proprio progetto sulle prospettive di un'azienda e di un settore produttivo fondamentale per la nostra economia; un voto contrario rispetto all'assenza di una visione compiuta di politica industriale e di politica energetica nel nostro Paese; un voto contrario con cui oggi sarete chiamati a misurarvi, così

come domani sarete chiamati a misurarvi con il giudizio degli italiani. (*Applausi*).

FALLUCCHI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALLUCCHI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci troviamo di fronte a una decisione fondamentale per il futuro della nostra industria e, più in generale, per l'economia del nostro Paese. Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, che ci apprestiamo a votare, contiene misure urgenti per garantire la continuità produttiva e occupazionale degli impianti ex Ilva. È un tema che riguarda non solo Taranto, la Regione Puglia e le sue comunità, ma anche l'intero sistema industriale italiano. Si tratta di una questione cruciale che mette al centro il lavoro, la produzione e il futuro del nostro settore siderurgico, in un contesto geopolitico ed economico che richiede risposte tempestive e decisive.

In particolare, il decreto-legge mira a garantire che gli impianti ex Ilva possano proseguire la loro attività produttiva senza interruzioni, mantenendo al contempo i livelli occupazionali e tutelando tutti i lavoratori coinvolti, le loro famiglie, l'economia del territorio e soprattutto la loro salute. Questo intervento, che non è un atto isolato, ma si inserisce in un più ampio quadro di azioni messe in campo dal Governo Meloni, è necessario per evitare che la chiusura o il rallentamento delle attività possano provocare una crisi economica e sociale irreversibile, in un territorio già provato da decenni di difficoltà.

Un primo obiettivo del provvedimento è quello di assicurare la continuità produttiva degli impianti, evitando che il settore siderurgico, di cui il gruppo ex Ilva è uno degli attori principali, subisca un ulteriore colpo. In un contesto internazionale in cui la domanda di acciaio è in continua evoluzione e la concorrenza globale è sempre più agguerrita, è fondamentale mantenere in funzione impianti strategici per la nostra economia. Senza una produzione stabile e competitiva rischieremmo di perdere terreno su mercati cruciali, compromettendo la posizione dell'Italia nel settore industriale europeo e mondiale. Questo non farebbe bene alla Puglia, non lo merita Taranto, dopo i tanti anni di difficoltà, e sarebbe un danno per l'Italia intera. (*Applausi*).

Allo stesso tempo, il provvedimento si concentra sulla salvaguardia dell'occupazione. L'ex Ilva è una realtà che impiega migliaia di lavoratori e l'immediato rischio di disoccupazione di massa è un pericolo concreto, che non possiamo permetterci di ignorare.

La nostra priorità è garantire che i lavoratori possano continuare a svolgere il loro lavoro in condizioni sicure e dignitose, evitando che la loro vita e quella delle loro famiglie venga messa in pericolo da scelte politiche che non tengano conto delle necessità occupazionali del nostro Paese.

Inoltre, il decreto-legge prevede misure specifiche per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, conciliando la necessaria continuità produttiva con la crescente esigenza di una gestione ecologicamente responsabile degli impianti industriali. La sostenibilità deve essere parte integrante di qualsiasi processo industriale e il Governo Meloni, sin dal suo insediamento, ha lavorato per garantire che l'industria italiana possa fare la transizione verso un modello più *green*, ma senza compromettere la competitività e l'occupazione, che non aiuterebbero la transizione. (*Applausi*).

Le misure introdotte dal decreto-legge mirano a garantire che la transizione ecologica avvenga in maniera graduale, senza stravolgere la struttura economica e soprattutto senza mettere a rischio i posti di lavoro. Il provvedimento si inserisce in un contesto di continuità rispetto alle azioni che il Governo Meloni ha già intrapreso in precedenza per supportare il settore industriale e l'occupazione. Fin dal primo momento il nostro Governo ha dimostrato una visione chiara e determinata, affrontando con decisione le problematiche strutturali del Paese, tra cui quelle legate all'industria dell'acciaio. Interventi come la ristrutturazione degli impianti, il rafforzamento delle normative per la sicurezza sul lavoro e il sostegno alle aziende in difficoltà sono solo alcuni degli esempi tangibili di un approccio che pone al centro il rilancio della nostra industria.

Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto con forza che il rilancio del settore industriale debba andare di pari passo con la protezione dell'ambiente e la tutela dei diritti dei lavoratori. Non esistono soluzioni semplici quando si parla di conciliare sviluppo economico e sostenibilità, ma il decreto-legge in esame è una risposta concreta, un punto di partenza per una ripartenza che non dimentica nessuno e che

guarda al futuro con ottimismo e realismo. (*Applausi*).

In questo contesto il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, non è solo un atto di piena fiducia nell'operato del Governo Meloni, ma è anche un impegno verso il nostro Paese, verso le famiglie che dipendono da questi impianti, verso la città che da anni vive il peso di una situazione difficile. Fratelli d'Italia, fin dal primo momento, ha fatto propria la battaglia per la difesa dell'occupazione, per la tutela delle eccellenze produttive italiane e per la gestione responsabile delle risorse pubbliche. (*Applausi*). Non possiamo assolutamente permetterci di fare passi indietro.

Il nostro voto favorevole rappresenta anche il riconoscimento dell'impegno costante del Governo nel risolvere una problematica che ha attraversato diversi Esecutivi, ma che oggi, finalmente, grazie al provvedimento varato da questo Governo, trova una soluzione concreta e duratura. Le misure contenute nel decreto-legge in esame sono un segno tangibile dell'attenzione che il Governo Meloni riserva al mondo del lavoro e dell'industria e al Mezzogiorno con azioni mirate e tempestive che mirano a rilanciare la competitività del nostro sistema produttivo, rispettando le esigenze sociali e ambientali.

In conclusione, il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, è un passo fondamentale per la difesa e il rilancio del nostro settore siderurgico. Fratelli d'Italia esprime pertanto un convinto e fermo voto favorevole, consapevoli che solo con politiche coraggiose come questa proposta oggi possiamo assicurare un futuro prospero e sostenibile per l'Italia e per le generazioni future. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 (Relazione orale) (ore 13,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1319. (*Commenti*). Presidente Casini, sì, facciamo tutte le ratifiche senza pausa, senza soluzione di continuità.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MIELI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale sottoscritto dall'Italia e dalla Moldova nell'ottobre 2024, finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento tra le legislazioni di settore fra i due Paesi, con il proposito di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che sono soliti spostarsi per ragioni professionali fra le due aree territoriali.

L'intesa, in via di ratifica, reca innanzitutto disposizioni generali in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale e personale e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica e di esportabilità delle prestazioni. Per l'Italia in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi e dai regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS.

La copertura finanziaria dell'Accordo è predisposta dall'articolo 3, che valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, disponendo un crescendo di stanziamenti fino al 2034, con relativa copertura.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del

Governo non intende intervenire. Saluto e ringrazio il sottosegretario Silli.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Commenti).*

Il senatore Magni non è riuscito a votare e dichiara il proprio voto favorevole.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE).* Signor Presidente, oggi ci troviamo qui a votare la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova. Si tratta di un Accordo importante perché riguarda 107.000 moldavi che vivono nel nostro Paese, ma lo è anche per una questione politica più generale sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Parlamento, salutando, per il suo tramite, Presidente, sua eccellenza l'ambasciatore della Repubblica di Moldova, che sta seguendo la discussione. *(Applausi).*

Questo Accordo non è solamente volto a promuovere relazioni politiche ed economiche eccellenti tra i nostri Paesi con uno scambio commerciale che ha superato i 660 milioni di euro. Non significa semplicemente riconoscere le 100.000 persone che vivono in Italia, che potranno avere, ai fini pensionistici, tutti i diritti che sono loro riconosciuti all'interno dell'Accordo.

Questo è un momento, signora Presidente, in cui vi sono Paesi che usano i dazi come strumenti di geopolitica internazionale. Segnalo a tutti i colleghi che poche ore fa l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti ha usato un'espressione molto forte, dicendo di essere pronto a qualsiasi tipo di guerra, sia sotto forma di dazi sia sotto altre forme: sono parole che ci segnalano la delicatezza del momento che stiamo attraversando. Allora, stipulare un accordo tra due Paesi significa ricordarsi che la diplomazia internazionale ha ancora un valore nella comunità internazionale. Significa ricordarsi che la cooperazione, gli accordi e gli scambi sono importanti fattori di stabilizzazione non solo delle relazioni economiche, ma anche delle relazioni di amicizia tra i popoli.

Signora Presidente, c'è un valore politico in questo Accordo che va al di là dei suoi singoli punti, cioè il fatto - leggo - che «L'Italia sostiene la prospettiva di adesione della Repubblica di Moldova all'Unione europea». Questo è il punto essenziale politico. Stiamo parlando di un Paese - lo dico a beneficio di chi ci ascolta - che ha subito interferenze straniere nei suoi processi elettorali durante un *referendum* pro-Europa che è stato vinto per un soffio, in cui è stato accertato che oltre 39 milioni di dollari sono arrivati a 138.000 cittadini moldavi per orientarli nel voto.

Vorrei che ci rendessimo conto di cosa vuol dire oggi investire sulla prospettiva di ingresso nell'Unione europea che la Repubblica di Moldova deve avere *(Applausi)*, perché a luglio questo Paese sarà chiamato a votare e da quel voto dipenderà la stabilizzazione che vogliamo rispetto ai nostri confini. Allora votare oggi tutti insieme questo Accordo significa non solo dare un segnale a quelle 107.000 persone della comunità moldava che vivono e sono integrate nel nostro territorio, ma anche dire a quel Paese che noi siamo con loro, perché stanno con noi nella prospettiva europea.

Questo è il senso dell'Accordo e spero che ci possa riportare tutti a pensare che abbiamo una responsabilità importante con le nostre parole, affinché la cooperazione, la diplomazia e il rapporto di amicizia tra i popoli rimangano la grammatica comune di come si sta in una comunità internazionale pacifica e sicura. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, aggiungo la mia voce a quella del collega Lombardo, naturalmente per dichiarare il nostro voto favorevole alla ratifica di questo Accordo.

Voglio sottolineare che è l'Accordo, al di là delle sue evidenti implicazioni politiche, *prima facie*, immediatamente, ha un valore relativo ai rapporti di lavoro. Ricordiamo che molte delle 107.000 persone a cui il collega Lombardo giustamente faceva riferimento lavorano nelle nostre famiglie e sono perfettamente integrate nella vita nazionale. Spesso ricoprono ruoli e incarichi di estrema fiducia, perché sono occupate in lavori che hanno a che fare con la cura e il sostegno delle persone più deboli, anche di soggetti che sono vicini al cuore delle famiglie, magari i più deboli e gli anziani.

È dunque un ruolo anche estremamente delicato quello che queste persone svolgono. Mi piace ricordare, attraverso la loro esperienza, il lavoro di tantissimi lavoratori che non provengono dall'Unione europea e che pure fanno parte solidamente della nostra comunità nazionale e contribuiscono, con il loro lavoro, alla nostra prosperità. Sono persone che, naturalmente, pagano i contributi e aiutano le loro famiglie.

Vedo che un collega mi invita alla sintesi, ma alla sintesi mi richiamerà la Presidenza quando avrò esaurito il mio tempo. Come dicevo, si tratta di persone che contribuiscono alla nostra prosperità nazionale, che svolgono lavori per i quali spesso i nostri imprenditori non trovano candidati italiani. Dunque, riconoscere pienezza di diritti a queste persone che, appunto, vengono da un Paese che aspira a entrare nell'Unione europea, ma ancora non ne fa parte, credo sia assolutamente doveroso.

È giusto poi rimarcare le parole del collega Lombardo, perché è evidente che il ruolo della Moldova in questa fase storica e la sua fortissima aspirazione a una piena integrazione nell'Unione europea vanno sostenuti fortemente da parte italiana. Ed è giusto - com'è stato fatto pochi minuti fa - non tacere sulle interferenze non dovute da parte del vicino russo, che non ha grande rispetto per le regole internazionali e non si fa scrupolo di violarle, sia con aggressioni aperte come quella criminale che è stata fatta nei confronti dell'Ucraina, sia in modo più subdolo e sottile, come abbiamo visto in Moldova e come vediamo in Georgia e in Romania.

Purtroppo, cari colleghi, lo vediamo anche in Italia, perché la stessa Russia che ha interferito nelle dinamiche elettorali della Moldova è quella che attacca con i suoi *hacker* le nostre infrastrutture. Ricordo con dispiacere che il Segretario alla Difesa americano ha da poco sospeso le attività di contrasto a questi attacchi informatici. Quindi, dobbiamo sempre sapere da che parte stiamo e fare il tifo, appunto, perché la Moldova resti dove il suo popolo vuole, e cioè dalla parte della libertà e della democrazia. La sua aspirazione all'ingresso nell'Unione europea dice esattamente questo.

Quindi, il nostro voto di ratifica a un trattato di tipo tecnico in realtà è gravido di conseguenze politiche. Il nostro voto favorevole, appunto, sarà ispirato anche a una testimonianza di amicizia, di solidarietà e di vicinanza, che anch'io voglio esprimere a sua eccellenza l'ambasciatore della Moldova che ci guarda dalle tribune. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo Accordo per più ragioni. La prima è che - come diceva chi mi ha preceduto - quando si costruisce un rapporto di relazione con altri Paesi, è un fatto importante dal punto di vista degli scambi commerciali, dei rapporti diplomatici e del riconoscimento reciproco degli Stati. In un momento in cui c'è chi pensa di regolare il mondo solo con le guerre, fare iniziative di carattere diplomatico mi pare un fatto rilevante.

La seconda ragione, altrettanto importante, è che il riconoscimento dei lavoratori e delle lavoratrici che lavorano nel nostro Paese, in particolare che per poter usufruire delle posizioni sociali che hanno maturato, favorisce anche una emersione.

Diciamolo francamente: molti lavoratori e lavoratrici che vengono dalla Moldova lavorano nelle nostre famiglie. Quando abbiamo fatto discussioni sulle migrazioni, ad esempio, ho utilizzato spesso questo esempio: se tutti quelli che stanno nelle nostre famiglie a fare i badanti e a darci una mano con i nostri anziani decidessero di ritornare a casa propria, noi come Paese non reggeremmo, perché sono milioni di persone.

Nella relazione tecnica è scritto che sono coinvolte 271.000 persone solo con la Repubblica di Moldova e questo è un fatto di grande rilevanza, che credo sia molto importante riconoscere. È necessario che non ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Chi ha contribuito con il proprio lavoro e con i propri contributi deve avere questa possibilità. Anche i nostri anziani o i nostri bisnonni hanno vissuto l'esperienza dei cittadini di molti Paesi che emigrano verso il nostro e riconoscere i loro diritti è un fatto importante, mettendo alla pari chi presta la propria opera nel nostro Paese. Questo ci avvicinerà anche in termini diplomatici, fermo restando che saranno loro a decidere cosa fare. Spetta però a noi impostare questo rapporto.

Per queste motivazioni, voteremo a favore di questo disegno di legge di ratifica.

[DE ROSA](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il mio intervento è solo per sottolineare il *focus* di questo disegno di legge, che ratifica il lungo Accordo del 2024 in materia di sicurezza sociale. Esso è volto a coordinare le legislazioni di settore dei due Paesi, al fine di migliorare le condizioni dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie, che per motivi di lavoro frequentano i due Paesi. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, annuncio fin da subito il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e non ripeterò quanto già riportato dal senatore Lombardo e dal senatore Scalfarotto che mi hanno preceduto, perché condivido parola per parola. Questo disegno di legge si ispira a principi di equità, giustizia e uguaglianza. Qualsiasi lavoratore che nella propria vita si sia trovato, si trovi o si troverà a lavorare in uno dei due Paesi avrà diritto al medesimo trattamento, sia previdenziale, sia di protezione sociale. Io credo che sia quanto di più bello nelle relazioni internazionali possa accadere. Sono già stati citati i centomila cittadini moldavi in Italia (tra cui ho diversi amici, tra l'altro), ma anche i quattromila italiani che si trovano ad aver costruito una famiglia in Moldova, che lavorano là e che contribuiscono alla prosperità di quel Paese.

Noi sosteniamo anche il percorso di adesione della Repubblica di Moldova all'Unione europea. La settimana scorsa l'ambasciatore, che è qui presente, ci ha illustrato quale sia lo stato di attuazione di questo percorso per l'adesione, evidenziando le preoccupazioni che ci sono attualmente, considerata la posizione geografica del suo Paese. Noi siamo al suo fianco e supporteremo in qualsiasi modo il suo Paese, anche con questi piccoli, ma enormi progetti di legge.

Dichiaro quindi nuovamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, rivolgo un saluto anche da parte nostra a sua eccellenza l'ambasciatore della Repubblica di Moldova. Dichiaro fin da subito il voto favorevole del nostro Gruppo a un accordo che mira a migliorare il coordinamento tra le normative di sicurezza sociale dei nostri Paesi.

Mi lasci aggiungere, Presidente - e mi rivolgo ai colleghi che sono appena intervenuti - che io, che al Parlamento europeo mi sono occupato di ingerenze e interferenze nei processi democratici dell'Unione europea e dei suoi Stati, recentemente sono stato oggetto di minacce da parte proprio di quegli *hacker* russi che stanno minando le nostre infrastrutture. Sono però altrettanto preoccupato che, con la scusa di queste ingerenze o di queste interferenze, si voglia in qualche modo sovvertire l'ordine popolare delle elezioni negli Stati. Questa è una preoccupazione che mi sento di lanciare. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 13,44)

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi salutiamo l'ambasciatore e, per suo tramite, rivolgiamo un caloroso saluto a tutti i cittadini moldavi che sono in Italia (*Applausi*) e che, con il loro lavoro, contribuiscono alla ricchezza e alla prosperità del nostro Paese.

Sono tanti i cittadini di Paesi anche extraeuropei che vengono nel nostro Paese per lavorare e spesso, come ha ricordato il collega Scalfarotto, per svolgere lavori di cura, ossia mansioni delicatissime che richiedono un rapporto di fiducia e assoluto affidamento con le famiglie. A loro affidiamo i nostri cari, i nostri anziani, le persone a cui teniamo di più e a cui siamo più grati. Credo che questi cittadini meritassero e meritino uguale dignità e uguale trattamento a tutti i cittadini italiani.

Da questo punto di vista, quella di oggi è una ratifica importante perché garantisce uguali diritti in materia di sicurezza sociale e trattamento pensionistico; è quindi un dovuto riconoscimento e non una concessione ai lavoratori che contribuiscono al benessere e al progresso del nostro Paese.

Questa ratifica, poi, è particolarmente benvenuta in questo momento per la situazione della Repubblica di Moldova, che ha recentemente affermato, anche se con margini ristretti, la sua volontà di stare nello spazio europeo e aderire all'Unione europea. Questo ci fa molto piacere, specie perché avviene in un momento in cui altri Paesi occidentali paiono negare e dismettere i principi fondanti della civiltà occidentale come il multilateralismo, il dialogo, la cooperazione e il libero commercio, che hanno fatto ricca la civiltà occidentale, con la capacità di scambio e riconoscimento reciproco. Nel momento in cui alcuni Paesi fanno altri passi, l'Europa rimane un ancoraggio saldo se saprà rimanere fedele ai suoi principi di democrazia, riconoscimento della pari dignità delle persone e garanzia di un sistema di *welfare* e protezione sociale che non ha eguali in tutto il mondo.

L'Europa è un sogno per tanti Paesi proprio perché rappresenta questi valori e principi. Noi ci auguriamo che presto il popolo moldavo possa essere parte, insieme a noi, della grande famiglia europea. (*Applausi*).

[MENIA](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (FdI). Signor Presidente, anche io rivolgo un saluto al signor ambasciatore, che ho avuto modo di conoscere, così come ho conosciuto meglio la realtà moldava. Vi dirò qualcosa di più.

Inizialmente ero tentato di usare nel mio intervento il termine Moldavia, perché così ho imparato, in quanto in italiano storicamente si chiamava così. Ora mi è però stato fatto presente, da loro, che preferiscono la dizione Moldova, in lingua rumena (la loro lingua), perché Moldavia è la dizione russa. In omaggio a questo, la chiamano Moldova. Per assonanza, mi viene in mente, anche se è cosa diversa, la Moldava, quel bellissimo poema sinfonico di Smetana che, per chi se ne intende e apprezza queste cose, abbiamo imparato quando eravamo più giovani.

Perché questo Paese è davvero importante? Chi guarda la carta geografica si accorgerà che la Moldova è un budello tra l'Ucraina e la Romania e oggi si trova sulla frontiera della libertà, anche perché l'area più orientale è quella della Transnistria, una Repubblica autoproclamata dove esiste il più grande deposito di armi, munizioni ed esplosivi, con la presenza di 1.500 soldati russi che vengono da prima ancora del 1989, quindi dalla vecchia Europa che conoscevamo un tempo.

Tutto ciò è importante non solo perché questo è un popolo a noi vicino. È stato molto bello quando abbiamo incontrato l'ambasciatore in 3a e 4a Commissione qualche giorno fa e ci ha detto che in fin dei conti tutto ci richiama a Roma. Sentendoli parlare, anche senza bisogno dell'interprete, l'80 per cento di quello che dicono lo capireste tranquillamente. Perché tutto ciò è importante? Come vi dicevo, questo è un Paese che oggi sta alla frontiera della libertà. È un Paese che ha votato recentemente (ottobre 2024) e la presidente Sandu è stata riconfermata; soprattutto, è stato riconfermato il suo indirizzo del cammino europeo. Dobbiamo sostenere il cammino verso l'Europa di un Paese che si trova comunque tra due fuochi ed ha avuto episodi di corruzione e di dilagante interferenza: c'erano soldi, c'erano interferenze di carattere informatico e c'erano grosse questioni di approvvigionamento energetico. Si tratta di un Paese che è difficile, ma che è bello e giusto sostenere, soprattutto per questo cammino europeo che ha scelto contro tutto e contro tutti, anche laddove si è dimostrato difficile.

Si tratta di un Paese tra l'altro che, proprio perché vive questa condizione, ha una forte diaspora e infatti esiste un Ministero per la diaspora. La diaspora moldava ha proprio nell'Italia il suo centro: sono 120.000 i registrati in Italia, ma probabilmente sono almeno il doppio. È stato proprio il voto della diaspora che ha fatto scegliere l'Europa invece di un'altra cosa. Dobbiamo quindi sostenere il percorso filoeuropeo della Moldavia. In questo senso, l'Accordo in discussione afferma principi che sono soprattutto quelli della solidarietà, della tutela del lavoro e tutti quei principi che sono fondamentali e che abbiamo bisogno di assicurare loro subito. Tutto questo, com'è evidente, assume un significato non soltanto sociale, ma più profondamente politico e vorrei dire geopolitico. Questo è il motivo per cui sosteniamo con forza e con convinzione il voto favorevole, che riaffermo a nome di Fratelli d'Italia, salutandoci ancora una volta con simpatia i nostri amici moldavi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Saluto agli ambasciatori della Moldova e dell'Albania e al ministro di Stato per i rapporti con il Parlamento dell'Albania

PRESIDENTE. La Presidenza rinnova il saluto all'ambasciatore della Repubblica di Moldova Oleg Nica, che è presente in tribuna. (*Applausi*). Salutiamo inoltre il ministro di Stato per i rapporti con il Parlamento della Repubblica d'Albania Taulant Balla e l'ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia Anila Bitri Lani, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(857-B) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 13,52**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 857-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore facente funzioni, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

MENIA, f. f. relatore. Signor Presidente, in questo caso si tratta della ratifica e dell'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la nostra Repubblica e il Governo degli Emirati Arabi, fatto a Dubai l'8 marzo del 2022.

In questo caso lo dobbiamo esaminare una seconda volta, perché è stato modificato nel corso del suo passaggio alla Camera dei deputati.

Va ricordato che l'Assemblea del Senato ebbe modo di esaminare il testo in prima lettura e di approvarlo all'unanimità nella seduta del 29 novembre 2023. Le modifiche successivamente introdotte dalla Camera, conseguenti a un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulato in questo caso dalla Commissione bilancio, riguardano l'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie della ratifica. Esse fanno decorrere la relativa autorizzazione di spesa dall'anno 2025 e non più dal 2023.

Si ricorda altresì che il trattato in esame si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna. In conclusione, com'è evidente, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 sono identici agli articoli 1 e 2 del testo approvato dal Senato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che l'articolo 4 è identico all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

[CUCCHI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, sarò brevissima. Questo accordo è finalizzato a consentire il trasferimento dei cittadini residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare nel proprio Paese di origine la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva, anche al fine di favorirne il reinserimento sociale. Tra i presupposti necessari per il trasferimento ci sono, in particolare, la concorde volontà dei due Stati e il consenso del diretto interessato. L'accordo è conforme al modello comune già utilizzato con altri Paesi e il suo scopo è quello di innalzare il livello della collaborazione nel settore giudiziario anche con gli Emirati Arabi Uniti.

È importante dire - ed è forse l'ultima cosa, Presidente - che nella relazione illustrativa allegata a questo disegno di legge il Governo giustamente fa presente che questo accordo si rende necessario perché gli Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983, che costituisce di fatto lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale dei soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive. Insomma, è un accordo simile a quello già sottoscritto con gli altri Paesi. Per questo voteremo a favore, come Alleanza Verdi e Sinistra.

[DE ROSA](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, questa ratifica tratta di un argomento molto importante in materia di giustizia. Si tratta di un accordo per consentire il trasferimento dei propri cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, al fine di permettere loro di scontare la pena a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine o in altro luogo in cui abbiano legami familiari, sociali e lavorativi, anche per favorirne il reinserimento sociale dopo la pena. Per questo motivo annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora presidente, come già detto dal relatore, questo è il terzo passaggio parlamentare della ratifica in oggetto; noi abbiamo già dichiarato il nostro voto favorevole durante la prima lettura e in questo caso si tratta semplicemente di modificare il provvedimento in relazione alla decorrenza della copertura finanziaria, dal 2024 al 2025. Pertanto, poiché nella sostanza il provvedimento non è cambiato, dichiaro nuovamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, gli Emirati Arabi Uniti sono un *partner* di primaria importanza per l'Italia, con investimenti rilevanti in settori strategici come l'intelligenza artificiale, l'energia e le infrastrutture. Questo Trattato, dunque, oltre ad avere un valore umanitario e giuridico,

come abbiamo già sottolineato, si inserisce proprio in una relazione bilaterale sempre più strutturata, orientata in settori chiave per il futuro dei nostri Paesi.

Con questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei solo annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. Com'è stato ricordato, abbiamo già approvato questa ratifica; d'altra parte, la modifica introdotta dalla Camera è stata opportuna, quindi confermiamo il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

[SPERANZON](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPERANZON](#) (FdI). Signora Presidente, come hanno ricordato anche molti altri colleghi, in realtà abbiamo già ratificato questo accordo, però vogliamo anche sottolineare che attraverso questa ratifica colmiamo un vuoto normativo, perché gli Emirati Arabi Uniti non avevano aderito alla convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Pertanto, disciplinare la materia con uno strumento bilaterale rappresenta la scelta sicuramente più efficace per garantire un'adeguata esecuzione delle sentenze e consolidare il contrasto alla criminalità internazionale. Da parte del Gruppo Fratelli d'Italia, c'è quindi un convinto voto favorevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1339) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 14,02)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1339, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[MENIA](#), *f. f. relatore*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge n. 1339, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'ottobre 2023 tra l'Italia e il Sovrano militare ordine di Malta (SMOM), che è volto a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta (CISOM), che è ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore, previsto all'articolo 45 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Accordo si inserisce nel contesto delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano militare ordine di Malta che prevedono che l'Italia stessa riconosca la personalità giuridica delle istituzioni dell'ordine quali enti di diritto pubblico appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM.

Con la ratifica dell'accordo in esame il CISOM potrà svolgere nel territorio della Repubblica italiana le attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni del codice del terzo settore, nonché alla normativa nazionale che ne disciplina l'esercizio. In particolare, l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore costituisce il presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal codice stesso. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge appena illustrato. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il mio Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento al nostro esame. Questo consente al Sovrano militare ordine di Malta di iscriversi nell'elenco degli enti del terzo settore e quindi di poter svolgere la propria attività nel nostro Paese anche dentro un quadro normativo chiaro. Il nostro voto sarà favorevole, perché pensiamo che si tratti di un Accordo sicuramente positivo.

[CUCCHI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul provvedimento al nostro esame.

[DE ROSA](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, ricordo che il Sovrano militare ordine di Malta opera in Italia in modo molto meritorio. Con il provvedimento al nostro esame si dà la possibilità, dopo aver avuto la possibilità di iscriversi al Registro unico del terzo settore, di ricevere i fondi tramite il 5 per mille, quindi chiunque poi vorrà sostenere quest'opera meritoria ne avrà finalmente la possibilità. Dichiaro quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come detto dai colleghi, si tratta di un passo tecnico necessario che permette di valorizzare ulteriormente il contributo di un ente già profondamente radicato nella nostra società. Per questo motivo, il Gruppo Lega dichiara il proprio voto favorevole.

[DELRIO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, anche il Partito Democratico voterà a favore della ratifica al nostro esame, sottolineando il fatto che con essa il CISOM può essere iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore, frutto di una riforma sostanziale - vorrei sottolinearlo - del codice del terzo settore che attuammo con il nostro Governo, a volte molto criticato, che ha permesso però a tutto il terzo settore di fare un grande passo in avanti nei suoi fini, con il perseguimento del bene comune e la cittadinanza attiva.

Ci fa molto piacere che il CISOM con questa ratifica possa iscriversi al Registro del terzo settore.

[SPERANZON](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (Fdl). Signor Presidente, con questo Accordo non solo si valorizza il ruolo del Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta nel nostro sistema di protezione civile, ma si riafferma anche la volontà dell'Italia di riconoscere e supportare le organizzazioni che operano per il bene comune, ovviamente nel rispetto dell'ordinamento europeo e delle norme nazionali.

Per queste ragioni, il Gruppo Fratelli d'Italia esprimerà un voto favorevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1341) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 14,10**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1341, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[DREOSTO](#), *relatore*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Francia, sottoscritta il 12 aprile 2024, relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

La Convenzione in via di ratifica, frutto di un lungo *iter* di confronto tra le parti e materialmente elaborata da una Commissione mista, è finalizzata a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, evidentemente sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità.

Con l'intesa bilaterale in esame si intende abrogare la legge di ratifica della Convenzione del giugno 1970 tra Italia e Francia, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, voteremo a favore di questo disegno di legge di ratifica. Speriamo che serva, perché questa meravigliosa ferrovia, che chiamano la ferrovia delle meraviglie, che parte da Cuneo e poi scende da un lato verso la Liguria e dall'altro verso la Costa Azzurra, a cui comincio a pensare il Conte di Cavour nel 1853 e che poi fu inaugurata nel 1928, è una delle opere d'ingegno più belle della nostra penisola e probabilmente del pianeta. Tra l'altro è importantissima, perché mette in collegamento comunità umane ricche, prospere e produttive, che sono vicine, ma separate dalle montagne, quindi in una situazione difficile.

Ebbene, questa è una delle tante ferrovie che ci fanno disperare in questo Paese, nel disastro ferroviario guidato da un Ministro assente o completamente inutile, nella migliore delle ipotesi. Anche stamattina i treni tra Roma e Napoli hanno avuto almeno un'ora di ritardo. Quindi, nel disastro generale, in cui le nostre ferrovie non funzionano, almeno arriva una ratifica che parla di treni (*Applausi*): la prendiamo come un segnale positivo. È però evidente che non ci basta: sta qui, sulla carta, ma bisognerà fare in modo che da parte delle popolazioni interessate, che sempre si lamentano dei massi che cadono sui binari e degli scioperi e hanno dovuto addirittura sventare la chiusura di questa ferrovia, che sciaguratamente qualcuno pensava di voler chiudere e che invece, grazie proprio alla pressione e alla volontà popolare, è rimasta aperta, sia mantenuta e gestita con l'attenzione che necessita.

Naturalmente, alle complessità ordinarie si aggiunge quella di dover essere gestita da due Paesi differenti, perché il tratto francese, appunto, è gestito dalla società dei treni francesi e questa nuova ripartizione dovrebbe assicurare un miglior funzionamento. Il nostro voto a favore è come un'apertura di credito, nella speranza che le cose migliorino.

Se dobbiamo giudicare dallo stato dei treni nel nostro Paese, temiamo che resti lettera morta. Continueremo pertanto a seguire con grande attenzione, come stiamo facendo in questo disastro, tutte le ferrovie italiane, quelle ad altissima velocità e anche quelle che meravigliosamente si arrampicano sulle montagne. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra alla ratifica di questa convenzione, che stabilisce una ripartizione più equilibrata dei costi di manutenzione ordinaria di un tratto ferroviario situato in territorio francese, basandosi sui principi di territorialità e proporzionalità.

Noi ci uniamo al parere positivo su questa Convenzione, non solo perché è più equa e risponde alla cornice normativa europea, ma anche perché favorisce la cooperazione transfrontaliera, migliora i collegamenti ferroviari e promuove lo sviluppo economico e turistico delle Regioni interessate.

In conclusione, signor Presidente, vorrei sottolineare che siamo convinti che la stessa cosa fatta con questa Convenzione si possa fare sulla tratta storica della Torino-Lione. Lo vogliamo dire con forza: esiste anche l'Alta velocità. Ad un certo punto riparte e non c'è bisogno di fare un *tunnel* a tutta velocità, soprattutto se per recuperare trenta minuti dobbiamo spendere miliardi e miliardi di euro e distruggere una valle. Per questo diciamo al popolo No TAV, al popolo della Val di Susa, ma anche a tutti coloro che hanno difeso questa ferrovia storica, che si può fare. (*Applausi*).

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la Convenzione ha l'obiettivo di mettere mano al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, definendo la ripartizione delle responsabilità in

materia di esercizio di manutenzione della linea. Si tratta di 96 chilometri, di cui 49 in territorio italiano. Essa collega Piemonte e Liguria con la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

L'Accordo garantisce una più equa distribuzione degli oneri finanziari e maggiori livelli di qualità dei servizi di sicurezza dell'infrastruttura. Le Regioni Piemonte e Liguria attendevano da anni questa ratifica, che consentirà di programmare gli interventi per rendere questa linea un collegamento internazionale a servizio di transfrontalieri e pendolari, ma anche dei tanti turisti. È una infrastruttura che diventerà più efficiente per accompagnare l'economia dei nostri territori. Quindi, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, intervengo volentieri su questa ratifica. Stiamo parlando di una linea ferroviaria molto antica, inaugurata nel 1928, che va a collegare Cuneo, attraverso Breil, che è un territorio in Francia, a Ventimiglia. C'è una biforcazione da Breil che porta invece in Costa Azzurra.

Mi è capitato di utilizzare tale linea ed è veramente un trenino meraviglioso. Infatti, è noto come treno delle meraviglie. In pratica, la ferrovia corre lungo il crinale delle montagne che, a strapiombo, vanno giù nella valle dove passa il fiume Roia. È un'opera di ingegneria incredibile, con ponti e gallerie, anche elicoidali, di estremo pregio.

La messa in sicurezza di questo tratto ferroviario è sicuramente importante, perché, vista la costituzione morfologica dei luoghi, spesso ci sono cadute di massi e frane, quindi la messa in sicurezza è molto importante, però, trattandosi di un trenino principalmente turistico, che funge anche da importante collegamento con il Nord Europa, mi sembra che la priorità nella manutenzione straordinaria di questa ferrovia dovrebbe essere improntata alla sicurezza, più che alla velocità.

Su un trenino turistico, infatti, non puoi godere della meraviglia del paesaggio, sfrecciando ad alta velocità. Se vai lentamente, invece, riesci a godere il paesaggio. Questo, secondo me, è lo scopo principale. Noi, purtroppo, in Italia abbiamo avuto la bruttissima idea, a un certo punto, di sopprimere tutti i piccoli collegamenti ferroviari. Io sono lombarda e penso, per esempio, al collegamento con la Val Seriana: era comodissimo ed era, anche quello, di una certa rilevanza panoramica.

Adesso, invece, chi si reca in Val Seriana, soprattutto quando poi rientra in città, è costretto a lunghissime file. Viceversa, se si potessero usare i treni, sarebbe l'ideale.

La stessa cosa si poteva pensare nell'ambito delle Olimpiadi, ovvero di creare il collegamento tra Cortina e la stazione di Calalzo di Cadore. Di un altro bellissimo trenino turistico si può parlare nel caso di Bormio. Insomma, se avessimo un Ministro lungimirante, oltre che efficiente, si sarebbe potuto pensare di incrementare questo tipo di collegamenti ferroviari che, oltre a essere un'attrazione turistica, consentirebbero anche di ridurre le emissioni di CO2 che, vista la condizione del Nord Italia e quindi anche di quest'area del cuneese, sarebbero interventi preziosi.

Mi associo quindi a quanto detto dal senatore Scalfarotto: questa è un'apertura di credito, ma concentratevi sui servizi ecosistemici, sulla salvaguardia e sull'incremento dell'attrattività del turismo, che, in una situazione del genere, non è stimolato dalla velocità, ma dalla sicurezza che dev'essere una priorità. *(Applausi)*.

[POTENTI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Magari ditelo anche alla Presidenza.

POTENTI (LSP-PSd'Az). È mancata una comunicazione.

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, se lei comunica all'Assemblea che è per l'autogestione, è un fatto politico rilevante. *(Applausi)*.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per esprimere, ovviamente, l'ampio gradimento del Gruppo Lega e il voto favorevole sulla ratifica di questa Convenzione tra Repubblica italiana e Repubblica francese, perché dopo cinquant'anni di incertezze, grazie all'impegno del nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, si è giunti a un accordo che garantisce una gestione più equa ed efficiente della tratta, nel rispetto delle normative europee. Questo risultato non solo migliora la mobilità e la qualità del servizio, ma rafforza anche i rapporti bilaterali e quindi anche

i benefici economici e turistici per le aree coinvolte.

Le opposizioni e la sinistra continuano pertanto su questo binario, perché saremo tranquilli per i prossimi anni di poter investire sul fronte delle infrastrutture anche del trasporto turistico le ingenti somme che già grazie a questo Governo abbiamo dimostrato di poter mettere in campo. Ricordo ai colleghi del Movimento 5 Stelle solo alcuni numeri: Fondazione FS Italiane ha riversato, ad esempio, sulle linee storico-turistiche oltre 250 milioni provenienti da fondi PNRR, dando un segnale ben preciso sulla strategia di questo Governo in merito alle linee ferroviarie. *(Applausi)*.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, anche il mio Gruppo voterà a favore della ratifica della Convenzione con il Governo della Repubblica francese. Sono particolarmente felice che si sia giunti alla conclusione di questo *iter*, perché quando si arriva a ratifiche di questo tipo ci sono, alle spalle, anni di lavoro molto faticosi, perché le aziende devono contrattare ogni singolo dettaglio. Mi compiaccio che possiamo approvare in quest'Aula la ratifica di un Accordo che riguarda una linea storica che, come sapete, copre oltre 95 chilometri ed è per metà italiana e per metà francese, ma soprattutto è un simbolo della capacità e della forza che possono avere le connessioni, quando sono utili alle comunità, per lo sviluppo dei territori.

Per queste ragioni, voteremo convintamente a favore della ratifica in esame. *(Applausi)*.

[BARCAIUOLO](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (FdI). Signor Presidente, anche il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore della ratifica di questa Convenzione stipulata soltanto nell'aprile 2024. Tra l'altro, noto che tutte le ratifiche all'ordine del giorno di oggi, tranne forse una, hanno un'anzianità sempre inferiore ai due anni. Credo quindi che anche il lavoro della Commissione esteri da questo punto di vista vada applaudito, perché eravamo abituati spesso a ratificare Convenzioni ben più vecchie.

Nello specifico, condivido molto di ciò che è stato detto. Questa linea ferroviaria di quasi 100 chilometri e di quasi cent'anni di età, che collega l'Italia e la Francia, meritava un'attenzione particolare rispetto alle norme che presiedono alla sua custodia e alla sua manutenzione.

Con l'esecuzione della Convenzione ci auguriamo tutti - anzi, ne siamo certi - che vi sarà un miglioramento del funzionamento della tratta e del suo utilizzo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(Relazione orale) (ore 14,26)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1340, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SPAGNOLLI](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale, sottoscritto tra l'Italia e l'Albania il 6 febbraio 2024, quindi poco più di un anno fa, come sottolineava il collega Barcaiuolo pocanzi. Esso reca disposizioni generali in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale e personale e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica.

Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i familiari superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni

speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori.

La copertura finanziaria dell'Accordo è predisposta dall'articolo 3, che valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 12 milioni di euro per il 2025 fino all'anno 2032, disponendo la relativa copertura annuale.

Questo Accordo dà una risposta all'auspicato rispetto da parte di migliaia di cittadini e di cittadine di entrambe le nazionalità del diritto a una previdenza sociale equa. È un atto di responsabilità istituzionale del nostro Paese nell'onorare gli impegni internazionali e rappresenta un passo fondamentale verso la giustizia sociale per dei lavoratori che, è bene ricordarlo, hanno contribuito al sistema previdenziale di entrambi i Paesi.

Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione della presenza in tribuna delle autorità rappresentanti le istituzioni albanesi per ricordare il forte rapporto di amicizia che c'è tra il popolo italiano e il popolo albanese; un rapporto secolare, che si è particolarmente rafforzato in questi ultimi decenni, a seguito dei noti eventi della caduta della dittatura in Albania, ma anche grazie a sempre nuovi rapporti di collaborazione, per esempio, a livello universitario e imprenditoriale, ma anche commerciale e culturale, per non parlare del settore militare, in cui i nostri eserciti collaborano. Questa interazione tra Italia e Albania trova ogni giorno nuovi sviluppi. Questo è un ulteriore capitolo e io invito l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il provvedimento è stato ampiamente spiegato e riassunto dal relatore.

Colgo l'occasione - e credo di avere il favore di tutta l'Assemblea - per salutare il Ministro dei rapporti con il Parlamento della Repubblica di Albania. La sua presenza è un gesto di grande considerazione e di grande attenzione per la ratifica che oggi approveremo in seconda lettura. *(Applausi)*.

Soprattutto è la dimostrazione di una profonda amicizia. Permettetemi, colleghi tutti, di considerare l'Albania non solo come un Paese dirimpettaio e amico, ma anche come la manifesta evidenza che nella storia del mondo, così come nelle storie familiari e interpersonali, vi sono momenti di tensione e vi sono momenti di grande amore e di amicizia. L'Italia e l'Albania sono la rappresentazione plastica di come i momenti brutti siano stati metabolizzati e superati e ora insieme guardiamo avanti in maniera complementare per un futuro radioso.

Ringrazio ancora una volta per la presenza odierna il Governo albanese. Auspico veramente che oggi il voto sia unanime.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, è sempre un piacere poter lavorare su Accordi che intercorrono tra l'Italia e l'Albania. Come detto anche dai colleghi e dal rappresentante del Governo, quello tra i nostri due Paesi è un rapporto di fratellanza e vicinanza; gli albanesi sono i nostri fratelli dall'altra parte del mare.

Nel rinnovare il saluto a sua eccellenza l'ambasciatore, voglio sottolineare il modo assolutamente positivo con cui molti albanesi arrivati in Italia si sono integrati in questi anni. Ho l'età per ricordare molto bene il 1991, l'arrivo massiccio e la nave Vlora; tra l'altro, sono cresciuto in Puglia e sono momenti che ricordo benissimo.

Quell'integrazione, con tantissimi cittadini albanesi arrivati in Italia che sono diventati parte integrante del nostro tessuto sociale, è una sorta di modello che dovremmo tenere bene a mente, perché l'integrazione è possibile e quel caso ce lo ricorda bene.

Va detto che la crescita impetuosa dell'economia albanese ha dato anche la possibilità a tanti imprenditori e lavoratori italiani di avere un'esperienza dall'altra parte dell'Adriatico. Questo tipo di accordo è esattamente quello che serve per riconoscere e mettere in moto un ingranaggio positivo per fare in modo che le esperienze di lavoro che possono verificarsi da una parte o dall'altra dell'Adriatico, magari in una vita e anche in più occasioni, possano essere correttamente gestite mettendo in sicurezza le persone che hanno lavorato in Italia e/o in Albania.

In genere questi sono accordi a cui guardiamo con grandissimo favore; quando poi servono a suggellare un'amicizia così forte, è evidente che, ancor di più, c'è la soddisfazione di poterli appoggiare e ratificare.

Non renderei però onore al mio compito e alla mia funzione se non cogliessi l'occasione per chiedere al sottosegretario Silli, che così entusiasticamente si è espresso su questo accordo, di consentirci di parlare in Aula, con questa ricchezza di tempi e argomenti, di tutti gli accordi che facciamo con l'Albania. C'è infatti un altro accordo che - lo dico sinceramente - ci convince meno e di cui ancora non vediamo pienamente la funzione: mi riferisco, come lei sa, signor Sottosegretario, a quello legato ai centri di permanenza in Albania, su cui mi piacerebbe avere occasione di discutere con lei o con i suoi colleghi di Governo nello stesso modo. Signor Sottosegretario, le parlo avendo svolto il suo stesso incarico alla Farnesina ed essendomi occupato di commercio estero, quindi lavorando con l'Albania anche dalla parte del Ministero dello sviluppo economico. Se devo pensare alle 1.000 occasioni che abbiamo per arricchire e stringere il nostro rapporto con l'Albania (e ringrazio nuovamente per la presenza di sua eccellenza l'ambasciatore), questo mi sembra il tipo di accordo che rappresenta davvero un lievito nella relazione bilaterale.

Quanto alla creazione di centri che restano ancora vuoti, tra i lavoratori che stanno prestando servizio in Albania ci sono nostri poliziotti che ancora non hanno nulla da fare, e questo non so se poi ricadrà sotto l'Accordo in discussione o meno. Quel tipo di accordo non credo che sia proprio il modo migliore per stringere i rapporti tra le due parti e comunque sarebbe bello poter avere una circostanza per poterne discutere con ampiezza qui in Aula; una circostanza che, se non vado errato, non abbiamo ancora avuto. Approfitto dunque di questo positivo Accordo, che votiamo con grande soddisfazione, per chiedere al nostro Governo di darci l'opportunità anche di fare un po' il punto su queste cattedrali nel deserto.

Abbiamo anche fatto una proposta, visto che abbiamo parlato di altri accordi che prevedono il trasferimento di detenuti da un Paese all'altro. Per esempio, una funzione che potrebbero avere quei centri è di trasferire detenuti con cittadinanza albanese per poter espiare la loro pena in un posto più vicino a casa. Insomma, bisognerebbe parlarne. In questo momento, abbiamo soltanto un grande spreco di denaro pubblico. Lo ripeto: il desiderio di avere un rapporto fruttuoso e ricco con i nostri amici e fratelli albanesi penso che passi più dalla nostra cooperazione economica, dal nostro lavorare insieme e dal nostro mescolare le nostre due culture e le nostre lingue, come già succede in questo momento. Meglio questo che altri accordi.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intanto saluto, a nome mio e di Alleanza Verdi e Sinistra, il Ministro di Stato per i rapporti con il Parlamento dell'Albania. Credo che questo Accordo lo aspettino con una certa sollecitudine: nei giorni scorsi ho avuto modo di registrare un sollecito in merito alla possibilità di arrivare alla sua approvazione. Si tratta di un fatto molto positivo, perché è la seconda ratifica - mi richiamo a quanto detto prima sulla Moldova - che dà una soluzione al fatto che i lavoratori che operano nel nostro Paese non siano più di serie B. Leggendo la relazione che accompagna questo Trattato, si parla di oltre 400.000 residenti albanesi nel nostro Paese, quindi non è una cosa di poco conto. Riconoscere i diritti sociali e pensionistici e le cose di cui parlava il relatore è un fatto molto rilevante.

L'approvazione in tempi rapidi dell'Accordo in esame va in questa direzione, ma anche in quella di affrontare diversamente la questione delle migrazioni. È inutile girarci intorno: siamo di fronte a una situazione in cui nel nostro Paese ci sono milioni di lavoratori stranieri - lo sottolineo - che vengono da diverse parti del mondo, svolgono lavori che magari molti nostri concittadini non fanno più, ma non hanno gli stessi diritti di altri lavoratori e lavoratrici. Il fatto di riconoscere questi diritti è un passo in avanti nella relazione tra gli Stati, soprattutto perché si riconosce che i lavoratori e le lavoratrici hanno gli stessi diritti, mettendoli tutti sullo stesso piano, invece di avere lavoratori di serie A e di serie B. Questa è la strada che noi dovremmo fare: affrontare questo tema con più determinazione, anche perché ne beneficiamo; vorrei sottolineare che molto spesso i lavoratori e le lavoratrici stranieri contribuiscono allo Stato sociale italiano; molto spesso sono più giovani e contribuiscono per molti anni al nostro sistema di sicurezza sociale. Dovremmo regolarizzare tutti questi rapporti, perché solo così garantiremo loro, quando tornano nel loro Paese, il diritto sacrosanto di sommare il periodo in cui hanno lavorato da noi a quello in cui hanno lavorato nel loro Paese. Nello stesso tempo, però, vogliamo sottolineare che loro contribuiscono già oggi al sostegno dello stato sociale nel nostro Paese. Per queste ragioni, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente a favore di questo disegno di legge di ratifica.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, per il suo tramite, vorrei porgere un saluto ai rappresentanti del Governo albanese e dichiarare il voto favorevole a questa ratifica e a quelle successive da parte dei senatori di Forza Italia.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, non ripeterò quanto già detto in dichiarazione di voto sul disegno di legge di ratifica dell'accordo con la Moldova, ma mi preme ricordare le comunità albanesi in Puglia e in Lombardia, molto numerose, i cui lavoratori, veramente incredibili, stanno facendo crescere la nostra Nazione e anche la loro. Penso agli imprenditori italiani con lavoratori in Albania e penso agli imprenditori albanesi con lavoratori in Italia.

Questo accordo - vorrei ribadirlo, perché non l'ho detto bene in precedenza - si occupa di normare l'assicurazione sull'invalidità per tutti i lavoratori che dovessero farsi male, l'assicurazione sull'indennità di malattia e quella sulla disoccupazione. Credo che questi accordi vadano estesi quanto più possibile a tutti i rapporti bilaterali. Saluto anch'io l'ambasciatore e mi auguro di avere in futuro la possibilità di parlarne in altra sede. Dichiaro pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'Italia, attraverso questo accordo, si conferma ancora una volta *partner* privilegiato con Tirana e con l'Albania, in un contesto ormai evidentemente, non solo per questo, di cooperazione sempre più strategica, anche per la stabilità dell'intera area balcanica. Per questo motivo, riteniamo importantissimo questo accordo e voteremo favorevolmente. (*Applausi*).

[DELRIO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (*PD-IDP*). Signora Presidente, anche noi voteremo convintamente a favore di questo accordo. Mi consenta, mentre saluto il Ministro per i rapporti con il Parlamento albanese e, attraverso di lui, tutta la comunità albanese, di ricordare che questo è il frutto di un lungo lavoro. Abbiamo relazioni storiche con la comunità albanese, com'è stato ricordato prima da tanti colleghi, ma vorrei ricordare che questo è anche il frutto di un lavoro partito dal basso. Ciò è particolarmente importante, perché, grazie alla raccolta di firme dell'attivista Geri Ballo, che è qui con noi oggi, grazie alla sensibilità dell'ex ministro Orlando e dell'ex ministro Amendola durante il precedente Governo e grazie all'iniziativa dell'ex senatore Nannicini, si è arrivati a costituire la Commissione che poi ha portato a questo Accordo. È stato fatto un grande lavoro. Quella petizione aveva un titolo: «La pensione è un diritto».

Ribadiamo con forza che noi oggi riconosciamo diritti a lavoratori fondamentali per il presente e per il futuro del nostro Paese, a centinaia di migliaia di lavoratori. Riconosciamo e non concediamo diritti; i loro sacrosanti diritti a una sicurezza personale e delle loro famiglie, a poter avere il riconoscimento delle loro pensioni, a non essere sfruttati, a vivere in un ambiente dignitoso in cui il lavoro consente a loro e alle loro famiglie di vivere in maniera adeguata. Questo è il termine di un percorso importante e di un lavoro collettivo, e di questo siamo molto soddisfatti. Ne approfittiamo per dire che forse accordi di questo tipo e non accordi di altro tipo sono quelli che davvero rinsaldano l'amicizia e la collaborazione tra i popoli delle due sponde dell'Adriatico. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, poche parole per annunciare il voto a favore del Gruppo Fratelli d'Italia rispetto alla ratifica di una convenzione che era attesa, com'è stato giustamente detto poc'anzi da chi è intervenuto, nonostante anche questa sia un Accordo abbastanza "fresco", perché a poco più di un anno ci troviamo già a ratificarlo.

È vero che questo Accordo non è giuridicamente prodromico a un percorso dell'Albania verso l'integrazione nell'Unione europea, però è chiaro che anche questo tipo di convenzioni e di trattati va nella direzione da noi auspicata di un'estensione dell'Unione europea a tutta la zona balcanica e sub-balcanica. Salutando il Ministro presente oggi, credo che la sua presenza sia la testimonianza di una serie di contatti e di reti tra Italia e Albania che stanno emergendo sempre con maggior forza; testimonianza di una collaborazione che questi due popoli dirimpettati sulle sponde dell'Adriatico devono e possono portare avanti, anche in riferimento a quanto citato dal collega Scalfarotto - che mi perdonerà una breve vena polemica - richiamando il Governo su altri accordi con l'Albania. È evidente che non è questa la sede per parlarne; è evidente che il Governo è a disposizione per parlare e approfondire, ma se vuole un suggerimento ci sono anche tanti partiti europei di sinistra che guardano a quell'Accordo come un esempio da seguire, quindi siamo convinti che quella sarà la buona strada per una gestione migliore dei flussi migratori. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1352) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022 (Relazione orale) (ore 14,42)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1352.

Il relatore, senatore Marton, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MARTON](#), *relatore*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa recante la ratifica dell'accordo del maggio 2022 tra l'Italia e il Giappone in materia di vacanza-lavoro.

L'intesa in via di ratifica, che si inserisce nel quadro di un progressivo rafforzamento delle relazioni

bilaterali tra Italia e Giappone, mira a promuovere la mutua conoscenza fra i due popoli, facilitando, per i cittadini di età compresa tra i diciotto e i trent'anni di entrambi i Paesi, l'acquisizione di una migliore comprensione della cultura, della società e della lingua dell'altra parte, attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero.

L'accordo specifica i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per la vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito, fra cui quello di avere l'intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, di non essere accompagnati da persone a carico, di essere in possesso di un passaporto avente validità di almeno tre mesi in più rispetto al periodo previsto di soggiorno, di disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di un'assicurazione medica sufficiente.

In conclusione, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, presentatore dell'ordine del giorno, se insiste per la votazione.

MARTON, *relatore*. Signora Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G100.

L'Accordo fa infatti riferimento a una platea di giovani dai diciotto ai trent'anni e, per com'è stato formulato, è riferito a persone con una disponibilità economica piuttosto elevata, perché prevede una vacanza in Giappone, di conseguenza non tutti avranno la possibilità di usufruire di questo Accordo.

Con il Governo è stata quindi cercata una soluzione affinché questa opportunità venisse data anche a chi in realtà non ha la capacità economica per permettersi una vacanza di quel tipo, seppur poi in presenza di un lavoro, laddove si trasferisce per un anno nell'altro Paese. Essendoci state varie interlocuzioni col Governo e non essendo stato individuato uno strumento legislativo o giuridico tale da consentire di integrare subito l'Accordo all'atto dell'approvazione odierna, il Governo si è impegnato a reperire in un prossimo futuro sostanze e coperture economiche affinché tale possibilità venga estesa anche a chi non possiede questo sostentamento economico. Chiedo quindi di mettere ai voti l'ordine del giorno G100 in modo tale da esplicitare il voto favorevole dell'Assemblea, volto a dare la possibilità anche a chi non ha potere economico di usufruire dei benefici di cui al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, come accennato in precedenza, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il mio Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. Voglio ricordare che non solo è un'opportunità per i giovani tra i diciotto e i trent'anni, ma contribuisce anche a rafforzare i rapporti e i legami tra l'Italia e il Giappone, dove esiste già evidentemente una solida collaborazione dal punto di vista sia economico sia diplomatico.

[DELRIO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (*PD-IDP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1358) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 (Relazione orale) (ore 14,52)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1358.

Il relatore facente funzioni, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[MENIA](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, è all'esame dell'Assemblea la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale sottoscritto dall'Italia con la Macedonia dieci anni fa, nel luglio 2014. Come sapete, la Macedonia ora si chiama Macedonia del Nord grazie all'accordo di Prespa del 2018, che pose fine alla vecchia questione del contenzioso sul nome con la Grecia, che accampava - a mio modo di vedere, giustamente - una serie di ragioni storiche, culturali e tradizionali.

Per quanto ci riguarda, questo accordo risponde all'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si

spostano e delle relative famiglie.

L'intesa in realtà serve a sostituire una precedente Convenzione della Repubblica Italiana con la Repubblica Federale Jugoslava, che all'epoca incamerava anche la Repubblica di Macedonia, ed era del 1957.

Ci sono qui disposizioni generali e norme sulla legislazione applicabili a disposizioni particolari relative a malattia, maternità, pensioni e infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari. Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; assicurazione per indennità di malattia, prestazioni familiari, assicurazione contro la disoccupazione e regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori.

La copertura finanziaria dell'Accordo è garantita dall'articolo 3, fino all'anno 2034, disponendo la relativa copertura annuale.

Si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, votiamo anche questo Accordo con molto piacere. La Macedonia del Nord è uno dei Paesi dell'area dei Balcani occidentali il cui percorso verso l'Unione europea guardiamo con grande simpatia e speriamo che possa presto entrare a far parte della grande famiglia dell'Unione europea.

Sottolineo ancora una volta che questo è il terzo Accordo che abbiamo votato oggi sulla previdenza sociale per i lavoratori che lavorano in Italia, venendo da Paesi ancora all'esterno dell'Unione europea, il che ci segnala quanto importante sia il contributo di queste persone, la loro integrazione e la loro partecipazione alla nostra prosperità nazionale e al nostro sistema di previdenza sociale.

Quindi, nel momento in cui il Governo ci sottopone questo tipo di accordi, penso che dovrebbe fare una riflessione su quanto sia importante, per un Paese che ha problemi demografici come il nostro, approfittare dei flussi migratori come fossero un'opportunità e non presentarli e viverli sempre come una minaccia, perché noi di questi lavoratori stranieri abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che siano formati, abbiamo bisogno che possano godere di tutti i diritti che spettano ai cittadini, come la sanità, l'istruzione e quant'altro e abbiamo bisogno di modelli di integrazione.

Quindi, voto con grande piacere a favore di questo Accordo, come ho fatto per i due precedenti, perché ci consente di regolarizzare situazioni importanti. È stato detto più volte anche dal collega Delrio che

spesso i lavoratori che vengono da questa parte d'Europa lavorano nelle nostre famiglie a strettissimo contatto con le persone più care e magari più bisognose di cura e assistenza. Accordi di questo tipo sono estremamente importanti: consideriamoli anche un'occasione per riflettere su quanto la presenza di lavoratori stranieri serva, sia utile e faccia bene al nostro Paese. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, vorrei chiedere scusa ai lavoratori e alle lavoratrici della Macedonia, perché è dal 2014 che c'è questo Accordo. Ci sono voluti oltre dieci anni per ratificare un accordo in cui si parla di malattia, maternità, pensioni, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Questo non è un esempio da dare. L'esempio da dare è ratificare l'Accordo e dare le istruzioni, non quello di aspettare più di dieci per approvarlo.

Come ho detto all'inizio, noi voteremo convintamente a favore del disegno di legge al nostro esame.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, esprimo il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, questo Accordo ricalca esattamente quelli già votati in precedenza con Albania e Repubblica di Moldova. Pertanto, il nostro voto non può che essere il medesimo, e cioè favorevole.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ometto quanto già sottolineato dai colleghi. Voglio però sottolineare che questo Accordo non è solo uno strumento a tutela dei lavoratori, ma è sicuramente anche un tassello di più ampia strategia italiana nel consolidamento delle relazioni in un'area di grande importanza, sia economica sia diplomatica, che è quella prossima all'area balcanica.

Per questo motivo, voteremo a favore della ratifica.

[DELRIO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (*PD-IDP*). Signor Presidente, confermo il voto favorevole anche su questa terza ratifica in materia di sicurezza sociale, che, come le precedenti, sottolinea l'urgenza che il percorso di avvicinamento e di integrazione nell'Unione europea dei Balcani venga accelerato, perché può garantire più diritti e più opportunità non solo ai popoli della zona balcanica, ma anche alla stessa Europa, che ha bisogno che quelle persone vengano considerate lavoratori non più stranieri, ma europei.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, sulla scorta di quanto già votato per quanto riguarda gli accordi, molto simili, fatti con Albania e Moldova, si pone anche questo Accordo con la Macedonia del Nord, per quanto, evidentemente, ha ragione il senatore Magni: questo è più datato. I due precedenti erano due accordi dell'anno scorso, mentre questo ha una decina d'anni.

Lo si è andato a recuperare e implementare e finalmente oggi riusciamo a ratificarlo. Io ritengo che questa sia la cifra del buon lavoro che il Governo, unitamente ai Presidenti delle Commissioni esteri di Camera e Senato, la senatrice Craxi e l'onorevole Tremonti, hanno fatto in questi mesi per andare a recuperare quanto non era stato fatto in passato.

Per questo, evidentemente, annuncio il voto a favore del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, desidero ricordare qui in quest'Aula Bruno Pizzul, che ci ha lasciato questa mattina. (*Applausi*). Come indica anche l'applauso con cui viene accolto questo ricordo, per tutti noi qui e anche per tantissimi italiani Bruno Pizzul può essere ricordato davvero come la voce narrante di tante belle avventure, di momenti importanti, anche di imprese.

Egli non era solo un telecronista. Con quel suo timbro inconfondibile ha raccontato sempre, senza troppi orpelli, ma con capacità di coinvolgere, quello che lui vedeva e che stava succedendo, riuscendo a trasmettere sempre tantissime emozioni. Era un signore garbato, che amava spiegare il gioco del calcio, forse perché nella vita, in una prima parentesi della sua lunga vita, si era anche dedicato all'insegnamento, quindi voleva la chiarezza, perché voleva provare a spiegare a tutti quello che stava succedendo. Ci piace pensare anche a questa cosa.

Penso che ciascuno di noi abbia dei ricordi legati alla voce di Bruno Pizzul: di sicuro, le notti magiche di Italia '90. Ciascuno di noi, poi, ha un episodio particolare. Io dico, da interista, che non posso dimenticare il suo commento a quella galoppata - da lui definita così - di Nicola Berti in una partita importantissima nel 1988. (*Applausi*).

Ha fatto storia nella narrazione e lo ha fatto perché, al netto del suo lavoro e della sua professionalità, c'era un altro elemento: a lui piaceva il calcio - aveva anche provato a fare il calciatore e lo era stato per una breve parentesi della sua vita - e quindi osservava sempre con uno sguardo indulgente, che traspariva dal suo racconto, le vicende che riguardavano i calciatori, gli allenatori e gli arbitri. Questo perché sapeva che c'era la fatica nello sport e voleva riconoscerla e metterla al centro.

Tutti noi ne ricordiamo la vita pubblica, ma c'è anche il suo pezzo di vita privata, con il suo legame fortissimo e viscerale con il Friuli, che ha sempre rimarcato; fino agli ultimi giorni, ha continuato anche a scrivere per quei territori e con la vicinanza forte alla sua famiglia, alla moglie Maria, alle figlie e al figlio Fabio, che partecipa con noi alla vita democratica del nostro partito, che ha un timbro di voce molto simile a quello di suo padre e che di sicuro riporta a tutti noi, nell'esempio di suo padre, la serietà con cui si affrontano tutte le questioni della vita. A loro diamo un sentito abbraccio. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi il mondo del giornalismo sportivo e del calcio italiano perde una delle sue voci più iconiche: Bruno Pizzul ci ha lasciati e con lui se ne va un pezzo di storia delle nostre domeniche, delle notti magiche, delle emozioni condivise davanti alla radio o alla televisione.

Davvero orgogliosamente friulano, Bruno Pizzul ha incarnato l'eleganza e la competenza nel racconto dello sport. La sua voce calda e inconfondibile ha accompagnato generazioni di italiani, trasformando ogni partita in un'esperienza coinvolgente, ricca di passione e di cultura. Con le sue celebri note di colore, ha reso unici i momenti di telecronaca, regalando espressioni e modi di dire che sono entrati nel linguaggio comune. La sua è stata una carriera non solo straordinaria, ma testimoniata anche dalla grande professionalità e da un grande senso di umiltà. Bruno Pizzul ha sempre raccontato il calcio con il rispetto e la misura di chi sa che dietro a ogni azione, a ogni gol, a ogni vittoria, ma anche a ogni sconfitta, ci sono uomini, storie e sacrifici. È un approccio, il suo, che oggi, nell'epoca della comunicazione veloce, spesso urlata, dovremmo davvero riscoprire, apprezzare e valorizzare.

Bruno Pizzul, però, non è stato solo un grande giornalista: è stato anche un uomo profondamente attento al sociale, sostenendo con discrezione e costanza molte iniziative di solidarietà. Era, tra l'altro, un alpino e per questo il suo ricordo va oltre il campo del calcio e diventa un'eredità morale e civile per tutti noi e per le future generazioni. Il Friuli sarà sempre casa sua e noi friulani saremo sempre fieri di lui.

Grazie, Bruno, per la tua voce, per il tuo stile, per il tuo esempio. (*Applausi*). Oggi l'Italia intera ti rende omaggio. Mandi frut, il Friül ti ringrazie. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per aggiungere solo poche parole.

Mi associo, insieme a tutto il mio Gruppo, alle parole di cordoglio, di vicinanza e di ricordo a un grande giornalista italiano che è entrato nelle case di tutti con la sua voce profonda, con la sua pacatezza, la sua competenza e la sua eleganza, figlia del legame con quella terra, il Friuli, che ha sempre tanto amato e onorato. Non è un caso che la sua ultima telecronaca fu per l'amichevole Italia-Slovenia, da Trieste, con cui volle legarsi ancor di più alla sua Regione, che tanto amava. Ci lascia un grande giornalista, che però continuerà a rimanere nei nostri cuori e nelle nostre teste, perché quella sua voce inconfondibile continuiamo a sentirla quotidianamente. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, mi associo a quanto detto finora e porto una piccola testimonianza personale del mio rapporto con Bruno Pizzul, che iniziò - lo ricordo perfettamente - con la finale di Coppa delle Coppe del 1973 tra il Milan e il Leeds United. Io sono milanista, al contrario della senatrice Malpezzi che è interista. Fu una partita molto sofferta perché Luciano Chiarugi, che era passato al Milan dalla Fiorentina, quell'anno segnò al quinto minuto e poi ci fu barricata per tutto il resto della partita davanti al portiere Villiam Vecchi, con Pizzul che commentava gli assalti inglesi che non ebbero successo. Vinse il Milan di Nereo Rocco.

Proprio Nereo Rocco è protagonista di un aneddoto, che provo a raccontare brevemente, legato a quanto avvenne nell'enoteca della piazza principale di Cormons. Ricordo che Pizzul aveva cominciato a giocare a calcio nella Cormonese. In quella enoteca si beveva e discuteva. Nereo Rocco e Bruno Pizzul discutevano di calcio ed evidentemente Pizzul aveva qualche parola in più di Nereo Rocco che - come sappiamo - era di poche parole. A chiusura di quella discussione Nereo Rocco guardò Bruno Pizzul e gli disse: *tasiti, traditor dell'impero!* È una frase che appartiene alle popolazioni di confine, quelle che avevano vissuto sotto l'Impero austro-ungarico, e che rappresenta l'essenza di Bruno Pizzul: una persona forse, se vogliamo, diversamente italiana, ma che ha contribuito a far grande il nostro Paese. È stato un grande italiano e lo ricordiamo tutti con grande affetto; dai confini del Paese vengono anche grandi persone come lui. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia si associa al cordoglio per la scomparsa di Bruno Pizzul. Già altri colleghi ne hanno descritto l'epopea giornalistica e la familiarità che, attraverso le sue cronache, si è realizzata nella vita quotidiana di ciascuno di noi.

C'è stato un tempo in cui il calcio, lo sport più seguito dagli italiani, era una voce: lo è stato con Nicolò Carosio - ho abbastanza anni per ricordare le sue telecronache - e lo è stato con Nando Martellini, con la sua esultazione del triplice «*Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo!*» che resta nella storia e nell'iconografia italiana, riproposta in qualsiasi vicenda, racconto e filmato della storia italiana.

E poi c'è Bruno Pizzul che, dopo questi due grandi protagonisti, è stato il terzo grande protagonista, insieme a tanti altri giornalisti che ci hanno raccontato il calcio con le moviole, le domeniche sportive e le telecronache. Oggi non è più così, perché vediamo tutto: la serie A, la serie B, il calcio inglese e spagnolo, i Mondiali, il calcio maschile e quello femminile. Basta cliccare un'*app* e vediamo tutte le partite. Una volta, invece, c'era la partita che veniva descritta.

Le voci sono tante. Probabilmente ce ne saranno di giornalisti più bravi, eclettici e competenti; alcuni li conosciamo, mentre di altri sentiamo la voce, ma non è la voce del calcio.

Penso quindi che il modo migliore per rendere onore a Bruno Pizzul sia dire che lui appartiene alla generazione delle voci del calcio. Oggi le voci sono tante. Un tempo la voce principale era una e quella di Bruno Pizzul è stata una voce del calcio. *(Applausi)*.

[TUBETTI](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUBETTI (*FdI*). Signor Presidente, mi associo, da isontina come Bruno Pizzul, al cordoglio di quest'Assemblea per la sua scomparsa.

Bruno Pizzul: il giornalista, il telecronista, il calciatore, ma soprattutto lo sportivo nell'animo; il maestro, e non solo il giovanissimo insegnante della scuola media di San Lorenzo Isontino, ma anche maestro di cultura sportiva fatta attraverso le sue dirette, entrando nella quotidianità della vita delle famiglie italiane.

Bruno Pizzul: grande amico della sua terra, un po' come lo siamo tutti noi in quello strano angolo di Nord Est. Grande amante della sua Cormons, dove era tornato a vivere negli ultimi anni: una realtà territoriale a cui Bruno non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, facendo conoscere il Collio e l'intero Friuli-Venezia Giulia, narrando le storie e le leggende di grandi vini. Poche parole e tanta sostanza.

Le sue telecronache variavano: ci ricordiamo del calcio, ma lui era la voce delle bocce e del canottaggio, passando per l'ippica, il pugilato, la vela, il ciclismo - seguiva tutte le tappe del giro in rosa o del giro maschile che arrivavano in Friuli e non solo - per arrivare, come abbiamo ricordato, al calcio e alla Nazionale. Divenne così un familiare, uno di noi, un padre delle tante generazioni a cui, nelle «Notti magiche», ha trasmesso la bruciante passione.

Oggi la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze vanno alla famiglia Pizzul, alla moglie Maria, ai figli e ai tanti nipoti. Un pensiero personale: direttamente a te, Bruno, va il pensiero del cuore e quello tra i gol e i grappoli del tuo Collio. Mandi, Bruno. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, vorrei aggiungermi alla voce dei colleghi per ricordare Bruno Pizzul, appunto una voce. Riflettevo sul fatto che i suoni sono tra le cose più potenti dal punto di vista evocativo. Sappiamo che, quando riascoltiamo una canzone e quando qualcosa tocca i nostri timpani, ha la capacità di rievocare momenti, sensazioni, ricordi, quasi come se tornassero a vivere. Una voce come quella di Bruno Pizzul è stata esattamente tutto questo: una specie di musica che ogni volta che risentivamo, anche quando magari veniva intervistato o parlava non impegnato in una telecronaca, era lì a riportarci il senso dell'ansia della partita, dell'intervallo, del momento della gioia della vittoria e della depressione della sconfitta. La voce di Bruno Pizzul aveva esattamente una tale potenza, perché, a pensarci, è stata la voce di cinque campionati mondiali e noi sappiamo quanto per noi italiani quella fase dell'estate, una volta ogni quattro anni - almeno quando ci qualificavamo sempre - fosse un momento di festa nazionale.

Voglio ricordarlo anche probabilmente in quella che è stata la più difficile delle sue telecronache, quella del 29 maggio 1985 a Bruxelles, quando ci fu la tragedia dello stadio Heysel. Fu un momento assurdo per tutti noi. Ricordo - ho l'età per ricordarlo molto bene - che non si capiva cosa stesse succedendo. Era chiaro che la tragedia era disastrosa e terribile: le immagini della gente schiacciata attaccata a quel muretto credo siano rimaste nella mente di tutti. In quel momento, occorreva saper gestire una situazione complessa e difficile, nella quale appunto le notizie arrivavano a spizzichi e bocconi, e non si sapeva se si sarebbe giocato o meno (incredibilmente poi si giocò in quella situazione). Sono convinto che fu difficilissimo non soltanto per i giocatori della Juventus che si trovarono in quella situazione, ma certamente anche per chi dovette provare a fare una "normale" telecronaca in un momento che era una tragedia assoluta. Lui ebbe la forza, la capacità e la professionalità, anche in quel momento, di essere il migliore.

Credo pertanto che sia stato doveroso da parte nostra e di questo Senato ricordarlo. Voglio anch'io unirmi al cordoglio per la sua famiglia e mandare un particolare abbraccio a Fabio, con il quale i percorsi politici, da milanese, si sono spesso intrecciati. Voglio davvero dire che oggi lasciamo il Senato con la musica della voce di Bruno Pizzul chiaramente nelle orecchie. (*Applausi*).

[VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, anch'io trovo doveroso ricordare Bruno Pizzul in quest'Aula, in questa prestigiosa Aula, perché lui è stato un prestigioso,

iconico personaggio, che ha segnato un pezzo di storia.

È stato detto che era una persona perbene; sì, era veramente una persona perbene, capace, competente, passionale e travolgente. Voglio ricordare un episodio particolare, quando nel 2015 ho condotto "La Domenica Sportiva" e lui era tra gli opinionisti fissi. Devo dire che considero un grande privilegio nella mia vita il fatto di aver potuto condividere con lui un pezzo di strada. Ho avuto il privilegio di commentare fuori dai microfoni delle partite, di confrontarmi con lui, con un dibattito quasi acceso, ma che lui sempre riusciva a portare avanti con stile e con garbo, anche quando era in disaccordo rispetto a qualche punto di vista, sempre molto gentile, sull'ammodernamento degli stadi, per esempio. Una cosa che ricordo è che era uno tra i pochi che, appena mi incrociava, muovendo i miei primi passi, seppure in carbonio, timidi, dentro quella grande famiglia, in quel grande contenitore che era e che è tuttora «La Domenica Sportiva», la prima cosa che mi chiedeva era: «Ciao Giusy, come stai?». Il fatto che chiedesse «come stai?» rende anche lo spessore umano di chi era Bruno Pizzul.

Non dobbiamo piangere perché non c'è più; dobbiamo ringraziare per il fatto di averlo avuto, perché possa essere di stimolo e di esempio per le nuove generazioni. Lo studio e la competenza certamente ti portano avanti, ma la passione ti dà quell'accelerata in più, che è quell'accelerata che lui ha avuto, lasciando un segno indelebile nelle sue telecronache, che hanno permesso di vedere le partite anche a chi non poteva vedere.

Mi unisco anch'io con un abbraccio affettuoso di cordoglio a tutta la sua famiglia e ai suoi cari e prego perché gli angeli lo accolgano in cielo. Ciao, Bruno. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Anche la Presidenza rivolge un saluto alla famiglia e si unisce al cordoglio.

Certamente possiamo dire che la telecronaca sportiva, in questo caso di Bruno Pizzul, è praticamente un genere letterario per la funzione, per la ricchezza dell'eloquio e per la trasmissione di emozioni.

Grazie a tutti i colleghi che sono voluti intervenire. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, esattamente cinquant'anni fa, il 5 marzo 1975, moriva Emilio Lussu. Intervengo per ricordare la sua figura di senatore e di Padre costituente; un uomo di grandissima caratura politica, culturale e morale.

Nato nel 1890 ad Armungia, un piccolo paese nella provincia di Cagliari, che lo ricorda con un anno intero di celebrazioni curate dal centro polifunzionale del museo dedicato proprio ad Emilio Lussu, fu mobilitato nel 1915 e destinato alla brigata Sassari. Coincidenza vuole che qualche giorno fa la brigata Sassari abbia compiuto 110 anni, e quindi ne approfitto, anche da qui, per rinnovare gli auguri, i complimenti e i ringraziamenti. Il senatore Emilio Lussu fu promosso tenente capitano nel 1916 e fu per quasi tutto il periodo del conflitto in trincea; insignito di due medaglie d'argento e due di bronzo al valore militare, fu poi congedato nel 1919.

Eletto presidente dell'associazione dei reduci di Cagliari, Lussu si distinse sempre per il suo convinto antifascismo. Sarà, come pubblicava «La Nuova Sardegna» nel 1923, irriducibilmente solidale con quelli che oggi in Italia combattono arditamente per la libertà contro il fascismo. Perseguitato dal regime, venne condannato a cinque anni di confino a Lipari, da cui fuggì verso la Francia. Deputato del Regno, Lussu intervenne per la prima volta in Aula nel dicembre del 1921, per precisare di essere autonomista e non separatista (una confusione ancora oggi presente quando si parla di Sardegna). Negò poi la fiducia al primo Governo Mussolini e partecipò alla protesta per l'omicidio del deputato Matteotti. Membro del movimento Giustizia e Libertà, fu fautore convinto del socialismo democratico, praticamente per tutta la sua vita.

Fu membro della Consulta nazionale, Ministro dell'assistenza postbellica; eletto poi all'Assemblea costituente nel collegio di Cagliari, farà parte della Commissione dei 75, incaricata di redigere la bozza della Costituzione repubblicana, in relazione alle autonomie regionali. Senatore nella legislatura repubblicana, siederà proprio tra questi banchi dal 1948 al 1968.

Emilio Lussu fu anche uomo di cultura con i suoi celebri scritti: ricordiamo «Marcia su Roma e dintorni», «Un anno sull'altipiano». Fu marito di una donna straordinaria, compagna di incredibili avventure, Joyce Salvadori Lussu.

Concludo il mio intervento, signora Presidente, facendo mie le parole di Alessandro Galante Garrone, che lo ricordò come segue: un uomo di cui oggi l'Italia avrebbe disperatamente bisogno. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 6 marzo 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 6 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 15,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA ([1359](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 5 del 2025.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (*Rapporto di valutazione del danno sanitario - VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale*) - 1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89".

Art. 1-ter. - (Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale) - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-*octies*, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-*bis* del presente decreto, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'*Environmental Protection Agency* degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.

3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

4. La Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Art. 1-quater. - (Disposizioni transitorie) - 1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti di interesse strategico nazionale, gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-*ter* del presente decreto, il parere dell'ISS è reso entro il 15 febbraio 2025, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

Art. 1-quinquies. - (Clausola di invarianza finanziaria) - 1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-*bis* a 1-*quater* del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-sexies. - (Stanziamiento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.) - 1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprietà di

quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.

2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicità mensile.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

Nel titolo, le parole: « ed occupazionale degli impianti ex ILVA » sono sostituite dalle seguenti: « ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Misure finanziarie)

1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « fino a 150 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 400 milioni ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Piano industriale e tavolo istituzionale)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria alla presentazione da parte dei potenziali acquirenti, di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex Ilva*, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal tavolo istituzionale.»

01.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#), [Magni](#) (*)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Partecipazione pubblica alla nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il rilancio della produzione dell'acciaio e dell'occupazione, di verificare la sostenibilità ambientale e la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* Ilva, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, una quota azionaria non inferiore al 5 per cento della nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto dei risultati raggiunti ai sensi del comma 1, valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-*bis*.

01-*bis*. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme, anche al fine di garantire l'impiego dei lavoratori confluiti in ILVA in amministrazione straordinaria, sono vincolate alla bonifica delle aree escluse degli stabilimenti *ex Ilva*. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-*bis*.

01-*bis*. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 400 milioni di euro.

1-*bis*. Entro il 31 marzo 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2025.»

1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » sono

sostituite dalle seguenti: «possono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2025, a valere:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2025, sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.».

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «complessivamente nel limite massimo di».

1.6

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: "e devono essere impiegate prioritariamente per la realizzazione del piano delle misure di bonifica e tutela ambientale, al fine anche di garantire la tutela della salute, nonché la sicurezza dei lavoratori, in vista della decarbonizzazione di tutti gli impianti produttivi."».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.».

1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti pubblici in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di ADI in amministrazione straordinaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni degli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini"».

1.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono destinate improrogabilmente ad interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente"».

1.10

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e sono destinate prioritariamente alle improrogabili azioni di bonifica ambientale, atte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la decarbonizzazione di tutti gli impianti produttivi,".».

1.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori di ADI in amministrazione straordinaria, che attendono i compensi da almeno trenta giorni.»

1.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per effettuare la manutenzione degli impianti da mettere in sicurezza e/o da riavviare per ridurre il ricorso alla cassa integrazione.»

1.13

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 200.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.14

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non deve superare la soglia di concentrazione stabilita dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e deve tendere a non superare la soglia individuata da studi della comunità scientifica internazionale di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

1-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 1-bis, l'ARPA, di

concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 1-*bis* non sia stata superata in più di un'occasione su base annuale.».

1.15

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, per l'anno 2025, i trattamenti di integrazione salariale corrisposti ai lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria sono adeguati alle variazioni dell'indice del costo della vita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

1-*ter* Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.16

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, le parole: "fino alla misura" sono sostituite dalle seguenti parole: "nella misura".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.17

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2025.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in euro 853.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.18

[Damante](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della

Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022."

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 331.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.19

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.»

1.20

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia (ADI) Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano alle Camere, entro il 30 marzo 2025, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad ADI nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;

c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.»

1.21

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.»

1.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tali risorse del Fondo di cui al comma 201 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" e le parole: "per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane", sono soppresse;

2) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

3) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»

1.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

2) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

3) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»

1.25

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

b) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

c) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»

1.26

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";

b) al comma 2-*ter*, dopo le parole: "valutati in euro 973.400 per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e in euro 853.000 per l'anno 2025".»

1.27

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, nonché l'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria di Cornigliano, e dei necessari interventi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

G1.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA» (Atto Senato 1359),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e contemperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo:

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

G1.101

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA» (Atto Senato 1359),

premesso che:

la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'*ex* ILVA di Taranto, a distanza di tredici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti trent'anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'ILVA è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata Arcelor Mittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

nel tempo le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e

l'obiettivo di trasformare l'ex ILVA di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio "green" in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il progetto del preridotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;

il modello prospettato sinora non ha consentito la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e, dunque, della salute) e non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso;

la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile e, allo stesso tempo, lo Stato ha continuato ad operare con un atteggiamento attendista, o intervenendo, per via legislativa, con continui decreti tesi soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;

la siderurgia è un *asset* strategico per tutta l'industria del Paese;

è evidente che lo Stato non potrà disimpegnarsi, e dovrà entrare in *equity* nel nuovo assetto societario di Acciaierie d'Italia al fine di garantire l'occupazione, il risanamento ambientale e la decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile affinché lo Stato entri in *equity* nel nuovo assetto societario di Acciaierie d'Italia, in tal modo garantendo le ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, la decarbonizzazione e l'occupazione, contestualmente provvedendo ad un piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro e che si assuma la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo.

G1.102

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA» (Atto Senato 1359),

premessi che:

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento ex ILVA e non risponde alla necessità di garantire il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

in attesa di conoscere quali siano le soluzioni che verranno proposte per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento ex ILVA, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, per dare soluzione a tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché a quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

G1.103

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA» (Atto Senato 1359),

premesso che:

l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;

nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco aprì la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in sette anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di ILVA fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo dodici anni, risultano ancora troppo lontani;

la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a ventidue anni e Nicola Riva a venti anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società ILVA S.p.A., Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'ARPA e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente alla zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 al 2022 (passando rispettivamente da 1,32 a 3,3 microgrammi), e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di ISPRA: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione culturale pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando

nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO₂ per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO₂ per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a rimanere sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

è urgente pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area a caldo, la più inquinante, rinunciando al carbone, agli altoforni e cokerie;

è già matura in tal senso la tecnologia DRI H₂ based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H₂ *Green Steel* che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la *Blast Green Steel* vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100.000 tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre, in attesa di conoscere il nuovo assetto proprietario, una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento, valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H₂ based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti Paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici,

impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

G1.104

[Aurora Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA» (Atto Senato 1359-A),

premessi che:

l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;

nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco aprì la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in sette anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di ILVA fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo dodici anni, risultano ancora troppo lontani;

la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a ventidue anni e Nicola Riva a venti anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società ILVA S.p.A., Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'ARPA e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente alla zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 al 2022 (passando rispettivamente da 1,32 a 3,3 microgrammi), e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di ISPRA: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023

peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione culturale pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 kg di CO₂ per ogni kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO₂ per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a rimanere sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

è urgente pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area a caldo, la più inquinante, rinunciando al carbone, agli altoforni e cokerie;

è già matura in tal senso la tecnologia DRI H₂ based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H₂ *Green Steel* che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la *Blast Green Steel* vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100.000 tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre, in attesa di conoscere il nuovo assetto proprietario, una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con

obiettivi scadenzati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento, valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti Paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-bis.

(Rapporto di valutazione del danno sanitario - VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 ».

EMENDAMENTI

1-bis.100 (già 1.0.1000/1)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli impianti ex Ilva)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Istituto superiore di sanità (ISS) fornisce lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), elaborato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019.».

1-bis.101 (già 1.0.1000/2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, al capoverso "2-bis", dopo le parole: «è aggiornato», aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima.».

1-bis.102 (già 1.0.1000/4)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al capoverso "2-bis", sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «due anni» e, al secondo periodo, dopo le parole: «è aggiornato» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima.»;

2) sostituire il capoverso "2-ter" con il seguente: «2-ter. Ai fini della tutela della salute pubblica e in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il rapporto di valutazione del danno sanitario può determinare modifiche alle prescrizioni dell'autorizzazione integrale ambientale in corso di validità.».

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: "Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse.».

1-bis.103 (già 1.0.1000/3)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «due anni»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

1-bis.104 (già 1.0.1000/6)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "2-bis", sostituire le parole: "sette anni", con le seguenti: "cinque anni".

1-bis.105 (già 1.0.1000/7)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, al capoverso "2-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'aggiornamento del decreto è proposto dall'ISS di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».

1-bis.106 (già 1.0.1000/9)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "2-ter", dopo le parole: «autorizzazione integrata ambientale», inserire le seguenti: «, nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi.».

1-bis.107 (già 1.0.1000/9)

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Id. em. 1-*bis*.106

Al comma 1, capoverso "2-ter", dopo le parole: «autorizzazione integrata ambientale», inserire le seguenti: «, nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi.».

1-bis.108 (già 1.0.1000/8)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "2-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comprende, altresì, i dati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene.».

1-bis.109 (già 1.0.1000/10)

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere i seguenti:

*«2-quinquies. La valutazione del danno sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti ex ILVA, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.*

2-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della biobanca di cui al comma 2-quinquies.

2-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

1-bis.110 (già 1.0.1000/10)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Id. em. 1-*bis*.109

Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere i seguenti:

*«2-quinquies. La Valutazione del Danno Sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti ex Ilva, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.*

2-sexies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della Biobanca di cui al comma 2-quinquies.

2-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della

salute e del lavoro.»

1-bis.111 (già 1.0.1000/11)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «2-quater», inserire il seguente:

«2-quinquies. Ai fini della valutazione del danno sanitario (VDS) relativo agli impianti ex ILVA, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della regione Puglia provvede alla rilevazione costante della concentrazione degli inquinanti cianuro e fenoli nelle acque di scarico, nonché del biossido di azoto (NO₂) nelle emissioni in atmosfera. I dati raccolti sono pubblicati sul sito istituzionale di Arpa con cadenza mensile e comunicati alle autorità competenti ai fini della valutazione preventiva del danno sanitario e del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. I gestori degli impianti provvedono all'utilizzo di impianti di trattamento delle acque reflue per eliminare o diminuire la quantità di fenoli e cianuri nelle acque di scarico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1-bis.112 (già 1.0.1000/12)

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana.»

1-bis.113 (già 1.0.1000/12)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Id. em. 1-bis.112

Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana.»

1-bis.114 (già 1.0.1000/13)

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso "2-quater", aggiungere il seguente:

«2-quinquies. I fondi destinati alle attività di bonifica e risanamento ambientale sono destinati esclusivamente ad interventi di decontaminazione, ripristino, risanamento ambientale e a misure di tutela della salute pubblica.»

1-bis.115 (già 1.0.2000/5)

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2025, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono eseguiti previa consultazione dei rappresentanti delle parti sociali, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali e della società civile dei territori interessati.»

ARTICOLO 1-TER DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-ter.

(Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).
2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'*Environmental Protection Agency* degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.
3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

EMENDAMENTI

1-ter.100 (già 1.0.1000/14)

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1-ter.101 (già 1.0.1000/8)

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e recante, altresì, i dati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene».

1-ter.102 (già 1.0.1000/15)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono» con le seguenti: «l'Istituto superiore di sanità (ISS) predispone»;

b) al comma 2, sostituire le parole da: «i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «nonché per la valutazione del rischio sanitario, i valori limite di cui alla Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE».

c) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulla base della documentazione in possesso» e sostituire la parola «trenta» con la seguente: «sessanta»;

d) al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «, e senza possibilità di reiterazione,» e sostituire la parola «quindici» con la seguente: «trenta».

1-ter.103 (già 1.0.1000/16)

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono» con le seguenti: «l'istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono»

1-ter.104 (già 1.0.1000/17)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «predispongono» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli enti di governo del territorio interessati e degli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,».

1-ter.105 (già 1.0.1000/18)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS)» con le seguenti: «, a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dal comma 2 del presente decreto»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

"b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).";

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).";

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,".»

1-ter.106 (già 1.0.1000/19)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi."

1-ter.107 (già 1.0.1000/19)

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Id. em. 1-*ter*.106

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi.».

1-ter.108 (già 1.0.1000/20)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e,».

1-ter.109 (già 1.0.1000/21)

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,» inserire le seguenti: «come rivisti dal comma 2-*bis*,»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.»*

1-ter.110 (già 1.0.1000/22)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS, previa acquisizione, in sede

istruttoria, delle valutazioni tecnico-scientifiche già elaborate dagli enti territorialmente competenti per l'ambiente e la salute, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro novanta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.».

1-ter.111 (già 1.0.1000/23)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

"Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

1-ter.112 (già 1.0.1000/23)

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Id. em. 1-ter.111

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-ter.113 (già 1.0.1000/24)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: " finanza pubblica", inserire le seguenti: ", nonché dell'ARPA, dell'ARESS e della ASL territorialmente competenti."

Conseguentemente:

1) nel secondo periodo, sostituire le parole: "sulla base della documentazione in possesso", con le seguenti: "elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti";

2) all'articolo 1-quater, comma 1, dopo le parole "parere dell'ISS", aggiungere le seguenti: "elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti".

1-ter.114 (già 1.0.1000/25)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

a) al secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni", con le seguenti: "quarantacinque giorni";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "quindici giorni", con le seguenti: "trenta giorni";

2) al comma 4:

a) al primo periodo, sostituire le parole "sessanta giorni", con le seguenti: "novanta giorni";

- b) al secondo periodo, sostituire le parole "dieci giorni", con le seguenti: "venti giorni";
- c) all'ultimo periodo, sostituire le parole "sessanta giorni", con le seguenti: "novanta giorni";

Conseguentemente, all'articolo 1-quater:

- 1) sostituire le parole: "15 febbraio 2025", con le seguenti: "3 marzo 2025";
- 2) sostituire le parole "trenta giorni", ovunque ricorrano, con le seguenti: "quarantacinque giorni".

1-ter.115 (già 1.0.1000/26)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", e senza possibilità di reiterazione,".

1-ter.116 (già 1.0.1000/27)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Sost. id. em. 1-ter.115

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e senza possibilità di reiterazione».

1-ter.117 (già 1.0.1000/28)

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto ai sensi del precedente comma, è vincolante ai fini della decisione conclusiva sul riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.».

1-ter.118 (già 1.0.1000/29)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: "152 del 2006", inserire le seguenti: "e l'Istituto superiore di sanità (ISS);*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data della prima riunione dei due organismi."*

Conseguentemente, all'articolo 1-quater, sostituire le parole "la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi è rilasciata", con le seguenti: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate"

1-ter.119 (già 1.0.1000/31)

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

1-ter.120 (già 1.0.1000/30)

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso.»

1-ter.0.100 (già 1.0.1000/32)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-ter.1**

(Disposizioni in materia di responsabilità penali)

«1. Al decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.»

1-ter.0.101 (già 1.0.1000/33)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-ter.1**

(Riesame e aggiornamento del Piano di emergenza interna degli stabilimenti ILVA e del Piano di emergenza esterna città di Taranto)

«1. Al fine di assicurare i più elevati standard di sicurezza, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA s.p.a. in a.s.. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»

1-ter.0.102 (già 1.0.1000/34)

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-ter.1**

(Disposizioni relative alla verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto."»

1-ter.0.103 (già 1.0.1000/35)

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-ter.1**

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1-ter.0.104 (già 1.0.1000/36)

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in A.S.)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

1-ter.0.105 (già 1.0.1000/38)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di

esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ARTICOLO 1-QUATER DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-*quater*.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti di interesse strategico nazionale, gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-*ter* del presente decreto, il parere dell'ISS è reso entro il 15 febbraio 2025, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

EMENDAMENTI

1-*quater*.100 (già 1.0.1000/39)

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

1-*quater*.101 (già 1.0.1000/40)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire parole: «entro il 15 febbraio 2025» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione di eventuali integrazioni richieste»;

b) dopo le parole: «designato dal Ministero della Salute,» aggiungere le seguenti: «, nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente»;

c) dopo la parola: «rilascia» aggiungere le seguenti: «, previa consultazione pubblica cui partecipano gli enti e gli organi tecnici territorialmente competenti,».

1-*quater*.102 (già 1.0.1000/41)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 febbraio 2025» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione di eventuali integrazioni richieste» e dopo le parole: «designato dal Ministero della Salute,» aggiungere le seguenti: «nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente».

1-*quater*.103 (già 1.0.1000/42)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "designato dal Ministero della salute," inserire le seguenti: "che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere, nonché dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica."

1-*quater*.104 (già 1.0.1000/42)

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Id. em. 1-*quater*.103

Al comma 1, dopo le parole: «designato dal Ministero della salute,» inserire le seguenti: «che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere, nonché dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica».

ARTICOLI 1-*QUINQUIES* E 1-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1-*quinqües*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-*bis* a 1-*quater* del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-*sexies*.

(Stanziamiento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.)

1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprietà di quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.

2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicità mensile.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

EMENDAMENTI

1-*sexies*.100

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: «che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge,»;

2) sostituire le parole: «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti : «400 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 3:

1) sostituire le parole: «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2025»;

2) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato»

1-*sexies*.101

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: «che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge,»;

2) sostituire le parole: «68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 3:

1) sostituire le parole: 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2025»;

2) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato»

1-sexies.102 (già 1.0.2000/4)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028", con le seguenti: "600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026- 2028";

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

1-sexies.103 (già 1.0.2000/3)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «68 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «68 milioni per l'anno 2027» con le seguenti: «160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027» e sostituire le parole: « del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» con le seguenti: «del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e».

1-sexies.104 (già 1.0.2000/6)

[Fregolent](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il cronoprogramma di cui al comma 2, i suoi aggiornamenti ed i relativi rendiconti, sono trasmessi periodicamente al Parlamento a cura del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, fino al completamento degli interventi, ovvero fino all'esaurimento della capienza del Fondo.»*

1-sexies.105

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato»

1-sexies.0.100 (già 1.0.1)

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-septies.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico ex ILVA, nonché di formazione e di orientamento dei lavoratori per un loro possibile reimpiego in attività per la transizione ecologica.

2. Il gruppo di lavoro, di cui al comma 1, è composto da:

a) rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di coordinamento;

b) esperti in transizione ecologica e riconversione industriale, selezionati tra professionisti del settore accademico e di enti di ricerca specializzati;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per garantire la tutela e il reimpiego dei lavoratori coinvolti;

d) delegati delle istituzioni locali, inclusi rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, per favorire l'integrazione con le esigenze territoriali;

e) rappresentanti del settore industriale e delle piccole e medie imprese, al fine di promuovere sinergie con il tessuto economico locale;

f) esperti in finanziamenti europei e riconversione economica, per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. La composizione, i criteri di nomina dei membri, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro sono definiti con decreto attuativo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025 e a 150.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.».

1-sexies.0.101 (già 1.0.2)

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-septies.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico ex ILVA, nonché di formazione e di orientamento dei lavoratori per un loro possibile reimpiego in attività per la transizione ecologica.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto da:

a) rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di coordinamento;

- b) esperti in transizione ecologica e riconversione industriale, selezionati tra professionisti del settore accademico e di enti di ricerca specializzati;
- c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per garantire la tutela e il reimpiego dei lavoratori coinvolti;
- d) delegati delle istituzioni locali, inclusi rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, per favorire l'integrazione con le esigenze territoriali;
- e) rappresentanti del settore industriale e delle piccole e medie imprese, al fine di promuovere sinergie con il tessuto economico locale;
- f) esperti in finanziamenti europei e riconversione economica, per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. La composizione, i criteri di nomina dei membri, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro sono definiti con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-sexies.0.102 (già 1.0.3)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-septies.**

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni nei confronti di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria.»

1-sexies.0.103 (già 1.0.4)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-septies.**

(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, all'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "nel limite di spesa di 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 25 milioni di euro";
- b) al secondo periodo, le parole: " pari a 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 25 milioni di euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1-sexies.0.104 (già 1.0.5)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-septies.**

(Integrazione al reddito per lavoratori di ADI in amministrazione straordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa)

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, che sospendono o riducono l'attività lavorativa, è riconosciuta per il 2025 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle predette imprese. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione dell'integrazione al reddito di cui al comma 1.

3. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione per le finalità di cui al presente articolo affinché l'INPS proceda all'accoglimento di tutte le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1-sexies.0.105 (già 1.0.6)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-septies**

(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la continuità produttiva di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1-sexies.0.106

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-septies

(Rifinanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021)

1. Le risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024, e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2025 e 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1-sexies.0.107 (già 1.0.9)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-septies

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sui risparmi di

spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 ([1319](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 ([857-B](#))
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, paragrafo 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023 ([1339](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno ([1341](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, è abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 ([1340](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022 ([1352](#))

ORDINE DEL GIORNO

G100

Il Relatore

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1352 recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022",

premessi che:

l'Accordo chiarisce che l'intenzione dei richiedenti il visto per vacanza-lavoro sia quella di

entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi un periodo di vacanza di un anno, durante il quale verrà consentito di esercitare un'attività professionale per un periodo non superiore a sei mesi;

lo stesso indica inoltre i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto, delimitando la platea ad una età compresa fra i 18 e i 30 anni, che disponga però delle sostanze necessarie a mantenersi nel periodo in questione all'interno del Paese ospitante e di una assicurazione medica sufficiente,

considerato che:

i costi per un anno di soggiorno e per la relativa assicurazione medica - in Italia come in Giappone - rischiano di rappresentare, di fatto, una forma di selezione indiretta dei richiedenti, limitandone così la partecipazione,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la possibilità di prevedere modalità per favorire la partecipazione di una più ampia platea di soggetti.

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 ([1358](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 25.000 euro per l'anno 2025, 76.000 euro per l'anno 2026, 128.000 euro per l'anno 2027, 183.000 euro per l'anno 2028, 239.000 euro per l'anno 2029, 298.000 euro per l'anno 2030, 360.000 euro per l'anno 2031, 423.000 euro per l'anno 2032, 489.000 euro per l'anno 2033 e 558.000 euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

2. Dall'attuazione dell'Accordo, considerato quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1359 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 01.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1-bis.100, 1-bis.103, 1-bis.104, 1-bis.105, 1-bis.106, 1-bis.107, 1-bis.108, 1-bis.109 e 1-bis.110, 1-bis.111, 1-bis.114, 1-ter.102, 1-ter.103, 1-ter.105, 1-ter.106, 1-ter.107, 1-ter.108, 1-ter.109, 1-ter.111, 1-ter.112, 1-ter.113, 1-ter.117, 1-ter.118, 1-ter.119, 1-ter.120, 1-ter.0.100, 1-ter.0.102, 1-ter.0.103 e 1-ter.0.104, 1-ter.0.105, 1-quater.101, 1-quater.102, 1-sexies.100, 1-sexies.101, 1-sexies.102, 1-sexies.103, 1-sexies.105, 1-sexies.0.100, 1-sexies.0.101, 1-sexies.0.102, 1-sexies.0.103, 1-sexies.0.104, 1-sexies.0.105, 1-sexies.0.106 e 1-sexies.0.107. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1-bis.102 e 1-ter.104.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1319

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 857-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1339

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che, dal punto di vista prettamente finanziario, l'iscrizione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta al Registro unico nazionale italiano del Terzo settore non presenta elementi innovativi e pertanto non incide sulle valutazioni d'impatto di gettito già effettuate sul nuovo

regime fiscale del Terzo settore, sostitutivo dei regimi agevolativi previgenti, che consideravano gli effetti delle variazioni normative sull'intera platea dei potenziali soggetti interessati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1341

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1340

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, viene confermato che la relazione tecnica non ha tenuto conto degli effetti derivanti dalle disposizioni derogatorie alla legge n. 214 del 2011, compresa la possibilità di usufruire della cosiddetta "quota 100", in quanto la collettività considerata non risulta interessata da tali possibilità, essendo stata prevista l'entrata in vigore della Convenzione a partire dal 1° gennaio 2025;

per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, con riferimento all'anno considerato, ossia il 2020, viene rappresentato che le statistiche più recenti non sono dissimili da quelle precedenti e pertanto viene confermata l'attendibilità delle stime già proposte;

ad integrazione dei dati forniti nella relazione tecnica, vengono riportate due tabelle, contenenti maggiori elementi di dettaglio sulla platea considerata, recanti rispettivamente la distribuzione per classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni, con l'indicazione dell'anzianità media in Italia e in Albania in settimane, nonché la distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel 2020 in settimane;

viene confermato che nella relazione tecnica non si è tenuto conto di un'eventuale effetto incentivante derivante dalle disposizioni rispetto all'opzione di raggiungere l'Italia anche in tarda età per completare la propria carriera lavorativa, in quanto si ritiene che il numero di persone eventualmente interessate possa essere compensato da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine completando in tale luogo la propria carriera lavorativa;

viene inoltre ribadito che nella relazione tecnica è riportato lo sviluppo degli oneri a partire dall'anno 2025; nel primo anno di proiezione, in assenza dell'Accordo, risulta un importo medio annuo della pensione pari a 11.610 euro per 1042 beneficiari e un importo medio annuo relativo alla rendita di cui alla legge n. 189 del 2002, pari a circa 2.548 euro per 1.685 beneficiari; in presenza dell'Accordo, sempre nel primo anno di proiezione degli oneri, tali importi risultano rispettivamente pari a 10.320 euro e 1.874 euro e il numero previsto dei beneficiari pari a 4.749 e 1.365. In seguito all'attivazione della Convenzione, aumenta il numero dei beneficiari di pensione e diminuisce l'importo medio annuo, mentre per la rendita di cui alla legge n. 189 del 2002 diminuisce sia l'importo medio che il numero di beneficiari: il differenziale tra questi oneri dà luogo a maggiori oneri quantificabili, per il primo anno, a 12 milioni di euro;

viene infine confermato che dal 2032 la platea può considerarsi a regime, con costi anch' essi a regime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1352

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1358

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che la vigente Convenzione italo-jugoslava già ricomprende nel suo campo di applicazione quanto previsto dall'Accordo oggetto di ratifica all'articolo 2, paragrafo 1, numero 1;

in riferimento all'osservazione relativa all'articolo 31 dell'Accordo, in materia di diritto alle prestazioni di disoccupazione, viene confermato che l'ipotesi relativa alla quota di lavoratori che, una volta rimasti disoccupati, farebbero ritorno in Macedonia, pari a un terzo, è ragionevole e prudente;

per quanto riguarda quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, per i profili di quantificazione degli oneri relativi al 2025, tenuto conto della notevole rilevanza politica dell'Accordo, viene reputato alquanto prevedibile che il disegno di legge sia approvato in via definitiva in tempi brevi e, per conseguenza, si ritiene opportuno mantenere inalterato il testo originario del suddetto articolo 3;

viene infine confermato che dall'Accordo non derivano ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1359:

sull'emendamento 1-*quater*.100, i senatori Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Cataldi, Damante, Di Girolamo, Floridia Barbara, Gaudio, Guidolin, Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi e Turco avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1319:

sulla votazione finale, il senatore Martella avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1341:

sulla votazione finale, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1358:

sull'articolo 4, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Occhiuto, Ostellari, Pera, Rando, Rauti, Rosso, Rubbia, Segre, Sisto, Stefani e Ternullo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pucciarelli, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora e Spinelli per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; La Marca, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Losacco Alberto, Lorenzin Beatrice

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali per la prevenzione e la cura di patologie rare su base genetica ad esordio precoce (1409)

(presentato in data 03/03/2025);

senatrice Rojc Tatjana

Disposizioni in materia di riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti all'estero ai fini di partecipazione a pubblici concorsi (1410)

(presentato in data 05/03/2025);

senatrice Gelmini Mariastella

Statuto giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ed equiparazione con il personale docente del sistema universitario (1411)

(presentato in data 05/03/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Zanettin Pierantonio, Sen. Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di rafforzamento del rispetto del domicilio e del diritto di difesa del contribuente nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale (1376)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 05/03/2025);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Mazzella Orfeo ed altri

Disposizioni in materia di abolizione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti (1363)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 05/03/2025);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Basso Lorenzo

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di continuità territoriale della Liguria (1387)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2025);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Fallucchi Anna Maria ed altri

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, in materia di qualificazione e valorizzazione della ristorazione nell'esercizio dell'attività agrituristica (1373)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Potenti Manfredi

Disposizioni per il riconoscimento del cane da assistenza (1107)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 05/03/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Turco Mario

Misure per il riordino del settore dei call center (1369)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Gasparri Maurizio ed altri

Disposizioni in materia di medici di medicina generale (1370)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2025).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Meloni Marco ed altri

Disposizioni per l'estensione del diritto di voto di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, a coloro che sono domiciliati in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura in occasione dei referendum indetti nell'anno 2025 (1382)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 05/03/2025);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Tosato Paolo ed altri

Delega al Governo in materia di revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative (1129)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2025).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Giorgio Maria Bergesio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bergesio. - "Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo" (315).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 marzo 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- all'ingegner Paolo Amoroso, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Piero D'Alessio, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- alla dottoressa Caterina Bova, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;
- alla dottoressa Antonella Iunti, il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- alla dottoressa Daniela Mastrofrancesco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di

livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, riferita al secondo semestre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CLIV*, n. 5).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 28 febbraio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del prof. Sergio Prete a Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (n. 72);

la nomina del dott. Daniele Rossi a Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (n. 73).

Tali comunicazioni sono deferite, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (COM(2025) 69 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione. Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future (COM(2025) 75 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani Società per Azioni, per l'esercizio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 352).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 40/2025/G, concernente "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2025 e nel contesto triennale 2025-2027".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 719).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 3 marzo 2025, ha inviato il testo di 8 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 10 al 13 febbraio 2025, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto

riguarda le norme IVA per l'era digitale, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 581*);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 582*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei, alla 3a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 583*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2024-2029) di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 584*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 585*);
risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP910521 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 586*);
risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 95275 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 587*);
risoluzione sull'ulteriore deterioramento della situazione politica in Georgia, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 588*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 5 marzo 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale (COM(2025) 99 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 marzo 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Irto, Rossomando, Giorgis, Malpezzi e Rando hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01726 della senatrice Valente ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-01731, della senatrice Guidolin e del senatore Mazzella, rivolta ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'interno, è rivolta solo al Ministro per la pubblica amministrazione.

Interrogazioni

[GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

il *corpus* normativo che ha dettato le regole per la riforma della pubblica amministrazione dal 1992 in poi ha determinato, nel periodo in riferimento, una nuova declinazione del principio costituzionale di buon andamento, il cui *focus* fosse rappresentato da un sistema di regole che consentissero dinamiche organizzative e funzionali centrate sulla prefigurazione di obiettivi da raggiungere e sulla predisposizione di strumenti idonei per realizzarli e per misurarne il grado di raggiungimento, allo

scopo di avere pubbliche amministrazioni "orientate al risultato" e dove l'aspetto dell'adempimento legittimo, pur evidentemente indeclinabile, fosse strumentale e servente rispetto alla finalità principale; occorre evidenziare una criticità del processo di riforma che ne ha, nel tempo, determinato una progressiva inefficacia: pur nel riconoscere un ruolo "strategico" alla funzione di controllo, è importante infatti affermare l'esigenza di un allineamento "valoriale" tra la *mission* e il controllo, poiché l'attività di controllo esercita un'importante funzione di "orientamento" delle scelte e dei comportamenti;

un controllo di tipo eccessivamente "orientato all'adempimento" genera deresponsabilizzazione rispetto ai risultati da conseguire, mentre un controllo sul presidio delle funzioni o sui risultati genera motivazione e responsabilizzazione; da ciò discende la necessità che gli strumenti e gli organi di controllo siano strettamente finalizzati alla realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di rafforzarne il conseguimento;

non è stata questa la direzione presa dagli interventi normativi sul controllo i quali, soprattutto negli ultimi anni, hanno visto crescere il loro tasso di "orientamento all'adempimento" con effetti che in alcuni casi sono diventati paralizzanti dell'attività o, comunque, si sono riverberati non positivamente sull'"orientamento al risultato" delle pubbliche amministrazioni, senza peraltro riuscire a garantire efficacemente il miglioramento del tasso di legalità e di legittimità della loro attività;

il principio di imparzialità e quello di buon andamento, che la Costituzione ha concepito e voluto sinergici, si sono trovati progressivamente a risultare quasi antinomici e per le pubbliche amministrazioni si è generato un dilemma di natura paradossale, quello tra adempiere o funzionare, dilemma il cui risultato è una crescente caduta dell'efficacia dell'azione amministrativa, in piena contraddizione con le finalità di tutti gli interventi riformatori;

per gli enti locali si è avuta nel tempo una proliferazione poco coordinata di obiettivi che non consente una programmazione funzionale. In particolare, l'articolo 170 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede (in modo confuso) che gli enti locali sono tenuti a predisporre il documento unico di programmazione (DUP) che al suo interno, con riferimento al principio contabile, si articola in una "sezione strategica" e una "sezione operativa", ciascuna delle quali contiene "obiettivi"; il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), introdotto con il decreto-legge n. 80 del 2021, prevede, oltre agli obiettivi di valore pubblico, anche obiettivi programmatici e strategici della *performance*, di *performance* individuale, di *performance* organizzativa, formativi, di reclutamento, di contrasto alla corruzione, di semplificazione e di accessibilità; la risoluzione adottata dall'Assemblea generale ONU il 25 settembre 2015 ha individuato 17 obiettivi di sostenibilità racchiusi all'interno della denominazione dell'agenda 2030; il decreto legislativo n. 33 del 2013, all'art. 14, prevede obiettivi di trasparenza; l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ("riforma Brunetta") prescrive, al comma 1, che gli obiettivi si articolano in generali e specifici; l'articolo 9 prescrive obiettivi di settore e individuali e contiene l'espressione "altri obiettivi specifici individuati nel contratto"; la commissione ARCONET raccomanda un'articolazione in tre livelli: indirizzi strategici, obiettivi strategici e obiettivi operativi; l'agenda digitale come è noto ha previsto ulteriori obiettivi di inclusione che peraltro utilizzano la stessa espressione, obiettivi di accessibilità, sia per esprimere la facilitazione nell'utilizzo dei servizi informatizzati, sia l'accesso ai servizi da parte delle persone disabili; l'articolo 169 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prescrive l'adozione del piano esecutivo di gestione (PEG) con obiettivi di gestione;

le tipologie di obiettivi negli anni sono cresciute per effetto di una stratificazione conseguente a interventi succedutisi nel tempo che non hanno tenuto conto delle esigenze del sistema nel suo complesso o non hanno creato un sistema realmente integrato e funzionale rendendo la programmazione un sistema aggrovigliato che tradisce la sua funzione;

è sufficiente leggere i piani integrati di attività e organizzazione o i piani delle *performance* per realizzare che si tratta di documenti esageratamente corposi e difficilmente comprensibili al cittadino, a cui dovrebbero rivolgersi. Peraltro, non è da escludere che lo siano anche per gli stessi operatori che, in considerazione di ciò, non utilizzano gli strumenti di programmazione per orientare la propria azione, ma come adempimento iniziale e strumento di valutazione;

a fronte di un ingente impegno nella fase di programmazione, che può spingersi fino alla seconda metà dell'anno, non vi è una corrispondente attenzione per la fase di rendicontazione, né vi è un modello strutturato e minimamente corrispondente alla programmazione;

la stessa ANAC insiste sulla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), ma poi richiede una "relazione annuale" in un semplice foglio di calcolo in cui interroga sui reati e sulle violazioni, non sull'attuazione del piano;

considerato che, a parere degli interroganti:

la soluzione a queste problematiche potrebbe essere quella di creare un sistema snello e integrato, comprensibile e utile, che dia importanza sia alla programmazione che alla rendicontazione, articolato nei seguenti livelli: 1) livello strategico: agenda 2023 e obiettivi di valore pubblico; 2) livello di indirizzo politico: priorità e ambiti di intervento; 3) livello programmatico: elencazione dei programmi di mandato (collegati al documento unico di programmazione); 4) livello operativo: elencazione degli obiettivi operativi (*performance* e piano esecutivo di gestione), con indicatori che alimentano il controllo di gestione;

la rendicontazione, allo stesso modo, dovrebbe essere obbligatoria e resa pubblica, secondo lo stesso schema, con la validazione da parte degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) e la possibilità per i cittadini di comunicare proposte, osservazioni o rilievi prima di renderla efficace e idonea per la valutazione;

questo modello (che già molti enti utilizzano, per ragioni di sopravvivenza funzionale) potrebbe essere definito intervenendo sul decreto legislativo n. 150 del 2009 e sul testo unico degli enti locali e consentirebbe di avere un sistema omogeneo di *performance* e rendicontazione comune all'intero Paese,

si chiede di sapere se, per quanto di propria competenza, i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso, o abbiano intenzione di intraprendere, senza ulteriore indugio, iniziative normative di razionalizzazione e semplificazione in tal senso, atte a risolvere le criticità evidenziate.

(3-01731)

(già 4-01860)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [MUSOLINO](#), [FREGOLENT](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.* - Premesso che:

in merito alla legge elettorale che disciplina l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, nel corso degli anni e in diverse occasioni, ha dichiarato di voler "cancellare le liste bloccate" come "garanzia anti inciucio", dicendosi a favore di un sistema che contempra al suo interno la possibilità, per gli elettori, di esprimere le cosiddette "preferenze" e garantire, così, la scelta del rappresentante da parte dell'elettore, depotenziando il meccanismo che la medesima Presidente ha definito di "nomina di partito";

durante il convegno "La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato", svoltosi in data 8 maggio 2024, la Presidente del Consiglio ha tenuto a riaffermare che "un buon servizio alla nazione" sarebbe approvare "una legge elettorale che ricostruisca il rapporto eletto-elettore e consolidi la democrazia dell'alternanza", sottolineando come Fratelli d'Italia, in passato, abbia presentato emendamenti che reintroducevano le preferenze per l'elezione dei parlamentari, dichiarando altresì di non essere mai stata contraria a tale meccanismo di voto e di essere aperta a un discussione sulla sua eventuale introduzione;

l'attuale legge elettorale non prevede al suo interno la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze per i candidati (quale meccanismo di trasformazione dei voti in seggi) e, allo stato, il Governo non ha presentato alcun disegno di legge in materia, nonostante l'attuale Presidente del Consiglio si sia espressa più volte e con fermezza a favore dell'introduzione del meccanismo delle "preferenze"; pare, quindi, opportuno che la Ministra in indirizzo esponga se nelle proprie intenzioni vi sia una modifica normativa volta a introdurre il sistema delle preferenze all'interno del sistema elettorale,

si chiede di sapere se il Governo intenda presentare una proposta legislativa volta a modificare l'attuale

legge elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, al fine di introdurre il sistema delle preferenze e per quali ragioni il relativo procedimento di riforma non sia stato ancora avviato.

(3-01732)

[FINA](#), [BOCCIA](#), [TAJANI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

nel corso di alcune puntate della trasmissione "Report", andate in onda su RAI3 nei mesi di gennaio e febbraio 2025, sono emersi gravi elementi in relazione all'impiego delle risorse dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

nella puntata del 2 febbraio, secondo quanto emerso a margine dell'inchiesta giornalistica, è emerso che l'ENCI risulta tra i soggetti che finanziano il programma televisivo "Dalla parte degli animali", trasmesso da Rete4 e condotto dall'on. Michela Vittoria Brambilla, per la cifra complessiva di 460.000 euro; tra gli scopi dell'ente e tra le sue competenze non rientra di certo il finanziamento di una trasmissione televisiva, peraltro condotta da un'esponente politica nota soprattutto per l'impegno sul fronte della tutela dei diritti degli animali e che, come tale, potrebbe vedere accresciuto il proprio consenso personale anche grazie alla risonanza del programma televisivo;

nella puntata del 23 febbraio, inoltre, sono emerse notizie sia in merito al comportamento di alcuni giudici dell'ENCI, in aperto conflitto di interesse, che avrebbero assunto comportamenti discrezionali in occasioni di competizioni e di certificazioni di alcune razze canine, sia, soprattutto, relativamente ad una disponibilità di bilancio dell'ente pari a 11,5 milioni di euro, che non risultano reinvestiti dall'ente per i suoi scopi istituzionali: mentre sono aumentate le tariffe a carico degli allevatori, a fronte di servizi invariati, sembrerebbero aumentare i costi dell'ENCI relativi ai rimborsi spese a favore dei vertici dell'ente stesso;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 2 dello statuto sociale, approvato con decreto ministeriale n. 20640 del 24 febbraio 2000, l'ENCI ha lo scopo di "tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi"; a tal fine, esercita una serie di competenze legate alla regolazione e al controllo della produzione e dell'allevamento di cani di razza, allo svolgimento di gare canine, nonché alla promozione di "studi e ricerche interessanti la cinotecnica ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine";

lo statuto prevede poi, all'articolo 12, una partecipazione diretta di un rappresentante del Ministero alla gestione dell'ENCI. Al consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri decisionali, gestionali e amministrativi;

ai sensi dell'articolo 26, inoltre, stabilisce che il collegio sindacale, i cui membri sono nominati in maggioranza dal Ministero, "controlla i dati di bilancio, verifica la regolarità degli atti amministrativi e in genere sull'andamento dell'amministrazione";

compito del Ministero è dunque quello di vigilare sul corretto funzionamento dell'ente e, soprattutto, sul corretto impiego dei fondi di cui esso, a diverso titolo, dispone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali urgenti iniziative intenda assumere nei confronti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana al fine di assicurare il corretto impiego dei fondi e delle risorse di cui esso dispone, e in particolare con quali modalità intenda verificare la conformità delle attività gestionali dell'ENCI a quanto disposto dalla normativa vigente.

(3-01734)

[FALLUCCHI](#), [DE CARLO](#), [MALAN](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [MAFFONI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che il 19 febbraio 2025, in conferenza stampa congiunta, il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, ed il commissario all'agricoltura Christophe Hansen hanno presentato un documento programmatico per una nuova visione dell'agricoltura e dell'alimentazione europea;

considerato che:

il sistema agroalimentare è un *asset* strategico per l'economia nazionale e la tenuta sociale dei territori rurali;

gli ultimi dati ISTAT testimoniano i buoni risultati del sistema agroalimentare nazionale, registrando nel 2024 una crescita del valore aggiunto pari al 2 per cento, che fa di questo uno dei settori trainanti la crescita economica dell'Italia, capace di generare sviluppo e occupazione;

tale incremento si riflette non solo nell'agricoltura, ma anche in attività correlate come la silvicoltura e la pesca;

considerato, altresì, l'approccio, ad avviso degli interroganti ideologico, che ha caratterizzato le precedenti politiche comunitarie, tendente ad identificare l'agricoltore come nemico dell'ambiente, si chiede di sapere:

in quale misura il citato documento programmatico abbia recepito le richieste avanzate dal mondo produttivo e dal Governo italiano per una nuova politica agricola moderna e competitiva;

come tali proposte siano in grado di sostenere l'ulteriore crescita, innovazione ed eccellenza del settore agroalimentare italiano.

(3-01735)

BORGHI Enrico - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il contesto della difesa è in rapida evoluzione, gli eventi delle ultime settimane richiedono una revisione critica delle strategie e decisioni prese;

la "partita" del carro armato europeo, probabilmente la tappa industriale più importante nella costruzione della difesa comune, ha messo a segno un punto importante con il via libera delle autorità tedesche e francesi al programma MGCS (main ground combat system). Nella partita sono coinvolti tre soggetti: KNDS, *joint venture* tra la tedesca KMW (produttrice dei carri "Leopard"), e la francese Nexter (carri "Leclerc"), la tedesca Rheinmetall e la francese Thales (componenti elettronici);

come si può notare, da questa combinazione è esclusa l'Italia, come peraltro altri Paesi che avevano fatto richiesta di parteciparvi;

a inizio febbraio 2025, la Germania ha dato il via al programma di sviluppo del "Leopard3", ossia l'evoluzione del carro "Leopard2", che rappresenta lo *standard* europeo ad oggi: un programma ancora, per quanto si evince, alla fase iniziale degli studi preliminari;

l'Italia ha varato un ambiziosissimo programma di acquisizione di carri armati e veicoli meccanizzati per l'Esercito da 20 miliardi di euro (finanziato per circa 11 miliardi) che è il più importante d'Europa, e tale da catalizzare alleanze e accordi produttivi e commerciali;

nel 2023, Leonardo aveva avviato una trattativa per addivenire ad un accordo industriale con KNDS, volti alla fornitura di Leopard2, oltre a costituire un'alleanza industriale sul modello di MBDA. Auspicabilmente, questa alleanza avrebbe posizionato il Paese nel momento in cui il programma MGCS fosse stato aperto ad altri. La trattativa è stata interrotta, Leonardo ha stipulato degli accordi con Rheinmetall, per la fornitura di entrambi i programmi, A2CS (famiglia di 16 tipologie di veicoli per la fanteria) e il carro armato oltre alle versioni specialistiche. Per il programma A2CS il veicolo base sarebbe il "Lynx" ad oggi adottato dalla sola Ungheria, per la famiglia dei carri si tratterebbe del "Panther", un carro allo stato prototipale non acquisito da nessuna forza armata;

il Parlamento ha approvato entrambi i decreti per A2CS e MBT, nello specifico l'atto di Governo n. 119 del febbraio 2024 relativo al carro armato è stato annullato e sostituito con l'atto di Governo n. 212;

in assenza di informazioni al riguardo, presupponendo che l'aggiudicatario dell'appalto sia la *joint venture* tra Leonardo e Rheinmetall, l'Italia si avvia a sviluppare e acquisire una famiglia di carri medi e pesanti per entrambi i programmi, senza poter beneficiare di accordi con altri Paesi, nello specifico la Germania, diversamente da quanto avvenuto per il GCAP che si basa su solidi accordi intergovernativi: in altri termini, senza beneficiare della condivisione dei costi, di garanzie di vendita all'estero, di *standard* tecnologici e interoperabilità tra forze armate, oltre ad una sostenibilità del programma nel lungo termine;

astenendosi da considerazioni sulla fattibilità dell'impresa, ossia sulla messa a disposizione nei tempi,

nei costi e con i requisiti coerenti con le esigenze della forza armata e degli impegni internazionali, oltre che sulla garanzia di un adeguato ritorno industriale e sulle prospettive per il comparto industriale, la direzione intrapresa per quanto possa essere stata giustificabile nel 2024, a fronte degli eventi intercorsi, della necessità stringente di concretizzare alleanze nella difesa da parte non solo dell'Italia ma di tutti i Paesi europei, oltre a portare verso un modello autarchico che parrebbe escludere il nostro Paese dalla partita del carro europeo, sia esso MGCS o Leopard3, priva l'Italia della possibilità di capitalizzare attraverso alleanze, oltre ad esporre il Paese al rischio di ritardi di anni. L'evoluzione del quadro geopolitico, da un lato, e la pesante obsolescenza delle forze corazzate italiane, dall'altro, hanno creato una forte urgenza nell'Esercito che i programmi approvati in Parlamento con i relativi atti di Governo dovrebbero soddisfare;

lo scorso 29 gennaio, in audizione alla Commissione Difesa, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello, ha posto l'accento sulla necessità di uno stretto rapporto tra industria e il settore difesa, con l'obiettivo di snellire i processi di acquisizione e accelerare la trasformazione. Di recente lo stesso CEO di Leonardo, Roberto Cingolani, ha lamentato che in Europa il numero di piattaforme (ovvero veicoli da combattimento) è superiore a 20, laddove negli Stati Uniti e in altre grandi potenze si parla di 3-4 unità. Quindi, anche nella difesa terrestre, come già in molti altri settori produttivi, il punto debole dell'Europa è la dispersione degli investimenti su un gran numero di iniziative;

nel caso dei carri armati, tuttavia, si assiste a una progressiva concentrazione della domanda verso un solo prodotto, ovvero il Leopard2 di KNDS, attorno al quale si è sviluppato un sistema di alleanze industriali, sinergie tra clienti, condivisione di costi e di *standard* tecnologici, che hanno fatto di Leopard2 e dell'annunciata evoluzione al Leopard3 l'unica piattaforma diffusa a livello continentale;

d'altro lato, il crescente impegno nella difesa, che impone all'Italia di raggiungere investimenti pari al 2 per cento del PIL nel 2028, mentre l'amministrazione Trump esercita pressioni per salire al 5 per cento negli anni successivi, rende la strada dell'Italia stretta e accidentata. Ne dovrebbe conseguire la razionalizzazione della spesa, la collaborazione con altri Paesi, la ricerca di alleanze per condividere i costi crescenti per lo sviluppo di nuovi prodotti;

la linea del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa è quella di portare fuori bilancio questa categoria di spese, ma andrà confrontata con le posizioni dei *partner* europei: il primo appuntamento è previsto con l'ECOFIN del prossimo aprile. Il sillogismo investimenti comuni, debito comune, sistemi di armamento comuni può diventare il punto di convergenza del dibattito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, vista la situazione internazionale e il recente cambio di paradigma, non sia il caso di valutare una soluzione condivisa con altri Paesi per quanto riguarda il carro armato e il veicolo della fanteria, con l'obiettivo di contribuire a una difesa comune europea e al rafforzamento della competitività dell'industria nazionale;

se non ritenga opportuno che il progetto di acquisizione del carro armato e del veicolo di fanteria A2CS debba essere sviluppato all'interno di un accordo intergovernativo tra Italia e Germania o con altri Paesi europei.

(3-01736)

[BIZZOTTO](#), [TESTOR](#), [TOSATO](#), [BERGESIO](#), [SPELGATTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

i continui avvistamenti di lupi in diverse zone del Veneto confermano come la loro presenza stia diventando numericamente rilevante, determinando preoccupazione tra la popolazione anche per l'avvistamento di questi animali nel centro delle città;

in particolare in provincia di Vicenza si evidenziano numerosi episodi di predazioni da parte di lupi, che fanno vere e proprie stragi di bestiame. Gli attacchi agli animali da allevamento, e in maniera sempre più frequente anche agli animali domestici, dimostrano un *trend* in crescita ormai fuori controllo: dai 90 casi rilevati ad agosto 2024, si è passati ai 193 nel mese di dicembre, quando in tutto il 2023 si erano verificati 101 casi;

la crescente confidenza dei lupi con gli spazi antropizzati sta determinando un clima di insicurezza;

sono inoltre gravi le ripercussioni economiche sulle attività legate all'allevamento e al turismo, due settori fondamentali per il territorio vicentino e veneto;
la situazione rischia di portare all'abbandono delle aree montane e delle malghe, con conseguente degrado ambientale e aumento del dissesto idrogeologico;
si tratta di un fenomeno che, oltre al Veneto, coinvolge altre regioni dell'arco alpino, prealpino e dell'Appennino centrale, con continui episodi di predazioni e avvicinamento dei lupi ai centri abitati e agli insediamenti produttivi;
la gestione della specie lupo è attualmente vincolata da atti giuridici internazionali e da normative europee, che ne prevedono la tutela come specie particolarmente protetta; recentemente il Consiglio Competitività della UE ha approvato in via definitiva la decisione relativa alla presentazione a nome dell'Unione di una proposta di modifica degli allegati II e III della convenzione di Berna per abbassare lo *status* di protezione del lupo da "rigorosamente protetto" a "protetto";
alla luce della necessità di adottare misure concrete per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela delle attività economiche locali, così come chiesto da molti sindaci della provincia di Vicenza, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione segnalata e delle sue gravi ripercussioni sociali ed economiche e quali azioni immediate intenda adottare per affrontare l'incremento della popolazione dei lupi e mitigare i danni agli allevatori e agli operatori economici del territorio;
se e come intenda sollecitare l'*iter* legislativo in UE per la modifica della direttiva "Habitat" sul declassamento del lupo da specie "particolarmente protetta" a "protetta", al fine di consentire una gestione più flessibile del fenomeno;
se voglia fornire indicazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori per definire la pianificazione della gestione del lupo su base regionale, così come previsto anche dal "disegno di legge montagna" e precisare quando saranno operativi ed efficaci i nuovi protocolli ISPRA per gli abbattimenti in deroga.
(3-01737)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CROATTI](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la visita alla casa circondariale di Rimini del 3 gennaio 2025, effettuata da una delegazione del Partito radicale, ha confermato le criticità emerse nel corso della visita svolta nell'agosto 2024 dal primo firmatario della presente interrogazione;

la sezione prima del carcere conferma il degrado e il luogo malsano in cui le persone detenute e il personale penitenziario sono ormai da lunghi anni costretti. Celle con muffe diffuse, angolo cottura e cucina accanto alla tazza del *water*, bagni senza docce e porte. Le docce in comune non funzionano, delle 5 presenti solo 2 sono considerate agibili per l'igiene personale e anche queste sono in condizioni non degne. L'AUSL già dal 2020 ha indicato la sezione rischiosa per la salute di chi vi permane e non risolvibile con ordinaria manutenzione;

il magistrato di sorveglianza è a conoscenza della situazione in cui verte la sezione. In passato, accogliendo alcuni ricorsi presentati dai detenuti ai sensi dell'art. 35-*ter* dell'ordinamento penitenziario, ha riconosciuto che gli elementi di criticità riscontrati, e segnalati anche dall'AUSL, contribuiscono a intensificare la sofferenza inevitabilmente legata alla condizione detentiva, rendendola tale da superare la soglia del trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

considerato che:

sono stati stanziati 2 milioni di euro per la ristrutturazione dell'ala che comprende al primo piano la sezione prima e al piano terra la sezione sesta, inagibile dal 2016, e in cui è prevista la realizzazione di uno spazio di lavoro nell'ambito della "legge Smuraglia". L'inizio dei lavori da mesi è dato per imminente e le ultime indicazioni erano per gennaio 2025, "ma la direzione segnala che non sono state ancora date indicazioni per la gestione delle persone all'interno detenute e la preoccupazione è che se passa questo periodo invernale poi con l'avvicinarsi del periodo estivo per esigenze di carcerazione l'intervento possa slittare ancora" ("[newsrimini.it](#)", 3 gennaio 2025);

lo stato dell'area sanitaria della casa circondariale conferma nelle proporzioni quanto riportato dalla relazione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Rimini dell'11 settembre 2024: "attualmente non vi sono malati psichiatrici mentre i detenuti che soffrono di disturbi psichici o comportamentali sono 72, di cui 70 in terapia con psicofarmaci". A fronte di tale situazione al gennaio 2025 non era in forza uno psichiatra ed era prevista una riduzione del suo già scarso orario di 9 ore alla settimana; erano presenti 5 psicologi;

dai dati diffusi a seguito della recente visita, i posti regolamentari presso la casa circondariale di Rimini sono 118, i detenuti presenti 133 con un sovraffollamento del 113 per cento, la pianta organica prevede 139 unità di personale penitenziario, di cui effettivamente in servizio 72, ossia circa la metà, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione critica in cui versa da tempo la casa circondariale di Rimini;

quali azioni urgenti intenda intraprendere per affrontare le criticità;

quali siano le tempistiche in merito ai lavori previsti e se intenda adoperarsi affinché si provveda a velocizzare l'avvio dei lavori.

(3-01733)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che nel mese di luglio 2024, la Procura della Repubblica di Bologna abbia delegato la squadra mobile della Questura affinché indagasse su una serie di ingenti furti presso una struttura nazionale di logistica, con danni significativi e denunce rimaste inascoltate per lungo tempo; a seguito di un'attività investigativa articolata e complessa, il responsabile dell'unità anticorruzione della squadra mobile, F.N., ha completato le prime indagini individuando sette soggetti presumibilmente responsabili;

in data 19 settembre 2024, il suddetto ispettore ha informato la Procura dell'imminente deposito di una relazione sugli sviluppi dell'indagine;

il 4 ottobre 2024, è stata depositata la comunicazione di reato firmata dai dirigenti competenti, in seguito tuttavia il fascicolo è stato archiviato senza ulteriori attività investigative;

in contemporanea l'ispettore è stato improvvisamente rimosso dal proprio incarico presso la squadra mobile e assegnato, senza preavviso né contraddittorio, ad altro ufficio della Questura;

tale provvedimento è stato successivamente prorogato e infine trasformato in un trasferimento definitivo presso un'altra sede, lontana dalla residenza dell'ispettore;

considerato che:

risulta che il dipendente in questione vantasse una carriera pluridecennale priva di censure disciplinari, fosse insignito di riconoscimenti istituzionali e rivestisse un ruolo sindacale attivo;

la documentazione acquisita evidenzerebbe che i provvedimenti di rimozione e trasferimento siano stati fondati su relazioni interne prive di protocollazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, ritenga opportuno accertare la correttezza delle procedure di trasferimento adottate nei confronti dell'ispettore, con particolare riferimento alla sua improvvisa rimozione e ai successivi trasferimenti;

se si intenda verificare se vi siano stati profili di condotta antisindacale nella gestione amministrativa del caso, alla luce del ruolo sindacale del dipendente e dell'assenza di motivazioni disciplinari formali a supporto dei provvedimenti adottati;

se intenda adottare misure per garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle procedure di trasferimento di personale di Polizia, al fine di prevenire il rischio di abusi o discriminazioni.

(4-01878)

[MALPEZZI](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro per le disabilità.* - Premesso che:

la legge n. 227 del 2021, recante "Delega al governo in materia di disabilità", e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità; con il decreto legislativo n. 20 del 2024 è stata istituita l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo;

si prevede al comma 1 dell'articolo 2 che: "Il Garante è l'organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente. Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovrintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso";

al comma 2 si individuano le caratteristiche dei componenti del collegio: "Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità";

al comma 3 si evidenzia che: "Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante";

con determinazione del 23 dicembre 2024 il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica hanno provveduto a nominare il presidente e i due componenti del collegio dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, per quanto di competenza;

in particolare la determinazione ha visto la nomina a presidente dell'avvocato Maurizio Borgo;

con decreto del 9 novembre 2022 il Ministro in indirizzo aveva nominato l'avvocato Maurizio Borgo, avvocato dello Stato, quale capo di gabinetto, incarico che ha ricoperto sino alla nomina a garante, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della sequela di atti che hanno portato alla nomina dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e se ritenga opportuna la nomina dell'avvocato Maurizio Borgo quale presidente del collegio alla luce dell'incarico precedentemente svolto e dalla lettura della norma relativa alle caratteristiche necessarie per ricoprire l'incarico.

(4-01879)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri e difesa):

3-01736 del senatore Enrico Borghi, sui mancati accordi tra Italia ed altri Paesi europei per la produzione di sistemi di armamento condivisi;

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01737 della senatrice Bizzotto ed altri, sull'incremento della presenza del lupo in Veneto.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.